



Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana



Fascicolo del testo e degli emendamenti  
Ddl nn. 642-31-132-133-149-153-164-165-183-  
219-226-268-474-542-543-546-613-638-662/A

*“Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane.”*

Vice Segreteria generale  
Ufficio per il coordinamento  
dell'attività legislativa

XVI Legislatura, 18 febbraio 2014

## ITER LEGISLATIVO

- Disegno di legge n. 642: *'Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane'*. Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Cracolici il 25 novembre 2013. Trasmesso alla Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 25 novembre 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).
- Disegno di legge n. 31: *'Istituzione degli Enti territoriali regionali'*. Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Vinciullo il 13 dicembre 2012. Trasmesso alla Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 28 dicembre 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).
- Disegno di legge n. 132: *'Riforma delle Province Regionali e del governo del territorio regionale attuazione dei principi costituzionali e statutari'*. Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Miccichè il 14 gennaio 2013. Trasmesso in Commissione 'Affari Istituzionali' (I) il 15 gennaio 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).
- Disegno di legge n. 133: *'Nuovo ordinamento delle Province regionali. Disposizioni sul decentramento amministrativo e di funzioni e sull'ordinamento delle Autonomie Locali in Sicilia'*. Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Miccichè, Sammartino, Sorbello il 14 gennaio 2013. Trasmesso alla Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 15 gennaio 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).
- Disegno di legge n. 149: *'Riordino e contenimento della spesa dei Comuni e delle province regionali'*. Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Fontana, Turano il 16 gennaio 2013. Trasmesso alla Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 19 gennaio 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).
- Disegno di legge n. 153: *'Regime transitorio per il nuovo assetto delle province'*. Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Vinciullo il 17 gennaio 2013. Trasmesso alla Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 19 gennaio 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).
- Disegno di legge n. 164 *'Norme sul riordino delle Province e istituzione delle Città Metropolitane'*. Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Forzese il 21 gennaio 2013. Trasmesso alla Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 22 gennaio 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).
- Disegno di legge n. 165: *'Riordino e contenimento della spesa dei Comuni e delle Province regionali'*. Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Turano il 21 gennaio 2013. Trasmesso in Commissione 'Affari Istituzionali' (I) il 22 gennaio 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).
- Disegno di legge n. 183: *'Nuove competenze delle province regionali. Modifiche alla legge regionale n. 9 del 6 marzo 1986'*. Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Ioppolo il 23 gennaio 2013. Trasmesso in Commissione 'Affari Istituzionali' (I) il 24 gennaio 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).
- Disegno di legge n. 219: *'Istituzione dei liberi consorzi di Comuni'*. Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Siragusa, Cancelleri, Cappello, Ciaccio, Ciancio,

Ferreri, Foti, La Rocca, Mangiacavallo, Palmeri, Trizzino, Troisi, Venturino, Zafarana, Zito il 13 febbraio 2013. Trasmesso in Commissione 'Affari Istituzionali' (I) il 15 febbraio 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

- Disegno di legge n. 226: *'Modifica alle norme regionali in materia di Provincia regionale'*. Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: D'Asero il 27 febbraio 2013. Trasmesso in Commissione 'Affari Istituzionali' (I) il 27 febbraio 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

- Disegno di legge n. 268: *'Decentramento di funzioni regionali. Riforma dei liberi consorzi comunali'*. Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Di Mauro, Figuccia, Lombardo il 5 marzo 2013. Trasmesso in Commissione 'Affari Istituzionali' (I) il 5 marzo 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

- Disegno di legge n. 474: *'Disciplina dei liberi Consorzi comunali e delle città metropolitane, ai sensi della legge regionale. 27 marzo 2013, n. 7'*. Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Firetto, Anselmo, Lantieri, Figuccia, Lo Giudice il 27 giugno 2013. Trasmesso in Commissione 'Affari Istituzionali' (I) il 30 settembre 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

- Disegno di legge n. 542: *'Norme per la costituzione dei Liberi consorzi di comuni'*. Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione, Crocetta, su proposta dell'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, Valenti, il 17 settembre 2013. Trasmesso in Commissione 'Affari Istituzionali' (I) il 22 novembre 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

- Disegno di legge n. 543: *'Norme transitorie sul trasferimento temporaneo delle funzioni amministrative e strumentali'*. Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione, Crocetta, su proposta dell'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, Valenti, il 17 settembre 2013. Trasmesso in Commissione 'Affari Istituzionali' (I) il 22 novembre 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

- Disegno di legge n. 546: *'Istituzione e ordinamento delle Città metropolitane di Catania, Messina e Palermo'*. Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione, Crocetta, su proposta dell'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, Valenti il 18 settembre. Trasmesso in Commissione 'Affari Istituzionali' (I) il 22 novembre 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013 – ritirato il 6 dicembre 2013).

- Disegno di legge n. 613: *'Norme per la costituzione dei Liberi consorzi di comuni'*. Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione, Crocetta, su proposta dell'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, Valenti l'8 novembre 2013. Trasmesso in Commissione 'Affari Istituzionali' (I) il 22 novembre 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).

- Disegno di legge n. 638: *'Abrogazione della legge regionale 27 marzo 2013, n. 7'*. Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Musumeci, Formica, Ioppolo, Falcone, Cordaro, Grasso, Fontana, Lantieri, Greco G., Clemente, Pogliese il 21 novembre 2013. Trasmesso in Commissione 'Affari Istituzionali' (I) il 25 novembre 2013 (abbinato nella seduta n. 61 del 27 novembre 2013).



- Disegno di legge n. 662: *'Istituzione e ordinamento delle Città metropolitane di Catania, Messina e Palermo'*. Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione, Crocetta, su proposta dell'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, Valenti il 6 dicembre 2013. Trasmesso in Commissione 'Affari Istituzionali' (I) il 10 dicembre 2013 (abbinato nella seduta n. 67 del 10 dicembre 2013).

- Esaminato dalla Commissione nelle sedute nn. 60 del 26 novembre 2013, 61 del 27 novembre 2013, 62 del 3 dicembre 2013, 63 del 4 dicembre 2013, 64 del 5 dicembre 2013, 65 del 5 dicembre 2013, 66 del 6 dicembre 2013, 67 del 10 dicembre 2013, 68 dell'11 dicembre 2013, 69 del 12 dicembre 2013, 71 del 18 dicembre 2013, 75 del 7 gennaio 2014, 77 del 17 gennaio 2014, 78 del 21 gennaio 2014, 79 del 23 gennaio 2014, 80 del 24 gennaio 2014, 81 del 28 gennaio 2014, 82 del 29 gennaio 2014 e 83 del 30 gennaio 2014.

- Esitato per l'Aula nella seduta n. 83 del 30 gennaio 2014.

- Relatore: on. Antonello Cracolici.

- Individuato fra le priorità dalla Conferenza dei capigruppo nella seduta del 6 febbraio 2014.

- Iscritto all'ordine del giorno della seduta n. 126 del 6 febbraio 2014.

- Discussione generale chiusa nella seduta n. 129 del 13 febbraio 2014.

- Votato il passaggio agli articoli nella seduta n. 129 del 13 febbraio 2014.

- Termine per la presentazione degli emendamenti venerdì 14 febbraio, ore 12:00.

- Termine per la presentazione dei subemendamenti lunedì 17 febbraio, ore 12:00.

\*\*\*\*\*

Legenda:

(a) emendamento presentato prima della discussione generale (art. 112, comma 1).

(b) emendamento presentato durante discussione generale (art. 112, comma 4).

(c) emendamento presentato dopo chiusura discussione generale (art. 112, comma 6).

Gli emendamenti senza lettera sono quelli presentati prima della discussione generale (art. 112, comma 1).

Il numero tra parentesi indica l'ordine progressivo di numerazione.

## Testo del disegno di Legge

### ARTICOLO 1

#### *Liberi consorzi comunali*

1. Al fine di razionalizzare l'erogazione dei servizi al cittadino e di conseguire riduzioni dei costi della pubblica amministrazione, in ossequio ai principi sanciti dall'articolo 15 dello Statuto della Regione siciliana ed in attuazione della legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, le province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, costituite ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e della legge regionale 12 agosto 1989, n. 17, assumono la denominazione di 'liberi consorzi comunali'. L'ente consortile ha personalità giuridica.
2. Ciascun libero consorzio comunale è composto dai comuni appartenenti alla corrispondente provincia regionale, fatta eccezione per i comuni di Palermo, Catania e Messina, istituiti in Città metropolitane ai sensi dell'articolo 7.
3. I liberi consorzi comunali continuano ad esercitare le funzioni già attribuite alle province regionali. I liberi consorzi continuano ad utilizzare le risorse finanziarie, materiali e umane già di spettanza delle corrispondenti province regionali. I liberi consorzi si avvalgono delle sedi già in uso alle corrispondenti province regionali.
4. Al personale dei liberi consorzi comunali è attribuito lo status giuridico-economico già in godimento presso le province regionali, che continuerà ad essere disciplinato dal CCNL del comparto enti locali, individuato nell'articolo 9 del CCQN dell'11 giugno 2007.

## Elenco degli Emendamenti

Emd N.	TESTO DELL'EMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
1.13	L'articolo 1 è soppresso.	Vinciullo Germanà Fontana Alongi (a) (63)	
1.30	L'articolo 1 è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci  (a) (127)	
1.63	L'articolo 1 è soppresso.	Greco G. (a) (642)	
1.65	L'articolo 1 è soppresso.	Assenza Falcone Pogliese Milazzo G. Figuaccia (a) (355)	
1. GOV.R	<p>L'articolo 1 è così sostituito:</p> <p>"Art. 1. Liberi consorzi di comuni</p> <p>1. Al fine di razionalizzare l'erogazione dei servizi al cittadino e di conseguire riduzioni dei costi della pubblica amministrazione, in ossequio ai principi sanciti dall'articolo 15 dello Statuto della Regione siciliana ed in attuazione della legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, per l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta è disciplinata l'istituzione di nove liberi consorzi che in sede di prima applicazione e fino all'approvazione della legge di cui al successivo articolo 2 coincidono con le province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, costituite ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e della legge regionale 12 agosto 1989, n. 17, assumendo la denominazione di 'liberi consorzi comunali'. I liberi consorzi hanno personalità giuridica di diritto pubblico.</p> <p>2. Ciascuno dei nove liberi consorzi comunali è composto dai comuni appartenenti alla corrispondente provincia regionale, fatta eccezione per i comuni di Palermo, Catania e Messina, istituiti in Città metropolitane ai sensi dell'articolo 7.</p> <p>3. Il libero Consorzio di Comuni ha potestà statutaria e regolamentare e ad esso si applicano i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione secondo le disposizioni che saranno definite con la legge di cui al successivo art. 2.</p> <p>4. Lo Statuto individua le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. Lo stesso è approvato dall'Assemblea di cui al successivo art. 4 a maggioranza assoluta dei componenti.</p> <p>5. Al fine di determinare l'incremento dei livelli di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, i liberi consorzi possono esercitare in forma unitaria funzioni e servizi dei comuni che vi appartengono. L'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, che deve risultare da apposito piano da approvare con deliberazione dei Consigli comunali, è svolto utilizzando le risorse finanziarie, materiali e umane già di spettanza dei comuni e costituisce elemento premiale per l'attribuzione di risorse finanziarie. Al fine dell'ottimale allocazione delle risorse, è prevista l'interazione funzionale fra le piante organiche dei comuni appartenenti al libero consorzio. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore delle Autonomie locali e della Funzione pubblica sono fissati i criteri sulla base dei quali saranno definiti i servizi e le funzioni oggetto di accorpamento.</p>	Governo	

## Testo del disegno di Legge

### ARTICOLO 1

#### *Liberi consorzi comunali*

1. Al fine di razionalizzare l'erogazione dei servizi al cittadino e di conseguire riduzioni dei costi della pubblica amministrazione, in ossequio ai principi sanciti dall'articolo 15 dello Statuto della Regione siciliana ed in attuazione della legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, le province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, costituite ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e della legge regionale 12 agosto 1989, n. 17, assumono la denominazione di 'liberi consorzi comunali'. L'ente consortile ha personalità giuridica.
2. Ciascun libero consorzio comunale è composto dai comuni appartenenti alla corrispondente provincia regionale, fatta eccezione per i comuni di Palermo, Catania e Messina, istituiti in Città metropolitane ai sensi dell'articolo 7.
3. I liberi consorzi comunali continuano ad esercitare le funzioni già attribuite alle province regionali. I liberi consorzi continuano ad utilizzare le risorse finanziarie, materiali e umane già di spettanza delle corrispondenti province regionali. I liberi consorzi si avvalgono delle sedi già in uso alle corrispondenti province regionali.
4. Al personale dei liberi consorzi comunali è attribuito lo status giuridico-economico già in godimento presso le province regionali, che continuerà ad essere disciplinato dal CCNL del comparto enti locali, individuato nell'articolo 9 del CCQN dell'11 giugno 2007.



Emd N.	TESTO DELL'EMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
	<p>6. Nelle more dell'approvazione della legge di cui al successivo articolo 2 i liberi consorzi comunali continuano ad esercitare le funzioni già attribuite alle province regionali. I liberi consorzi di Palermo, Catania e Messina continuano ad esercitare le funzioni già attribuite alle province regionali anche con riferimento al territorio delle rispettive Città metropolitane.</p> <p>7. I liberi consorzi continuano ad utilizzare le risorse finanziarie, materiali e umane già di spettanza delle corrispondenti province regionali e continuano ad avvalersi, nei limiti delle disponibilità finanziarie dei servizi svolti da società interamente partecipare, garantendo la continuità dei rapporti contrattuali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. I liberi consorzi si avvalgono delle sedi già in uso alle corrispondenti province regionali.</p> <p>8. Al personale dei liberi consorzi comunali è confermato lo status giuridico-economico già in godimento presso le province regionali.</p>	(a)	
1.8	<p>L'articolo 1 è sostituito dal seguente:  "1. Al fine di razionalizzare l'erogazione dei servizi al cittadino e di conseguire riduzioni dei costi della pubblica amministrazione, in ossequio ai principi sanciti dall'articolo 15 dello Statuto della Regione siciliana ed in attuazione della legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, le province regionali, costituite ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986 n. 9 e della legge regionale 12 agosto 1989 n. 17, assumono la denominazione di 'liberi consorzi di comuni' di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani. L'ente consortile ha personalità giuridica ed è pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n° 165 e successive modificazioni."</p>	Vinciullo Germanà Fontana Alongi  (a) (74)	
1.11	Il comma 1 è soppresso.	Vinciullo Germanà Fontana Alongi (a) (21)	
1.31	Il comma 1 è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci  (a) (129)	
1.14	<p>Il comma 1 è sostituito dal seguente:  "1. Al fine di razionalizzare l'erogazione dei servizi al cittadino e di conseguire riduzioni dei costi della pubblica amministrazione, in ossequio ai principi sanciti dall'articolo 15 dello Statuto della Regione siciliana ed in attuazione della legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, le province regionali, costituite ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986 n. 9 e della legge regionale 12 agosto 1989 n. 17, assumono la denominazione di 'liberi consorzi di comuni' di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani. L'ente consortile ha personalità giuridica ed è pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n° 165 e successive modificazioni."</p>	Micciché  (a) (79)	
1.16	Al comma 1, sostituire le parole "l'erogazione" con "esercizio".	D'Asero Alongi Cascio F. Fontana Germanà Vinciullo (a) (103)	

## Testo del disegno di Legge

### ARTICOLO 1

#### *Liberi consorzi comunali*

1. Al fine di razionalizzare l'erogazione dei servizi al cittadino e di conseguire riduzioni dei costi della pubblica amministrazione, in ossequio ai principi sanciti dall'articolo 15 dello Statuto della Regione siciliana ed in attuazione della legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, le province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, costituite ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e della legge regionale 12 agosto 1989, n. 17, assumono la denominazione di 'liberi consorzi comunali'. L'ente consortile ha personalità giuridica.
2. Ciascun libero consorzio comunale è composto dai comuni appartenenti alla corrispondente provincia regionale, fatta eccezione per i comuni di Palermo, Catania e Messina, istituiti in Città metropolitane ai sensi dell'articolo 7.
3. I liberi consorzi comunali continuano ad esercitare le funzioni già attribuite alle province regionali. I liberi consorzi continuano ad utilizzare le risorse finanziarie, materiali e umane già di spettanza delle corrispondenti province regionali. I liberi consorzi si avvalgono delle sedi già in uso alle corrispondenti province regionali.
4. Al personale dei liberi consorzi comunali è attribuito lo status giuridico-economico già in godimento presso le province regionali, che continuerà ad essere disciplinato dal CCNL del comparto enti locali, individuato nell'articolo 9 del CCQN dell'11 giugno 2007.

<b>Emd N.</b>	<b>TESTO DELL'EMENDAMENTO</b>	<b>FIRMATARI</b>	<b>ESITO</b>
1.17	Al comma 1, il periodo da "in ossequio" sino a "personalità giuridica" è così sostituito: "ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale della Regione Siciliana, per l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta sono istituiti i Liberi Consorzi di Comuni e le Città Metropolitane di cui alla legge regionale 27 marzo 2013, n. 7. Gli stessi sono composti sulla base delle peculiarità culturali e sociali del territorio e delle sue specifiche caratteristiche economiche. Ogni singolo comune aderisce o alla Città metropolitana oppure ad un Libero Consorzio di Comuni."	Cordaro Grasso Clemente Lantieri  (a) (89)	
1.35	Al comma 1 dell'art. 1 la parola "Agrigento" è soppressa.	Formica Ioppolo Musumeci  (a) (137)	
1.36	Al comma 1 dell'art. 1 la parola "Caltanissetta" è soppressa.	Formica Ioppolo Musumeci  (a) (138)	
1.37 1.48	Al comma 1 dell'art. 1 la parola "Catania" è soppressa.	Formica Ioppolo Musumeci  (a) (140)	
1.38	Al comma 1 dell'art. 1 la parola "Enna" è soppressa.	Formica Ioppolo Musumeci  (a) (142)	
1.40	Al comma 1 dell'art. 1 la parola "Messina" è soppressa.	Formica Ioppolo Musumeci  (a) (144)	
1.47 1.43	Al comma 1 dell'art. 1 la parola "Palermo" è soppressa.	Formica Ioppolo Musumeci  (a) (160)	
1.39	Al comma 1 dell'art. 1 la parola "Ragusa" è soppressa.	Formica Ioppolo Musumeci  (a) (147)	
1.41	Al comma 1 dell'art. 1 la parola "Siracusa" è soppressa.	Formica Ioppolo Musumeci  (a) (150)	
1.42	Al comma 1 dell'art. 1 la parola "Trapani" è soppressa.	Formica Ioppolo Musumeci  (a) (152)	

## Testo del disegno di Legge

### ARTICOLO 1

#### *Liberi consorzi comunali*

1. Al fine di razionalizzare l'erogazione dei servizi al cittadino e di conseguire riduzioni dei costi della pubblica amministrazione, in ossequio ai principi sanciti dall'articolo 15 dello Statuto della Regione siciliana ed in attuazione della legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, le province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, costituite ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e della legge regionale 12 agosto 1989, n. 17, assumono la denominazione di 'liberi consorzi comunali'. L'ente consortile ha personalità giuridica.
2. Ciascun libero consorzio comunale è composto dai comuni appartenenti alla corrispondente provincia regionale, fatta eccezione per i comuni di Palermo, Catania e Messina, istituiti in Città metropolitane ai sensi dell'articolo 7.
3. I liberi consorzi comunali continuano ad esercitare le funzioni già attribuite alle province regionali. I liberi consorzi continuano ad utilizzare le risorse finanziarie, materiali e umane già di spettanza delle corrispondenti province regionali. I liberi consorzi si avvalgono delle sedi già in uso alle corrispondenti province regionali.
4. Al personale dei liberi consorzi comunali è attribuito lo status giuridico-economico già in godimento presso le province regionali, che continuerà ad essere disciplinato dal CCNL del comparto enti locali, individuato nell'articolo 9 del CCQN dell'11 giugno 2007.

Emd N.	TESTO DELL'EMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
1.15	Al comma 1 sostituire le parole "costituite ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e della legge regionale 12 agosto 1989, n. 17, assumono la denominazione di 'liberi consorzi comunali'. L'ente consortile ha personalità giuridica." con "sono soppresse e sono costituiti i 'liberi consorzi comunali' e le aree metropolitane di Palermo e Catania' secondo le previsioni della presente legge e , per quanto con essa compatibili, ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986, n.9 e della legge regionale 12 agosto 1989, n.17".	D'Asero Alongi Cascio F. Fontana Germanà Vinciullo  (a) (104)	
1.5	Al comma 1 sostituire le parole "assumono la denominazione di liberi consorzi di comuni" con "sono soppresse, la Regione istituisce i Liberi Consorzi tra comuni"	Arancio Federico D'Agostino Venturino (a) (16)	
1.45 1.46	Al comma 1 dell'art. 1 le parole "liberi consorzi comunali" sono sostituite dalle parole "Province siciliane".	Formica Ioppolo Musumeci  (a) (157)	
1.29 I parte	Al comma 1 dell'articolo 1 le parole "L'ente consortile ha personalità giuridica." sono sostituite dalle parole "i liberi consorzi comunali hanno personalità giuridica di diritto pubblico."	Cracolici   (a) (116)	
1.4	Alla fine del comma 1, dopo le parole "L'ente consortile ha personalità giuridica" aggiungere "ed autonomia amministrativa e finanziaria".	Raia (a) (14)	
1.61	Aggiungere i seguenti commi: "Art. - 2 ter. Lo Statuto individua le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. Lo tesso è approvato dall'Assemblea di cui al successivo art. 3 a maggioranza assoluta dei componenti. Al fine di determinare l'incremento dei livelli di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, i liberi consorzi, possono esercitare in forma associata funzioni e servizi dei Comuni che vi appartengono. L'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, che deve risultare da apposito piano da approvare con deliberazione dei consigli comunali con il voto dei 2/3 degli aventi diritti al voto ed entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente Legge, è svolto utilizzando le risorse finanziarie, materiali e umane già di spettanza dei comuni e costituisce elemento premiale per l'attribuzione di risorse finanziarie. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, con decreto dell'Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica sono fissati i criteri sulla base dei quali saranno definiti i servizi e le funzioni oggetto di accorpamento.	Di Giacinto Malafarina Barbagallo Vullo Oddo Dipasquale Coltraro Anselmo Sammartino Tamajo Currenti Rinaldi Lo Giudice Alloro (a) (270)	
1.67	Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1 bis. I liberi consorzi di comuni sono enti territoriali di area vasta che esercitano le funzioni stabilite dalla presente legge".	Barbagallo Alloro Rinaldi (a) (377)	
1.9	Il comma 2 è soppresso.	Vinciullo Germanà Fontana Alongi (a) (19)	
1.32	Il comma 2 è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci  (a) (131)	

## Testo del disegno di Legge

### ARTICOLO 1

#### *Liberi consorzi comunali*

1. Al fine di razionalizzare l'erogazione dei servizi al cittadino e di conseguire riduzioni dei costi della pubblica amministrazione, in ossequio ai principi sanciti dall'articolo 15 dello Statuto della Regione siciliana ed in attuazione della legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, le province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, costituite ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e della legge regionale 12 agosto 1989, n. 17, assumono la denominazione di 'liberi consorzi comunali'. L'ente consortile ha personalità giuridica.

2. Ciascun libero consorzio comunale è composto dai comuni appartenenti alla corrispondente provincia regionale, fatta eccezione per i comuni di Palermo, Catania e Messina, istituiti in Città metropolitane ai sensi dell'articolo 7.

3. I liberi consorzi comunali continuano ad esercitare le funzioni già attribuite alle province regionali. I liberi consorzi continuano ad utilizzare le risorse finanziarie, materiali e umane già di spettanza delle corrispondenti province regionali. I liberi consorzi si avvalgono delle sedi già in uso alle corrispondenti province regionali.

4. Al personale dei liberi consorzi comunali è attribuito lo status giuridico-economico già in godimento presso le province regionali, che continuerà ad essere disciplinato dal CCNL del comparto enti locali, individuato nell'articolo 9 del CCQN dell'11 giugno 2007.

Emd N.	TESTO DELL'EMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
1.6	Il comma 2 è così sostituito: "I comuni, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, aderiscono volontariamente al libero consorzio e la relativa adesione deve essere ratificata dal consiglio comunale. La popolazione dei liberi consorzi non può essere inferiore alla soglia dei 150.000 abitanti e superiore ai 500.000 abitanti. Il comune con il maggior numero di abitanti assumerà il ruolo di capofila di ciascun libero consorzio".	Arancio Federico Venturino D'Agostino  (a) (17)	
1.18	Il comma 2 e' così sostituito: "Ciascun libero consorzio e' composto da Comuni limitrofi tra essi in guisa da assicurare omogeneità e continuità territoriale e sociale per una massa critica demografica non inferiore a 150.000 (centocinquantamila) residenti. Le aree metropolitane di Palermo e Catania sono determinate si sensi del successivo art. 7. Nessun Comune inferiore al suddetto limite di 150.000 (centocinquantamila) residenti può rimanere escluso da una delle previste nuove realtà istituzionali. I Comuni interamente ricompresi nelle Piccole Isole possono determinarsi ad aderire a liberi consorzi di comuni o aree metropolitane purché questi ricomprendano porti stabilmente collegati con le stesse."	D'Asero Alongi Cascio F. Fontana Germanà Vinciullo  (a) (105)	
1.22	Al comma 2, le parole da "Ciascun" sino a "regionale" sono così sostituite: "I comuni per aderire ad un libero consorzio dovranno trovarsi in un'area territoriale contigua e la popolazione del libero consorzio non può essere inferiore alla soglia dei 150.000 abitanti."	Cordaro Grasso Clemente Lantieri (a) (90)	
1.29 Il parte	Al comma 2 dell'articolo 1 le parole "Ciascun libero consorzio comunale" sono sostituite dalle parole "Ciascuno dei nove liberi consorzi comunali di cui al comma 1".	Cracolici   (a) (116)	
1.66	Al comma 2 le parole da "fatta eccezione" a "articolo 7" sono soppresse.	Assenza Falcone Pogliese Milazzo G. Figuccia (a) (356)	
1.47	Al comma 2 sopprimere la parola "Palermo".	Formica Ioppolo Musumeci  (a) (160)	
1.21	Al comma 2 sopprimere le parole "Palermo" e "Messina".	Barbagallo Alloro (a) (85)	
1.19	Al comma 2 sopprimere le parole "Catania" e "Messina".	Barbagallo Alloro (a) (83)	
1.48	Al comma 2 sopprimere la parola "Catania".	Formica Ioppolo Musumeci  (a) (162)	
1.20	Al comma 2 sopprimere la parola "Messina".	Barbagallo Alloro (a) (84)	
1.49	Al comma 2 sopprimere la parola "Messina".	Formica Ioppolo Musumeci  (a) (164)	

## Testo del disegno di Legge

### ARTICOLO 1

#### *Liberi consorzi comunali*

1. Al fine di razionalizzare l'erogazione dei servizi al cittadino e di conseguire riduzioni dei costi della pubblica amministrazione, in ossequio ai principi sanciti dall'articolo 15 dello Statuto della Regione siciliana ed in attuazione della legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, le province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, costituite ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e della legge regionale 12 agosto 1989, n. 17, assumono la denominazione di 'liberi consorzi comunali'. L'ente consortile ha personalità giuridica.
2. Ciascun libero consorzio comunale è composto dai comuni appartenenti alla corrispondente provincia regionale, fatta eccezione per i comuni di Palermo, Catania e Messina, istituiti in Città metropolitane ai sensi dell'articolo 7.
3. I liberi consorzi comunali continuano ad esercitare le funzioni già attribuite alle province regionali. I liberi consorzi continuano ad utilizzare le risorse finanziarie, materiali e umane già di spettanza delle corrispondenti province regionali. I liberi consorzi si avvalgono delle sedi già in uso alle corrispondenti province regionali.
4. Al personale dei liberi consorzi comunali è attribuito lo status giuridico-economico già in godimento presso le province regionali, che continuerà ad essere disciplinato dal CCNL del comparto enti locali, individuato nell'articolo 9 del CCQN dell'11 giugno 2007.



Emd N.	TESTO DELL'EMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
1.57	Al comma 2 dopo la parola "Messina" aggiungere la frase "Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani".	Formica Ioppolo Musumeci  (a) (178)	
1.50	Al comma 2 dopo la parola la parola "Messina" aggiungere la parola "Agrigento".	Formica Ioppolo Musumeci  (a) (167)	
1.53	Al comma 2 dopo la parola la parola "Messina" aggiungere la parola "Caltanissetta"	Formica Ioppolo Musumeci  (a) (169)	
1.51	Al comma 2 dopo la parola la parola "Messina" aggiungere la parola "Enna".	Formica Ioppolo Musumeci  (a) (171)	
1.52	Al comma 2 dopo la parola la parola "Messina" aggiungere la parola "Ragusa"	Formica Ioppolo Musumeci  (a) (173)	
1.54 1.55	Al comma 2 dopo la parola la parola "Messina" aggiungere la parola "Siracusa"	Formica Ioppolo Musumeci  (a) (175)	
1.56	Al comma 2 dopo la parola la parola "Messina" aggiungere la parola "Trapani"	Formica Ioppolo Musumeci  (a) (177)	
1.64	Al comma 1 aggiungere il seguente: "I comuni facenti parti dei liberi consorzi sono titolari delle funzioni amministrative proprie conferite dallo Stato, dalla Regione e disciplinate dallo Statuto comunale e l'eventuale esercizio associato con gli altri comuni dei liberi consorzi deve essere deliberato da Consiglio Comunale."	Panepinto Laccoto Gucciardi Alloro (a) (340)	
1.10	Il comma 3 è soppresso.	Vinciullo Germanà Fontana Alongi (a) (20)	
1.33	Il comma 3 è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci  (a) (133)	
1.23	Il comma 3 è così sostituito: "1. I liberi consorzi di comuni e le aree metropolitane, accorpando i relativi uffici comunali, continuano ad esercitare per i territori di loro competenza le funzioni già attribuite alle sopresse province regionali, nonché tutte le funzioni in materia di programmazione e controllo territoriale, di servizi obbligatori per funzioni fondamentali. In forma integrata intercomunale, anche per porzioni di territorio del consorzio, potrà essere svolto ogni altro servizio già di competenza dei singoli comuni, espressamente prevedendone specificità e tipologie nei rispettivi statuti, anche con successive delibere."	D'Asero Alongi Cascio F. Fontana Germanà Vinciullo  (a) (106)	

## Testo del disegno di Legge

### **ARTICOLO 1**

#### *Liberi consorzi comunali*

1. Al fine di razionalizzare l'erogazione dei servizi al cittadino e di conseguire riduzioni dei costi della pubblica amministrazione, in ossequio ai principi sanciti dall'articolo 15 dello Statuto della Regione siciliana ed in attuazione della legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, le province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, costituite ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e della legge regionale 12 agosto 1989, n. 17, assumono la denominazione di 'liberi consorzi comunali'. L'ente consortile ha personalità giuridica.
2. Ciascun libero consorzio comunale è composto dai comuni appartenenti alla corrispondente provincia regionale, fatta eccezione per i comuni di Palermo, Catania e Messina, istituiti in Città metropolitane ai sensi dell'articolo 7.
3. I liberi consorzi comunali continuano ad esercitare le funzioni già attribuite alle province regionali. I liberi consorzi continuano ad utilizzare le risorse finanziarie, materiali e umane già di spettanza delle corrispondenti province regionali. I liberi consorzi si avvalgono delle sedi già in uso alle corrispondenti province regionali.
4. Al personale dei liberi consorzi comunali è attribuito lo status giuridico-economico già in godimento presso le province regionali, che continuerà ad essere disciplinato dal CCNL del comparto enti locali, individuato nell'articolo 9 del CCQN dell'11 giugno 2007.

Emd N.	TESTO DELL'EMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
1.1	Il comma 3 è così sostituito: "3. I liberi consorzi di comuni continuano ad esercitare le funzioni già attribuite alle province regionali. I liberi consorzi continuano ad utilizzare le risorse finanziarie, materiali e umane già di spettanza delle corrispondenti province regionali. Queste ultime saranno utilizzate salvaguardando le posizioni giuridiche ed economiche acquisite. E' riconosciuta e garantita la ricongiunzione dei servizi ai fini dell'indennità di anzianità e del trattamento integrativo di previdenza, che vengono trasferite alle gestioni previdenziali di destinazione del personale stesso. Si intendono recepite ad ogni effetto le eventuali normative regolamentari a suo tempo approvate dalle corrispondenti province regionali che disciplinano lo status delle risorse umane. I liberi consorzi si avvalgono delle sedi già in uso alle corrispondenti province regionali."	Raia  (a) (12)	
1.28	Il comma 3 è così sostituito: "I liberi consorzi comunali continuano ad esercitare le funzioni già attribuite alle province regionali. I liberi consorzi continuano ad utilizzare le risorse finanziarie, materiali e umane incluse le società partecipate al cento per cento di spettanza delle corrispondenti province regionali. I liberi consorzi si avvalgono delle sedi già in uso delle corrispondenti province regionali".	Lo Sciuoto DiMauro Greco Fiorenza Federico Lombardo (a)	
1.29 III parte	Al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche: a) inserire all'inizio le parole "Nelle more dell'approvazione della legge di cui all'articolo 10,;" b) inserire dopo il primo periodo le parole "I liberi consorzi di Palermo, Catania e Messina continuano ad esercitare le funzioni già attribuite alle province regionali anche con riferimento al territorio delle rispettive Città metropolitane."	Cracolici  (a) (116)	
1.58	Al comma 3 dell'art. 1 la frase "I liberi consorzi di comuni continuano ad esercitare" viene sostituita dalla frase "i liberi consorzi di comuni non potranno esercitare"	Formica Ioppolo Musumeci  (a) (180)	
1.62	Al comma 3, sostituire le parole "I liberi consorzi continuano ad utilizzare le risorse finanziarie, materiali e umane già di spettanza delle corrispondenti province regionali" con le parole "Le imposte e i tributi provinciali, le risorse finanziarie, materiali e umane già di spettanza delle corrispondenti Province Regionali vengono trasferiti ai liberi consorzi comunali".	Alongi Fontana Germanà Vinciullo  (a) (237)	
1.59	Al comma 3 dell'art. 1 la frase "I liberi consorzi continuano ad utilizzare" viene sostituita dalla frase "I liberi consorzi non potranno utilizzare"	Formica Ioppolo Musumeci  (a) (182)	
1.24	Al comma 3, dopo le parole "delle corrispondenti province regionali", aggiungere le parole ", continuando ad avvalersi del personale titolare di rapporti di lavoro all'entrata in vigore della presente legge e antecedenti al 31 dicembre 2009 che prosegue nelle forme contrattuali previste fino alla loro naturale scadenza a salvaguardia dei livelli occupazionali e della continuità dei servizi."	Malafarina Di Giacinto  (a) (107)	
1.2	Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: "3bis: I liberi consorzi e le città metropolitane continueranno ad avvalersi del segretario generale di fascia A (enti metropolitani) secondo la disciplina di cui agli articoli da 97 a 101 del decreto legislativo 267/ 2000. In fase di prima applicazione le funzioni sono svolte da segretario generale attualmente in servizio presso l'ente che mantiene le funzioni, le competenze e lo status giuridico ed economico in godimento."	Raia  (a) (13)	

## Testo del disegno di Legge

### ARTICOLO 1

#### *Liberi consorzi comunali*

1. Al fine di razionalizzare l'erogazione dei servizi al cittadino e di conseguire riduzioni dei costi della pubblica amministrazione, in ossequio ai principi sanciti dall'articolo 15 dello Statuto della Regione siciliana ed in attuazione della legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, le province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, costituite ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e della legge regionale 12 agosto 1989, n. 17, assumono la denominazione di 'liberi consorzi comunali'. L'ente consortile ha personalità giuridica.
2. Ciascun libero consorzio comunale è composto dai comuni appartenenti alla corrispondente provincia regionale, fatta eccezione per i comuni di Palermo, Catania e Messina, istituiti in Città metropolitane ai sensi dell'articolo 7.
3. I liberi consorzi comunali continuano ad esercitare le funzioni già attribuite alle province regionali. I liberi consorzi continuano ad utilizzare le risorse finanziarie, materiali e umane già di spettanza delle corrispondenti province regionali. I liberi consorzi si avvalgono delle sedi già in uso alle corrispondenti province regionali.
4. Al personale dei liberi consorzi comunali è attribuito lo status giuridico-economico già in godimento presso le province regionali, che continuerà ad essere disciplinato dal CCNL del comparto enti locali, individuato nell'articolo 9 del CCQN dell'11 giugno 2007.

Emd N.	TESTO DELL'EMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
1.7	Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: "3 bis. I Liberi Consorzi e le città metropolitane continueranno ad avvalersi del segretario generale di fascia A (Enti Metropolitan) secondo la disciplina di cui agli artt. Da 97 a 101 del decreto legislativo 267/2000. In fase di prima applicazione le funzioni sono svolte dal segretario generale attualmente in servizio presso l'Ente che mantiene le funzioni, le competenze e lo stato giuridico ed economico in godimento".	Panepinto Cracolici Alloro Gucciardi  (a) (18)	
1.12	Il comma 4 è soppresso.	Vinciullo Germanà Fontana Alongi (a) (22)	
1.34	Il comma 4 è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci  (a) (135)	
1.29 IV parte	Al comma 4 le parole "è attribuito" sono sostituite dalle parole "è confermato" e le parole da ", che continuerà" sino alla fine sono soppresse.	Cracolici   (a) (116)	
1.44	Il comma 4 è sostituito "Al personale dei liberi consorzi è attribuito lo stesso trattamento giuridico - economico già in godimento presso le province regionali, che continuerà ad essere disciplinato dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regione Autonomie Locali"	Venturino   (a) (154)	
1.60	Al comma 4, dopo le parole : "1 giugno 2007" aggiungere le seguenti: "nelle ipotesi di eventuali mobilità del personale, i provvedimenti devono essere adottati sentite le organizzazioni sindacali di categoria."	Alongi Fontana Germanà Vinciullo  (a) (349)	
1.25	Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: "5. Al fine di evitare situazioni di esubero di personale nei liberi Consorzi, nonché per garantire l'adeguata utilizzazione del personale negli stessi, il personale delle attuali Province Regionali può transitare alla Regione, alla città metropolitana, nonché ai comuni, in relazione al trasferimento di funzioni e competenze. "	Lupo   (a) (82)	
1.3	Aggiungere il seguente comma: "5. I liberi consorzi di comuni e le città metropolitane subentrano nei contratti di servizio, già stipulati dalle Province regionali con le società partecipate a capitale interamente pubblico, fino alla naturale scadenza degli stessi. Al personale delle società che erogano servizi strumentali è attribuito lo status giuridico ed economico in godimento presso la società di appartenenza."	Raia   (a) (11)	

**VOTAZIONE FINALE DELL'ARTICOLO:**

Approvato

Approvato con emendamenti

Non Approvato

## Testo del disegno di Legge

### ARTICOLO 2

#### *Adesione ad altro libero consorzio comunale*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni appartenenti ad un libero consorzio, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei componenti, possono aderire ad altro libero consorzio che abbia continuità territoriale con il comune interessato.
2. Non è ammessa l'adesione di un comune ad altro libero consorzio qualora, per effetto del distacco, la popolazione del libero consorzio di provenienza subisca una riduzione in misura superiore al venti per cento rispetto alla popolazione dello stesso libero consorzio quale risultante dai dati dell'ultimo censimento ufficiale.
3. La delibera del consiglio comunale è trasmessa all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo. Accertata la sussistenza dei predetti requisiti, l'Assessorato forma un elenco delle delibere pervenute, ordinate secondo la data di ricevimento, che è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana e sul sito istituzionale. In caso di ricevimento nello stesso giorno, precede nell'elenco la delibera del comune più popoloso.
4. Decorso il termine di cui al comma 1, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge di modifica dei territori dei liberi consorzi ai sensi del presente articolo, sulla base delle delibere per le quali sia stata accertata la conformità alle disposizioni di legge. Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, si tiene conto dell'ordine delle delibere quale risultante dall'elenco di cui al comma 3.
5. Il disegno di legge di cui al comma 4 prevede, altresì, le modifiche dei territori dei liberi consorzi comunali conseguenti all'eventuale adesione di comuni alle Città metropolitane ai sensi dell'articolo 9.



## Testo del disegno di Legge

### ARTICOLO 2

#### *Adesione ad altro libero consorzio comunale*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni appartenenti ad un libero consorzio, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei componenti, possono aderire ad altro libero consorzio che abbia continuità territoriale con il comune interessato.
2. Non è ammessa l'adesione di un comune ad altro libero consorzio qualora, per effetto del distacco, la popolazione del libero consorzio di provenienza subisca una riduzione in misura superiore al venti per cento rispetto alla popolazione dello stesso libero consorzio quale risultante dai dati dell'ultimo censimento ufficiale.
3. La delibera del consiglio comunale è trasmessa all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo. Accertata la sussistenza dei predetti requisiti, l'Assessorato forma un elenco delle delibere pervenute, ordinate secondo la data di ricevimento, che è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana e sul sito istituzionale. In caso di ricevimento nello stesso giorno, precede nell'elenco la delibera del comune più popoloso.
4. Decorso il termine di cui al comma 1, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge di modifica dei territori dei liberi consorzi ai sensi del presente articolo, sulla base delle delibere per le quali sia stata accertata la conformità alle disposizioni di legge. Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, si tiene conto dell'ordine delle delibere quale risultante dall'elenco di cui al comma 3.
5. Il disegno di legge di cui al comma 4 prevede, altresì, le modifiche dei territori dei liberi consorzi comunali conseguenti all'eventuale adesione di comuni alle Città metropolitane ai sensi dell'articolo 9.



Emd N.	TESTO DELL'EMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
	<p>nella assumenda delibera ai Consigli Comunali eventualmente inadempienti entro quindici giorni dalla scadenza del superiore termine.</p> <p>2. Scaduti definitivamente i termini di cui al comma 1, il Governo Regionale prende atto delle intervenute delibere, ne verifica la coerenza ai superiori principi ed indirizzi e proclama ufficialmente costituiti i 'liberi consorzi di comuni' e le 'aree metropolitane di Palermo e di Catania' pubblicando sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana la loro composizione e trasmettendone ufficiale comunicazione al Parlamento ed al Governo Nazionali.</p> <p>3. Nel medesimo provvedimento il Governo Regionale insedia l'Assemblea dei Sindaci del libero consorzio di comuni e delle aree metropolitane in forma provvisoria assegnando loro un termine non superiore ai tre mesi per la redazione dei rispettivi Statuti.</p> <p>L'Assemblea e' presieduta dal Sindaco del preesistente comune capoluogo, o in mancanza dal Sindaco del comune aderente con il maggior numero di abitanti, il Commissario Straordinario ne fa parte quale delegato del Governo Regionale con diritto di voto.</p> <p>4. L'Assemblea si avvale di un ufficio composto dai segretari comunali dei comuni aderenti."</p>	(a) (108)	
2.1 I parte	Il comma 1 è soppresso.	Rinaldi Barbagallo (a) (5)	
2.16	Il comma 1 è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci (a) (187)	
2.3	Il comma 1 è soppresso.	Vinciullo Germanà Fontana Alongi (a) (24)	
2.25	Al comma 1 il numero "sei" è modificato con il numero "dodici"	Formica Ioppolo Musumeci (a) (207 bis)	
2.28	Al comma 1 il numero "sei" è modificato con il numero "undici"	Formica Ioppolo Musumeci (a) (207)	
2.24	Al comma 1 il numero "sei" è modificato con il numero "dieci"	Formica Ioppolo Musumeci (a) (204 bis)	
2.23	Al comma 1 il numero "sei" è modificato con il numero "nove"	Formica Ioppolo Musumeci (a) (203)	
2.22	Al comma 1 il numero "sei" è modificato con il numero "otto"	Formica Ioppolo Musumeci (a) (200)	
2.21	Al comma 1 il numero "sei" è modificato con il numero "sette"	Formica Ioppolo Musumeci	

## Testo del disegno di Legge

### ARTICOLO 2

#### *Adesione ad altro libero consorzio comunale*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni appartenenti ad un libero consorzio, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei componenti, possono aderire ad altro libero consorzio che abbia continuità territoriale con il comune interessato.
2. Non è ammessa l'adesione di un comune ad altro libero consorzio qualora, per effetto del distacco, la popolazione del libero consorzio di provenienza subisca una riduzione in misura superiore al venti per cento rispetto alla popolazione dello stesso libero consorzio quale risultante dai dati dell'ultimo censimento ufficiale.
3. La delibera del consiglio comunale è trasmessa all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo. Accertata la sussistenza dei predetti requisiti, l'Assessorato forma un elenco delle delibere pervenute, ordinate secondo la data di ricevimento, che è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana e sul sito istituzionale. In caso di ricevimento nello stesso giorno, precede nell'elenco la delibera del comune più popoloso.
4. Decorso il termine di cui al comma 1, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge di modifica dei territori dei liberi consorzi ai sensi del presente articolo, sulla base delle delibere per le quali sia stata accertata la conformità alle disposizioni di legge. Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, si tiene conto dell'ordine delle delibere quale risultante dall'elenco di cui al comma 3.
5. Il disegno di legge di cui al comma 4 prevede, altresì, le modifiche dei territori dei liberi consorzi comunali conseguenti all'eventuale adesione di comuni alle Città metropolitane ai sensi dell'articolo 9.

Emd N.	TESTO DELL'EMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
		(a) (198)	
2.26	Al comma 1 dell'art. 2, il numero "sei" è modificato con il numero "cinque".	Formica Ioppolo Musumeci  (a) (209)	
2.27	Al comma 1 il numero "sei" è modificato con il numero "quattro"	Formica Ioppolo Musumeci  (a) (212)	
2.9	Al comma 1 la parola "assoluta" è sostituita con "dei due terzi".	Cordaro Grasso Clemente Lantieri Cimino (a) (93)	
2.14	Al comma 1 sostituire la frase "a maggioranza assoluta dei componenti", con la seguente "con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti".	Venturino  (a) (158)	
2.30 2.29	Al comma 1 la frase "maggioranza assoluta è sostituita dalla frase "maggioranza relativa"	Formica Ioppolo Musumeci (a) (215)	
2.63	Alla fine del comma 1 aggiungere le seguenti parole "Tale decisione è subordinata all'esito favorevole di un referendum popolare tra gli iscritti alle liste elettorali del comune entro il successivo termine di mesi sei".	Assenza Falcone Pogliese Milazzo G. Figuccia (a) (358)	
2.4	Il comma 2 è soppresso.	Vinciullo Germanà Fontana Alongi (a) (25)	
2.10	Il comma 2 è soppresso.	Cordaro Grasso Clemente Lantieri Cimino (a) (91)	
2.17	Il comma 2 è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci  (a) (189)	
2.48	Il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. I liberi consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 1 permangono indipendentemente dall'adesione ad altro libero consorzio da parte di propri comuni previsto dal precedente comma 1."	Alloro  (a) (350)	
2.34	Al comma 2 dell'art. 2, la frase "venti per cento" è sostituita dalla frase "quaranta per cento"	Formica Ioppolo Musumeci  (a) (219)	
2.33	Al comma 2 dell'art. 2, la frase "venti per cento" è sostituita dalla frase "trentacinque per cento"	Formica Ioppolo Musumeci	

## Testo del disegno di Legge

### ARTICOLO 2

#### *Adesione ad altro libero consorzio comunale*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni appartenenti ad un libero consorzio, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei componenti, possono aderire ad altro libero consorzio che abbia continuità territoriale con il comune interessato.
2. Non è ammessa l'adesione di un comune ad altro libero consorzio qualora, per effetto del distacco, la popolazione del libero consorzio di provenienza subisca una riduzione in misura superiore al venti per cento rispetto alla popolazione dello stesso libero consorzio quale risultante dai dati dell'ultimo censimento ufficiale.
3. La delibera del consiglio comunale è trasmessa all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo. Accertata la sussistenza dei predetti requisiti, l'Assessorato forma un elenco delle delibere pervenute, ordinate secondo la data di ricevimento, che è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana e sul sito istituzionale. In caso di ricevimento nello stesso giorno, precede nell'elenco la delibera del comune più popoloso.
4. Decorso il termine di cui al comma 1, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge di modifica dei territori dei liberi consorzi ai sensi del presente articolo, sulla base delle delibere per le quali sia stata accertata la conformità alle disposizioni di legge. Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, si tiene conto dell'ordine delle delibere quale risultante dall'elenco di cui al comma 3.
5. Il disegno di legge di cui al comma 4 prevede, altresì, le modifiche dei territori dei liberi consorzi comunali conseguenti all'eventuale adesione di comuni alle Città metropolitane ai sensi dell'articolo 9.

Emd N.	TESTO DELL'EMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
		(a) (218)	
2.32	Al comma 2 dell'art. 2, la frase "venti per cento" è sostituita dalla frase "trenta per cento"	Formica Ioppolo Musumeci  (a) (217)	
2.31	Al comma 2 dell'art. 2, la frase "venti per cento" è sostituita dalla frase "venticinque per cento"	Formica Ioppolo Musumeci  (a) (216)	
2.1 II parte	Al comma 2 sostituire la parola "venti" con "dieci" e dopo le parole "ultimo censimento ufficiale" aggiungere "nonché dell'eventuale adesione di comuni alle città metropolitane ai sensi dell'art. 8"	Rinaldi Barbagallo  (a) (5)	
2.40	Al comma 2 dell'art. 2, la frase "venti per cento" è sostituita dalla frase "dieci per cento"	Formica Ioppolo Musumeci  (a) (231)	
2.39	Al comma 2 dell'art. 2, la frase "venti per cento" è sostituita dalla frase "quindici per cento"	Formica Ioppolo Musumeci  (a) (229)	
2.28	Al comma 2 dell'art. 2, la frase "venti per cento" è sostituita dalla frase "sedici per cento"	Formica Ioppolo Musumeci  (a) (225)	
2.37	Al comma 2 dell'art. 2, la frase "venti per cento" è sostituita dalla frase "diciassette per cento"	Formica Ioppolo Musumeci  (a) (223)	
2.36	Al comma 2 dell'art. 2, la frase "venti per cento" è sostituita dalla frase "diciotto per cento"	Formica Ioppolo Musumeci  (a) (221)	
2.35	Al comma 2 dell'art. 2, la frase "venti per cento" è sostituita dalla frase "diciannove per cento"	Formica Ioppolo Musumeci  (a) (220)	
2.2	Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2 bis. Nuovi liberi consorzi potranno formarsi sulla base del limite minimo dei 100 mila abitanti e della continuità territoriale tra Comuni".	Forzese  (a) (43)	
2.5	Il comma 3 è soppresso.	Vinciullo Germanà Fontana Alongi  (a) (26)	
2.18	Il comma 3 è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci  (a) (190)	
2.64	Al comma 3, dopo le parole "la delibera del consiglio comunale" aggiungere le parole "dopo la approvazione del referendum popolare".	Assenza Falcone Pogliese	

## Testo del disegno di Legge

### ARTICOLO 2

#### *Adesione ad altro libero consorzio comunale*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni appartenenti ad un libero consorzio, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei componenti, possono aderire ad altro libero consorzio che abbia continuità territoriale con il comune interessato.
2. Non è ammessa l'adesione di un comune ad altro libero consorzio qualora, per effetto del distacco, la popolazione del libero consorzio di provenienza subisca una riduzione in misura superiore al venti per cento rispetto alla popolazione dello stesso libero consorzio quale risultante dai dati dell'ultimo censimento ufficiale.
3. La delibera del consiglio comunale è trasmessa all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo. Accertata la sussistenza dei predetti requisiti, l'Assessorato forma un elenco delle delibere pervenute, ordinate secondo la data di ricevimento, che è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana e sul sito istituzionale. In caso di ricevimento nello stesso giorno, precede nell'elenco la delibera del comune più popoloso.
4. Decorso il termine di cui al comma 1, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge di modifica dei territori dei liberi consorzi ai sensi del presente articolo, sulla base delle delibere per le quali sia stata accertata la conformità alle disposizioni di legge. Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, si tiene conto dell'ordine delle delibere quale risultante dall'elenco di cui al comma 3.
5. Il disegno di legge di cui al comma 4 prevede, altresì, le modifiche dei territori dei liberi consorzi comunali conseguenti all'eventuale adesione di comuni alle Città metropolitane ai sensi dell'articolo 9.

Emd N.	TESTO DELL'EMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
		Milazzo G. Figuccia (a) (359)	
2.45	Al comma 3, dopo la frase "è trasmessa" aggiungere la frase "entro 120 giorni"	Formica Ioppolo Musumeci  (a) (250)	
2.44	Al comma 3, dopo la frase "è trasmessa" aggiungere la frase "entro 100 giorni"	Formica Ioppolo Musumeci  (a) (235)	
2.43	Al comma 3, dopo la frase "è trasmessa" aggiungere la frase "entro 90 giorni"	Formica Ioppolo Musumeci  (a) (247)	
2.42	Al comma 3, dopo la frase "è trasmessa" aggiungere la frase "entro 60 giorni"	Formica Ioppolo Musumeci  (a) (244)	
2.60	Al comma 3, dopo la frase "è trasmessa" aggiungere la frase "entro 55 giorni"	Formica Ioppolo Musumeci  (a) (241)	
2.59	Al comma 3, dopo la frase "è trasmessa" aggiungere la frase "entro 50 giorni"	Formica Ioppolo Musumeci  (a) (238)	
2.41	Al comma 3, dopo la frase "è trasmessa" aggiungere la frase "entro 45 giorni"	Formica Ioppolo Musumeci  (a) (248)	
2.6	Il comma 4 è soppresso.	Vinciullo Germanà Fontana Alongi (a) (27)	
2.19	Il comma 4 è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci  (a) (193)	
2.58	Al comma 4, dopo la frase "presenta all'Assemblea regionale" aggiungere "entro 120 giorni".	Formica Ioppolo Musumeci  (a) (279)	
2.57	Al comma 4, dopo la frase "presenta all'Assemblea regionale" aggiungere "entro 100 giorni".	Formica Ioppolo Musumeci  (a) (276)	
2.56	Al comma 4, dopo la frase "presenta all'Assemblea regionale" aggiungere "entro 90 giorni".	Formica Ioppolo Musumeci  (a) (274)	
2.55	Al comma 4, dopo la frase "presenta all'Assemblea regionale" aggiungere	Formica	

## Testo del disegno di Legge

### ARTICOLO 2

#### *Adesione ad altro libero consorzio comunale*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni appartenenti ad un libero consorzio, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei componenti, possono aderire ad altro libero consorzio che abbia continuità territoriale con il comune interessato.
2. Non è ammessa l'adesione di un comune ad altro libero consorzio qualora, per effetto del distacco, la popolazione del libero consorzio di provenienza subisca una riduzione in misura superiore al venti per cento rispetto alla popolazione dello stesso libero consorzio quale risultante dai dati dell'ultimo censimento ufficiale.
3. La delibera del consiglio comunale è trasmessa all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo. Accertata la sussistenza dei predetti requisiti, l'Assessorato forma un elenco delle delibere pervenute, ordinate secondo la data di ricevimento, che è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana e sul sito istituzionale. In caso di ricevimento nello stesso giorno, precede nell'elenco la delibera del comune più popoloso.
4. Decorso il termine di cui al comma 1, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge di modifica dei territori dei liberi consorzi ai sensi del presente articolo, sulla base delle delibere per le quali sia stata accertata la conformità alle disposizioni di legge. Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, si tiene conto dell'ordine delle delibere quale risultante dall'elenco di cui al comma 3.
5. Il disegno di legge di cui al comma 4 prevede, altresì, le modifiche dei territori dei liberi consorzi comunali conseguenti all'eventuale adesione di comuni alle Città metropolitane ai sensi dell'articolo 9.



Emd N.	TESTO DELL'EMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
	"entro 80 giorni".	Ioppolo Musumeci (a) (271)	
2.54	Al comma 4, dopo la frase "presenta all'Assemblea regionale" aggiungere "entro 70 giorni".	Formica Ioppolo Musumeci (a) (268)	
2.53	Al comma 4, dopo la frase "presenta all'Assemblea regionale" aggiungere la frase "entro 60 giorni"	Formica Ioppolo Musumeci (a) (265)	
2.52	Al comma 4, dopo la frase "presenta all'Assemblea regionale" aggiungere la frase "entro 50 giorni"	Formica Ioppolo Musumeci (a) (263)	
2.50 2.51	Al comma 4, dopo la frase "presenta all'Assemblea regionale" aggiungere la frase "entro 40 giorni"	Formica Ioppolo Musumeci (a) (261)	
2.49	Al comma 4, dopo la frase "presenta all'Assemblea regionale" aggiungere la frase "entro 30 giorni"	Formica Ioppolo Musumeci (a) (258)	
2.47	Al comma 4, dopo la frase "presenta all'Assemblea regionale" aggiungere la frase "entro 20 giorni"	Formica Ioppolo Musumeci (a) (256)	
2.46	Al comma 4, dopo la frase "presenta all'Assemblea regionale" aggiungere la frase "entro 10 giorni"	Formica Ioppolo Musumeci (a) (252)	
2.13	Al comma 4 dell'articolo 2 le parole "di modifica dei territori dei liberi consorzi ai sensi del presente articolo, sulla base delle delibere per le quali sia stata accertata la conformità alle disposizioni di legge" sono sostituite dalle parole "che individua i territori dei liberi consorzi comunali, prevedendo le eventuali modifiche territoriali conseguenti all'applicazione del presente articolo."	Cracolici (a) (117)	
2.7	Il comma 5 è soppresso.	Vinciullo Germanà Fontana Alongi (a) (28)	
2.20	Il comma 5 è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci (a) (196)	
2.65	Il comma 5 è soppresso.	Assenza Falcone Pogliese Milazzo G. Figuccia (a) (360)	

## Testo del disegno di Legge

### ARTICOLO 3

#### *Organi dei liberi consorzi comunali*

1. Sono organi dei liberi consorzi comunali:

- a) l'Assemblea del libero consorzio;
- b) il Presidente del libero consorzio;
- c) la Giunta del libero consorzio.

2. Gli organi del libero consorzio sono eletti con sistema indiretto di secondo grado secondo le norme della presente legge e restano in carica cinque anni, fermo restando che la cessazione dalla carica ricoperta nel comune di appartenenza comporta la cessazione dalla carica ricoperta nel libero consorzio.

3. Il Presidente del libero consorzio, i componenti dell'Assemblea e della Giunta del libero consorzio esercitano le rispettive funzioni a titolo gratuito.

4. Le spese relative alle trasferte dei sindaci, quali componenti degli organi del libero consorzio, sono a carico dei comuni di appartenenza.

## Elenco degli Emendamenti

Emd N.	TESTO DELL'EMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
3.10	L'articolo 3 è soppresso.	Vinciullo Germanà Fontana Alongi (a) (65)	
3.15	L'articolo 3 è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci (a) (128)	
3.30	L'articolo 3 è soppresso.	Greco G. (a) (337)	
3.31	L'articolo 3 è soppresso.	Assenza Falcone Pogliese Milazzo G. Figuccia (a) (361)	
3.4	Il comma 1 è soppresso.	Vinciullo Germanà Fontana Alongi (a) (29)	
3.16	Il comma 1 è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci (a) (130)	
3.11	L'articolo 3 è così sostituito: "Art. 3 – Ulteriori adempimenti e periodo transitorio. 1. La fase costitutiva dei nuovi 'liberi consorzi di comuni' e delle 'aree metropolitane' dovrà essere completata con la approvazione dello Statuto da parte della assemblea dei Sindaci entro il 30 settembre 2014 ed i Consigli Comunali dovranno formalizzarne entro il 30 ottobre 2014 la definitiva adesione, con eventuali osservazioni da trasmettersi al Governo Regionale. 2. Entro il 31 dicembre 2014 il Governo Regionale approverà definitivamente gli Statuti, anche con riferimento alle osservazioni dei consigli comunali ed indirà le elezioni degli organi dei liberi consorzi di comuni e delle aree metropolitane secondo le modalità e per le previsioni di cui ai seguenti articoli entro il 31 marzo 2015 per la proclamazione e l'insediamento entro il 15 aprile 2015. 3. Sino al 15 aprile 2015 sono prorogate le nomine dei Commissari Straordinari delle province soppresse con l'incarico di curarne funzioni e competenze in aderenza al nuovo assetto istituzionale nel principio della continuità amministrativa ed assicurando ai territori presenza e servizi già assicurati dalle soppresse province. 4. I commissari straordinari insediano e presiedono una sezione operativa dell'assemblea dei Sindaci dei comuni di ogni singolo consorzio o area metropolitana composta dai segretari comunali dei Comuni componenti che provvede alla definizione delle competenze e degli organici degli uffici dei consorzi stessi che dovranno gestire i nuovi servizi integrati, destinando a tal fine agli stessi nuovi uffici in aggiunta alle risorse umane comunali le risorse umane delle soppresse province e delle loro aziende di servizi attivando procedure di mobilità straordinaria in regime di blocco totale del turn-over; su richiesta dell'Assemblea dei Sindaci si potranno attivare forme di mobilità anticipata. Nella stessa sede dovrà essere predisposto il progetto di utilizzo e assegnazione delle risorse materiali e delle attività culturali e delle partecipazioni delle soppresse province da sottoporre alla approvazione della assemblea dei Sindaci. 5. Nel caso che nel territorio di una soppressa provincia insistano in tutto o in parte più liberi consorzi di Comuni e aree metropolitane il riparto	D'Asero Alongi Cascio F. Fontana Germanà Vinciullo	

## Testo del disegno di Legge

### ARTICOLO 3

#### *Organi dei liberi consorzi comunali*

1. Sono organi dei liberi consorzi comunali:

- a) l'Assemblea del libero consorzio;
- b) il Presidente del libero consorzio;
- c) la Giunta del libero consorzio.

2. Gli organi del libero consorzio sono eletti con sistema indiretto di secondo grado secondo le norme della presente legge e restano in carica cinque anni, fermo restando che la cessazione dalla carica ricoperta nel comune di appartenenza comporta la cessazione dalla carica ricoperta nel libero consorzio.

3. Il Presidente del libero consorzio, i componenti dell'Assemblea e della Giunta del libero consorzio esercitano le rispettive funzioni a titolo gratuito.

4. Le spese relative alle trasferte dei sindaci, quali componenti degli organi del libero consorzio, sono a carico dei comuni di appartenenza.

Emd N.	TESTO DELL'EMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
	<p>delle risorse materiali, umane ed immateriali tra le diverse realtà sarà precedentemente determinato , nel rispetto delle evidenze territoriali, dal Governo Regionale su proposta del o dei Commissari Straordinari competenti sentiti i Sindaci presidenti delle Assemblee dei consorzi o delle aree metropolitane interessate.</p> <p>6. Il progetto di risistemazione degli uffici e di redistribuzione delle risorse viene curato in maniera da poter entrare in operatività contestualmente all'insediamento degli Organi dei consorzi o delle aree metropolitane e sarà allegato allo Statuto nella sua prima approvazione.</p> <p>7. Sino a quella data e' stabilito il blocco totale del turn-over degli Enti Locali e delle loro aziende di servizi."</p>	(a) (109)	
3.12	<p>L'articolo è così sostituito:</p> <p>"1. Sono organi dei liberi consorzi:</p> <p>a) il Consiglio del libero consorzio;</p> <p>b) il Presidente del libero consorzio;</p> <p>c) la Giunta del libero consorzio.</p> <p>2. Gli organi del libero consorzio di cui alla lettera a) e b) del precedente comma sono eletti con sistema diretto di primo grado secondo le norme della presente legge e restano in carica cinque anni.</p> <p>3. Agli organi dei liberi consorzi di cui al comma 1 è assicurato un trattamento economico omnicomprensivo nella misura del 50% del trattamento già erogato in favore dei Presidenti di Provincia, assessori provinciali e consiglieri provinciali."</p>	<p>Cordaro Grasso Clemente Lantieri Cimino</p> <p>(a) (95)</p>	
3.34	<p>L' articolo 3 è sostituito dal seguente:</p> <p>Art. 3. Organi dei 'liberi consorzi di comuni' e delle 'aree metropolitane' .</p> <p>1.Sono organi dei 'liberi consorzi di comuni' e delle 'aree metropolitane':</p> <p>A) il Presidente</p> <p>B) la Giunta</p> <p>C) l'Assemblea dei Sindaci o dei Consiglieri dei Comuni</p> <p>2. Il presidente e' eletto a suffragio universale dai residenti nel territorio del consorzio o dell'area metropolitana con separata modalità e secondo le compatibili previsioni della attuale legge elettorale per i Sindaci dei Comuni superiori ai quindicimila abitanti.</p> <p>3. la giunta e' nominata dal presidente eletto entro ventiquattro ore dalla sua proclamazione. Può essere prevista nello statuto tra un minimo di sei sino ad un massimo di dodici componenti e la sua complessiva remunerazione non può superare quella prevista per i comuni con più di 150.000 (centocinquantamila) residenti</p> <p>4. l'Assemblea è composta dai Sindaci dei comuni componenti in numero non superiore a dieci. Lo statuto prevede le forme per assicurare la rappresentanza di tutti i Comuni per categorie dimensionali e con il principio della rotazione. I Sindaci faranno parte di diritto della Assemblea.</p> <p>5. E' rideterminato il numero dei componenti i consigli comunali nelle seguenti misure:</p> <p>Da 0 a tremila abitanti : 0</p> <p>Da tremila a 10.000 abitanti : 5</p> <p>Da 10.000 a 50.000 abitanti : 10</p> <p>Da 50.000 a 150.000 abitanti : 20</p> <p>Oltre 150.000 abitanti : 40</p> <p>5. E' rideterminato il numero dei componenti delle giunte comunali nelle seguenti misure:</p> <p>Da 0 a 10.000 abitanti : 4</p> <p>Da 10.000 abitanti a 150.000 abitanti : 6</p> <p>Oltre 150.000 abitanti : 8</p>	<p>D'Asero Alongi Cascio F. Fontana Germanà Vinciullo</p> <p>(a) (382)</p>	
3.20	<p>Al comma 1, la lettera a) è soppressa.</p>	<p>Formica Ioppolo Musumeci</p> <p>(a) (130)</p>	
3.21	<p>Al comma 1, la lettera b) è soppressa.</p>	<p>Formica Ioppolo Musumeci</p> <p>(a) (141)</p>	

## Testo del disegno di Legge

### ARTICOLO 3

#### *Organi dei liberi consorzi comunali*

1. Sono organi dei liberi consorzi comunali:

- a) l'Assemblea del libero consorzio;
- b) il Presidente del libero consorzio;
- c) la Giunta del libero consorzio.

2. Gli organi del libero consorzio sono eletti con sistema indiretto di secondo grado secondo le norme della presente legge e restano in carica cinque anni, fermo restando che la cessazione dalla carica ricoperta nel comune di appartenenza comporta la cessazione dalla carica ricoperta nel libero consorzio.

3. Il Presidente del libero consorzio, i componenti dell'Assemblea e della Giunta del libero consorzio esercitano le rispettive funzioni a titolo gratuito.

4. Le spese relative alle trasferte dei sindaci, quali componenti degli organi del libero consorzio, sono a carico dei comuni di appartenenza.



## Testo del disegno di Legge

### **ARTICOLO 3**

#### *Organi dei liberi consorzi comunali*

1. Sono organi dei liberi consorzi comunali:

- a) l'Assemblea del libero consorzio;
- b) il Presidente del libero consorzio;
- c) la Giunta del libero consorzio.

2. Gli organi del libero consorzio sono eletti con sistema indiretto di secondo grado secondo le norme della presente legge e restano in carica cinque anni, fermo restando che la cessazione dalla carica ricoperta nel comune di appartenenza comporta la cessazione dalla carica ricoperta nel libero consorzio.

3. Il Presidente del libero consorzio, i componenti dell'Assemblea e della Giunta del libero consorzio esercitano le rispettive funzioni a titolo gratuito.

4. Le spese relative alle trasferte dei sindaci, quali componenti degli organi del libero consorzio, sono a carico dei comuni di appartenenza.



Emd N.	TESTO DELL'EMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
	cessazione dalla carica ricoperta nel libero consorzio"; b) L'Assemblea del libero consorzio con il sistema diretto di primo grado e restano in carica cinque anni.	(a) (1)	
3.5	Il comma 2 è così sostituito: "Gli organi del libero consorzio sono eletti: a) Il Presidente con sistema indiretto di secondo grado secondo le norme della presente legge e restano in carica cinque anni, fermo restando che la cessazione dalla carica ricoperta nel comune di appartenenza comporta la cessazione dalla carica ricoperta nel libero consorzio"; b) L'Assemblea del libero consorzio con il sistema diretto di primo grado e restano in carica cinque anni.	Alloro Barbagallo  (a) (36)	
3.23	Al comma 2 la frase "con sistema indiretto di secondo grado" è sostituita con la frase "con suffragio universale dai siciliani residenti nei comuni interessati"	Formica Ioppolo Musumeci  (a) (145)	
3.13	Al comma 2, dopo le parole "secondo grado" aggiungere "ad eccezione del Presidente del libero consorzio di cui alla lettera b) del comma 1 eletto a suffragio universale e diretto,"	Cordaro Grasso Clemente Lantieri Cimino (a) (96)	
3.14 I parte	Al comma 2 le parole "sono eletti con sistema indiretto di secondo grado" sono sostituite dalle parole "sono organi di secondo livello costituiti" e le parole "e restano in carica cinque anni, fermo restando che" sono soppresse.	Cracolici  (a) (118)	
3.24	Al comma 2 la frase "cinque anni" è sostituita con la frase "quattro anni"	Formica Ioppolo Musumeci (a) (148)	
3.25	Al comma 2 la frase "cinque anni" è sostituita con la frase "tre anni"	Formica Ioppolo Musumeci  (a) (149)	
3.26	Al comma 2 la frase "cinque anni" è sostituita con la frase "due anni"	Formica Ioppolo Musumeci  (a) (155)	
3.36	Al comma 2, dopo le parole "in carica 5 anni" cassare il restante periodo.	Falcone Figuccia Pogliese Assenza Milazzo	
3.8	Il comma 3 è soppresso.	Vinciullo Germanà Fontana Alongi (a) (31)	
3.18	Il comma 3 è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci  (a) (134)	
3.37	Il comma 3 è così sostituito: 3. Il Presidente del Libero Consorzio ha un'indennità pari al 75% della città più popolosa dello stesso Libero Consorzio. I componenti della Giunta hanno una indennità pari al 50% dell'indennità del Presidente. I componenti dell'Assemblea esercitano la propria funzione a titolo gratuito.	Falcone Figuccia Pogliese Assenza Milazzo	
3.9	Il comma 4 è soppresso.	Vinciullo	

## Testo del disegno di Legge

### **ARTICOLO 3**

#### *Organi dei liberi consorzi comunali*

1. Sono organi dei liberi consorzi comunali:

- a) l'Assemblea del libero consorzio;
- b) il Presidente del libero consorzio;
- c) la Giunta del libero consorzio.

2. Gli organi del libero consorzio sono eletti con sistema indiretto di secondo grado secondo le norme della presente legge e restano in carica cinque anni, fermo restando che la cessazione dalla carica ricoperta nel comune di appartenenza comporta la cessazione dalla carica ricoperta nel libero consorzio.

3. Il Presidente del libero consorzio, i componenti dell'Assemblea e della Giunta del libero consorzio esercitano le rispettive funzioni a titolo gratuito.

4. Le spese relative alle trasferte dei sindaci, quali componenti degli organi del libero consorzio, sono a carico dei comuni di appartenenza.

Emd N.	TESTO DELL'EMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
		Germanà Fontana Alongi (a) (32)	
3.19	Il comma 4 è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci (a) (136)	
3.33	Il comma 4 è soppresso.	Assenza Falcone Pogliese Milazzo G. Figuccia (a) (363)	
3.38	Il comma 4 è soppresso.	Falcone Figuccia Pogliese Assenza Milazzo	
3.39	Il comma 4 è così sostituito: 4. Le spese relative al rimborso di missioni, trasferte ed altri rimborsi autorizzate e previste per legge dei componenti della Giunta e dei componenti dell'Assemblea insistono sullo stesso Consorzio	Falcone Figuccia Pogliese Assenza Milazzo	
3.40	Il comma 4 è così sostituito: 4. Le spese relative alle trasferte dei componenti della Giunta e dei componenti dell'Assemblea insistono sullo stesso Consorzio.	Falcone Figuccia Pogliese Assenza Milazzo	
3.14 Il parte	Al comma 4 sopprimere le parole " sindaci, quali".	Cracolici (a) (118)	
3.27	Al comma 4 la frase "dei comuni di appartenenza" è sostituita con la frase "dell'Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica"	Formica Ioppolo Musumeci (a) (159)	

**VOTAZIONE FINALE DELL'ARTICOLO:**

Approvato

Approvato con emendamenti

Non Approvato

---

## Testo del disegno di Legge

### **ARTICOLO 4**

#### *Assemblea del libero consorzio*

1. L'Assemblea del libero consorzio, di seguito Assemblea, è composta dai sindaci dei comuni del libero consorzio. L'Assemblea è l'organo di indirizzo politico-amministrativo del libero consorzio.
2. L'Assemblea adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, un regolamento per il proprio funzionamento.



---

Testo del disegno di Legge

**ARTICOLO 4**

*Assemblea del libero consorzio*

1. L'Assemblea del libero consorzio, di seguito Assemblea, è composta dai sindaci dei comuni del libero consorzio. L'Assemblea è l'organo di indirizzo politico-amministrativo del libero consorzio.
2. L'Assemblea adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, un regolamento per il proprio funzionamento.



---

Testo del disegno di Legge

**ARTICOLO 4**

*Assemblea del libero consorzio*

1. L'Assemblea del libero consorzio, di seguito Assemblea, è composta dai sindaci dei comuni del libero consorzio. L'Assemblea è l'organo di indirizzo politico-amministrativo del libero consorzio.
2. L'Assemblea adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, un regolamento per il proprio funzionamento.



Emd N.	TESTO DELL'EMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
	aventi una popolazione che supera i 500 mila abitanti. 3. Il Consiglio adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti un regolamento per il proprio funzionamento. In sede di prima applicazione della presente legge i Liberi consorzi adottano i regolamenti già approvati e vigenti delle soppresse Province regionali.”	(a) (98)	
4.3	Il comma 1 è soppresso.	Vinciullo Germanà Fontana Alongi (a) (34)	
4.12	Il comma 1 è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci (a) (165)	
4.1	Il comma 1 è così sostituito: “1. L'Assemblea del libero consorzio, di seguito Assemblea, è composta dagli eletti col sistema diretto nel numero del 50 per cento rispetto agli ex consiglieri provinciali eletti prima dell'entrata in vigore della legge 27 marzo 2013, n. 7. L'Assemblea è l'organo di indirizzo politico-amministrativo del libero consorzio”.	Alloro Barbagallo (a) (40)	
4.2	Il comma 1 è così sostituito: “1. L'Assemblea del libero consorzio, di seguito Assemblea, è composta dagli eletti col sistema diretto nel numero del 50 per cento rispetto agli ex consiglieri provinciali eletti prima dell'entrata in vigore della legge 27 marzo 2013, n. 7. L'Assemblea è l'organo di indirizzo politico-amministrativo del libero consorzio”.	Rinaldi Barbagallo (a) (4)	
4.16	Il comma 1 è così sostituito: “L'Assemblea del libero consorzio è composta da un numero di componenti pari al 50 per cento del rapporto già previsto tra la popolazione i componenti dei consigli delle ex province regionali.”	Fontana D'Asero Alongi Cascio F. Germanà Vinciullo (a) (326)	
4.20	Al comma 1, sostituire le parole “dai sindaci dei comuni del libero consorzio” con le parole “è composta da un numero di consiglieri pari alla metà del numero previsto negli attuali consigli provinciali”.	Assenza Falcone Pogliese Milazzo G. Figuccia (a) (365)	
4.4	Il comma 2 è soppresso.	Vinciullo Germanà Fontana Alongi (a) (35)	
4.13	Il comma 2 è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci (a) (166)	
4.15	Al comma 2 la frase “a maggioranza assoluta” è sostituita dalla frase “a maggioranza relativa”.	Formica Ioppolo Musumeci (a) (168)	
4.10	Aggiungere il seguente comma: “2 bis. In caso di cessazione dalla carica di sindaco di un componente dell'assemblea, lo stesso è sostituito nell'assemblea, fino al rinnovo della carica di sindaco, dal commissario straordinario nominato ai sensi della normativa vigente.”.	Cracolici (a) (119)	

## Testo del disegno di Legge

### ARTICOLO 5

#### *Presidente del libero consorzio*

1. Il Presidente del libero consorzio, di seguito Presidente, è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti. A tal fine ciascun sindaco dispone di un voto. E' eletto Presidente del libero consorzio il sindaco che ottiene almeno il quaranta per cento dei voti che rappresentino almeno la metà più uno della popolazione dei comuni del libero consorzio.
2. Qualora, dopo due votazioni, nessun sindaco abbia ottenuto la maggioranza indicata al comma 1, si procede al ballottaggio tra i due sindaci che, nella seconda votazione, abbiano ottenuto i voti rappresentativi della maggiore popolazione. E' eletto Presidente il sindaco che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto Presidente il sindaco che ottiene i voti rappresentativi della maggiore popolazione.
3. Il Presidente rappresenta il libero consorzio, convoca e presiede l'Assemblea e la Giunta del libero consorzio.
4. Il Presidente nomina, tra i componenti della Giunta del libero consorzio, un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
5. In caso di cessazione dalla carica di sindaco durante il mandato di Presidente, si procede all'elezione del nuovo Presidente entro trenta giorni dalla data di cessazione. Fino all'elezione del nuovo Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.
6. In caso di dimissioni, rimozione o cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Presidente, si applica quanto previsto dal comma 5.

## Elenco degli Emendamenti

Emd N.	TESTO DELL'EMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
5.9	L'articolo 5 è soppresso.	Vinciullo Germanà Fontana Alongi (a) (67)	
5.41	L'articolo 5 è soppresso.	Greco G. (a) (339)	
5.25	L'articolo 5 è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci (a) (184)	
5.42	L'articolo 5 è soppresso.	Assenza Falcone Pogliese Milazzo G. Figuccia (a) (366)	
5.43	L'articolo 5 è così sostituito: "1. Il Presidente del libero consorzio è eletto a suffragio universale dai cittadini iscritti nelle liste elettorali nei comuni che fanno parte".	Assenza Falcone Pogliese Milazzo G. Figuccia (a) (367)	
5.12	L'articolo è così sostituito: "1. Il Presidente del libero consorzio, di seguito Presidente, è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del Consiglio del libero consorzio ai sensi della legge regionale 15/09/1997 n. 35 e s.m.i. 2. Il Presidente rappresenta il libero consorzio, convoca e presiede la Giunta del libero consorzio."	Cordaro Grasso Clemente Lantieri Cimino (a) (99)	
5.2 I parte	Il comma 1 è così sostituito: "1. Il Presidente del libero consorzio, di seguito Presidente, è eletto direttamente dai cittadini residenti nei comuni aderenti al libero consorzio di appartenenza che ottiene al primo turno il 50% più uno dei voti validi".	Alloro Barbagallo (a) (42)	
5.1 I parte	Il comma 1 è così sostituito: "1. Il Presidente del libero consorzio, di seguito Presidente, è eletto direttamente dai cittadini residenti nei comuni aderenti al libero consorzio di appartenenza che ottiene al primo turno il 50% più uno dei voti validi".	Rinaldi Barbagallo (a) (6)	
5.26	Il comma 1 è così sostituito: "1. Il Presidente del libero consorzio, di seguito Presidente, è eletto con suffragio universale dai siciliani residenti nei comuni interessati."	Formica Ioppolo Musumeci (a) (186)	
5.18	Il comma 1 è così sostituito: "Il Presidente del libero consorzio, di seguito Presidente, è eletto a suffragio universale."	Greco G.	
5.3	Il comma 1 è soppresso.	Vinciullo Germanà Fontana Alongi (a) (37)	
5.19	Il comma 1 è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci (a) (170)	
5.GOV.R	I commi 1 e 2 sono così sostituiti: "1. Il Presidente del Libero Consorzio è eletto dai Consiglieri Comunali e Sindaci dei Comuni aderenti allo stesso, a maggioranza assoluta dei voti,	Governo	

## Testo del disegno di Legge

### ARTICOLO 5

#### *Presidente del libero consorzio*

1. Il Presidente del libero consorzio, di seguito Presidente, è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti. A tal fine ciascun sindaco dispone di un voto. E' eletto Presidente del libero consorzio il sindaco che ottiene almeno il quaranta per cento dei voti che rappresentino almeno la metà più uno della popolazione dei comuni del libero consorzio.
2. Qualora, dopo due votazioni, nessun sindaco abbia ottenuto la maggioranza indicata al comma 1, si procede al ballottaggio tra i due sindaci che, nella seconda votazione, abbiano ottenuto i voti rappresentativi della maggiore popolazione. E' eletto Presidente il sindaco che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto Presidente il sindaco che ottiene i voti rappresentativi della maggiore popolazione.
3. Il Presidente rappresenta il libero consorzio, convoca e presiede l'Assemblea e la Giunta del libero consorzio.
4. Il Presidente nomina, tra i componenti della Giunta del libero consorzio, un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
5. In caso di cessazione dalla carica di sindaco durante il mandato di Presidente, si procede all'elezione del nuovo Presidente entro trenta giorni dalla data di cessazione. Fino all'elezione del nuovo Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.
6. In caso di dimissioni, rimozione o cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Presidente, si applica quanto previsto dal comma 5.

Emd N.	TESTO DELL'EMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
	fra i Sindaci dei Comuni appartenenti al Libero Consorzio. 2. Nel caso in cui nessun sindaco ottenga la maggioranza indicata al comma 1, si procede al ballottaggio tra i due sindaci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. E' eletto Presidente il sindaco che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto Presidente il sindaco più anziano per età.	(a)	
5.14	I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. Il Presidente del libero consorzio, di seguito Presidente, è il sindaco di uno dei comuni appartenenti al libero consorzio. Il Presidente è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni appartenenti al libero consorzio. A tal fine ciascun sindaco e ciascun consigliere comunale dispone di un voto. E' eletto Presidente il sindaco che ottiene la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto. I sindaci che intendano candidarsi presentano la propria candidatura venti giorni prima della data fissata per l'elezione. 2. Nel caso in cui nessun sindaco ottenga la maggioranza indicata al comma 1, si procede al ballottaggio tra i due sindaci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. E' eletto Presidente il sindaco che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto Presidente il sindaco più anziano per età."	Gucciardi Firetto Sammartino Di Giacinto Picciolo  (a) (113)	
5.13	I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. Il Presidente del libero consorzio, di seguito Presidente è eletto dall'Assemblea, a maggioranza assoluta dei voti, tra i sindaci dei comuni appartenenti al libero consorzio. A tal fine ciascun componente dell'assemblea dispone di un voto. 2. Nel caso in cui nessun sindaco ottenga la maggioranza indicata al comma 1, si procede al ballottaggio tra i due sindaci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. E' eletto Presidente il sindaco che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto Presidente il sindaco più anziano per età."	Sammartino Gucciardi Firetto Picciolo Di Giacinto  (a) (94)	
5.17	Al comma 1 sostituire "è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti" con "è eletto dall'Assemblea tra personalità del mondo economico e sociale"	Greco G.	
5.15	Al comma 1 sostituire la frase "quaranta per cento dei voti che rappresentino la metà più uno della popolazione dei comuni del libero consorzio" con la seguente "cinquantacinque per cento dei voti che rappresentino il sessantacinque per cento della popolazione del libero consorzio".	Venturino  (a) (151)	
5.16	Al comma 1 dell'art. 5 sostituire le parole "quaranta per cento dei voti" con le parole "maggioranza assoluta dei voti".	Venturino (a) (156)	
5.32	Al comma 1 la frase "quaranta per cento" è sostituita con la frase "venti per cento"	Formica Ioppolo Musumeci (a) ( )	
5.31	Al comma 1 la frase "quaranta per cento" è sostituita con la frase "venticinque per cento"	Formica Ioppolo Musumeci  (a) (197)	
5.30	Al comma 1 la frase "quaranta per cento" è sostituita con la frase "trenta per cento"	Formica Ioppolo Musumeci (a) (195)	
5.29	Al comma 1 la frase "quaranta per cento" è sostituita con la frase "trentacinque per cento"	Formica Ioppolo Musumeci (a) (194)	
5.27	Al comma 1 dell'art. 5, la frase "quaranta per cento" è sostituita con la frase "cinquanta per cento"	Formica Ioppolo Musumeci (a) (188)	
5.28	Al comma 1 la frase "quaranta per cento" è sostituita con la frase	Formica	

## Testo del disegno di Legge

### ARTICOLO 5

#### *Presidente del libero consorzio*

1. Il Presidente del libero consorzio, di seguito Presidente, è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti. A tal fine ciascun sindaco dispone di un voto. E' eletto Presidente del libero consorzio il sindaco che ottiene almeno il quaranta per cento dei voti che rappresentino almeno la metà più uno della popolazione dei comuni del libero consorzio.
2. Qualora, dopo due votazioni, nessun sindaco abbia ottenuto la maggioranza indicata al comma 1, si procede al ballottaggio tra i due sindaci che, nella seconda votazione, abbiano ottenuto i voti rappresentativi della maggiore popolazione. E' eletto Presidente il sindaco che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto Presidente il sindaco che ottiene i voti rappresentativi della maggiore popolazione.
3. Il Presidente rappresenta il libero consorzio, convoca e presiede l'Assemblea e la Giunta del libero consorzio.
4. Il Presidente nomina, tra i componenti della Giunta del libero consorzio, un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
5. In caso di cessazione dalla carica di sindaco durante il mandato di Presidente, si procede all'elezione del nuovo Presidente entro trenta giorni dalla data di cessazione. Fino all'elezione del nuovo Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.
6. In caso di dimissioni, rimozione o cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Presidente, si applica quanto previsto dal comma 5.

Emd N.	TESTO DELL'EMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
	"quarantacinque per cento".	Ioppolo Musumeci (a) (191)	
5.4	Il comma 2 è soppresso.	Vinciullo Germanà Fontana Alongi (a) (39)	
5.20	Il comma 2 è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci (a) (172)	
5.1 II parte	Il comma 2 è così sostituito: "2. Qualora, dopo la prima votazione, nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza indicata al comma 1, si procede al ballottaggio. E' eletto Presidente il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti."	Rinaldi Barbagallo (a) (6)	
5.2 II parte	Il comma 2 è così sostituito: "2. Qualora, dopo la prima votazione, nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza indicata al comma 1, si procede al ballottaggio. E' eletto Presidente il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti."	Alloro Barbagallo (a) (42)	
5.5	Il comma 3 è soppresso.	Vinciullo Germanà Fontana Alongi (a) (41)	
5.21	Il comma 3 è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci (a) (174)	
5.44	Al comma 4, dopo la parola "presiede" cassare "l'Assemblea e".	Falcone Figuccia Pogliese Assenza Milazzo	
5.6	Il comma 4 è soppresso.	Vinciullo Germanà Fontana Alongi (a) (44)	
5.22	Il comma 4 è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci (a) (179)	
5.7	Il comma 5 è soppresso.	Vinciullo Germanà Fontana Alongi (a) (45)	
5.1 III parte	Il comma 5 è soppresso	Rinaldi Barbagallo (a) (6)	
5.2 III parte	Il comma 5 è soppresso	Alloro Barbagallo (a) (42)	
5.23	Il comma 5 è soppresso	Formica Ioppolo Musumeci (a) (181)	
5-39	Al comma 5 la frase "trenta giorni" è sostituita con la frase "centoventi giorni".	Formica Ioppolo Musumeci	

## Testo del disegno di Legge

### ARTICOLO 5

#### *Presidente del libero consorzio*

1. Il Presidente del libero consorzio, di seguito Presidente, è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti. A tal fine ciascun sindaco dispone di un voto. E' eletto Presidente del libero consorzio il sindaco che ottiene almeno il quaranta per cento dei voti che rappresentino almeno la metà più uno della popolazione dei comuni del libero consorzio.
2. Qualora, dopo due votazioni, nessun sindaco abbia ottenuto la maggioranza indicata al comma 1, si procede al ballottaggio tra i due sindaci che, nella seconda votazione, abbiano ottenuto i voti rappresentativi della maggiore popolazione. E' eletto Presidente il sindaco che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto Presidente il sindaco che ottiene i voti rappresentativi della maggiore popolazione.
3. Il Presidente rappresenta il libero consorzio, convoca e presiede l'Assemblea e la Giunta del libero consorzio.
4. Il Presidente nomina, tra i componenti della Giunta del libero consorzio, un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
5. In caso di cessazione dalla carica di sindaco durante il mandato di Presidente, si procede all'elezione del nuovo Presidente entro trenta giorni dalla data di cessazione. Fino all'elezione del nuovo Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.
6. In caso di dimissioni, rimozione o cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Presidente, si applica quanto previsto dal comma 5.



Emd N.	TESTO DELL'EMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
		(a) (213)	
5.38	Al comma 5 la frase "trenta giorni" è sostituita con la frase "novanta giorni".	Formica Ioppolo Musumeci (a) (210)	
5.37	Al comma 5 la frase "trenta giorni" è sostituita con la frase "sessanta giorni".	Formica Ioppolo Musumeci (a) (208)	
5.36	Al comma 5 la frase "trenta giorni" è sostituita con la frase "cinquanta giorni".	Formica Ioppolo Musumeci (a) (206)	
5.35	Al comma 5 la frase "trenta giorni" è sostituita con la frase "quarantacinque giorni".	Formica Ioppolo Musumeci (a) ( )	
5.40	Al comma 5 la frase "trenta giorni" è sostituita con la frase "trentacinque giorni".	Formica Ioppolo Musumeci (a) (204)	
5.33	Al comma 5 la frase "trenta giorni" è sostituita con la frase "venti giorni".	Formica Ioppolo Musumeci (a) ( )	
5.34	Al comma 5 la frase "trenta giorni" è sostituita con la frase "quindici giorni".	Formica Ioppolo Musumeci (a) ( )	
5.46	Al comma 5, sostituire la frase "le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente" con "le relative funzioni sono esercitate da un Commissario nominato dall'Assessore della Funzione pubblica e degli enti locali".	Formica Ioppolo Musumeci (a) (217)	
5.8	Il comma 6 è soppresso.	Vinciullo Germanà Fontana Alongi (a) (46)	
5.1 IV parte	Il comma 6 è soppresso	Rinaldi Barbagallo (a) (6)	
5.2 IV parte	Il comma 6 è soppresso	Alloro Barbagallo (a) (42)	
5.24	Il comma 6 è soppresso	Formica Ioppolo Musumeci (a) (183)	
5.45	Il comma 6 è così sostituito: 6. Si procede all'elezione del nuovo presidente entro 60 giorni dalla data di cessazione. Fino all'elezione del nuovo Presidente le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.	Falcone Figuccia Pogliese Assenza Milazzo	
5.10	Dopo il comma 6 aggiungere il seguente: "6 bis. Il Presidente del libero consorzio può essere sfiduciato con il voto dei due terzi della Conferenza o Assemblea degli eletti".	Rinaldi Barbagallo (a) (76)	
5.11	Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente: "5 bis. Sfiducia del Presidente del libero consorzio. 1. Il Presidente del libero consorzio può essere sfiduciato con il voto dei due terzi della Conferenza o Assemblea degli eletti."	Rinaldi Barbagallo (a) (78)	

---

## Testo del disegno di Legge

### **ARTICOLO 6**

#### *Giunta del libero consorzio*

1. La Giunta del libero consorzio, di seguito Giunta, è composta dal Presidente del libero consorzio e da un numero massimo di otto sindaci appartenenti all'Assemblea.
2. Il numero dei componenti della Giunta, stabilito in rapporto alla popolazione dei comuni di ciascun libero consorzio, e le modalità di costituzione della stessa sono disciplinate dalla legge istitutiva dei liberi consorzi di cui al comma 4 dell'articolo 2.
3. La Giunta è l'organo esecutivo del libero consorzio.



---

## Testo del disegno di Legge

### **ARTICOLO 6**

#### *Giunta del libero consorzio*

1. La Giunta del libero consorzio, di seguito Giunta, è composta dal Presidente del libero consorzio e da un numero massimo di otto sindaci appartenenti all'Assemblea.
2. Il numero dei componenti della Giunta, stabilito in rapporto alla popolazione dei comuni di ciascun libero consorzio, e le modalità di costituzione della stessa sono disciplinate dalla legge istitutiva dei liberi consorzi di cui al comma 4 dell'articolo 2.
3. La Giunta è l'organo esecutivo del libero consorzio.

Emd N.	TESTO DELL'EMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
	popolazione fino a 500 mila abitanti, da otto assessori nelle Province con popolazione che supera 500 mila abitanti."	Cimino (a) (100)	
6.2	Il comma 1 è soppresso.	Vinciullo Germanà Fontana Alongi (a) (47)	
6.10	Il comma 1 è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci (a) (224)	
6.15 6.16	Il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La giunta del libero consorzio, di seguito Giunta, è composta dal Presidente e da un numero massimo di otto componenti nominati dal Presidente."	Formica Ioppolo Musumeci (a) (232-233)	
6.1	Al comma 1, dopo le parole "dal Presidente del libero consorzio" sostituire le successive parole "e da un numero massimo di otto sindaci appartenenti all'Assemblea" con le seguenti parole "e dalla scelta di un numero massimo di otto eletti appartenenti all'Assemblea"	Rinaldi Barbagallo (a) (7)	
6.28	Al comma 1 le parole "massimo di otto sindaci appartenenti all'assemblea" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 50 per cento degli assessori previsti nelle attuali giunte provinciali".	Assenza Falcone Pogliese Milazzo G. Figuccia (a) (369)	
6.23	Al comma 1 le parole "massimo otto sindaci appartenenti all'assemblea" sono sostituite dalle seguenti "tra sei e otto di componenti nominati dal presidente".	Fontana D'Asero Alongi Cascio F. Germanà Vinciullo (a) (308)	
6.22	Al comma 1 la frase "otto sindaci" è sostituita dalla frase "quattro sindaci".	Formica Ioppolo Musumeci (a) (240)	
6.21	Al comma 1 la frase "otto sindaci" è sostituita dalla frase "cinque sindaci".	Formica Ioppolo Musumeci (a) (239)	
6.18	Al comma 1 la frase "otto sindaci" è sostituita dalla frase "sei sindaci".	Formica Ioppolo Musumeci (a) (236)	
6.17	Al comma 1 la frase "otto sindaci" è sostituita dalla frase "sette sindaci".	Formica Ioppolo Musumeci (a) (234)	
6.20	Al comma 1 la frase "otto sindaci" è sostituita dalla frase "dieci sindaci".	Formica Ioppolo Musumeci (a) (246)	
6.19	Al comma 1 la frase "otto sindaci" è sostituita dalla frase "nove sindaci".	Formica Ioppolo Musumeci (a) (243)	
6.9 I parte	Al comma 1, sostituire le parole "appartenenti all'assemblea" con le parole "eletti dall'assemblea tra i suoi componenti."	Cracolici (a) (120)	
6.3	Il comma 2 è soppresso.	Vinciullo Germanà Fontana Alongi (a) (48)	

---

## Testo del disegno di Legge

### **ARTICOLO 6**

#### *Giunta del libero consorzio*

1. La Giunta del libero consorzio, di seguito Giunta, è composta dal Presidente del libero consorzio e da un numero massimo di otto sindaci appartenenti all'Assemblea.
2. Il numero dei componenti della Giunta, stabilito in rapporto alla popolazione dei comuni di ciascun libero consorzio, e le modalità di costituzione della stessa sono disciplinate dalla legge istitutiva dei liberi consorzi di cui al comma 4 dell'articolo 2.
3. La Giunta è l'organo esecutivo del libero consorzio.



## Testo del disegno di Legge

### **ARTICOLO 7**

#### *Città metropolitane*

1. I comuni di Palermo, Catania e Messina assumono la denominazione di Città metropolitane.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, il territorio delle Città metropolitane coincide con quello dei rispettivi comuni. Il sindaco, il consiglio comunale e la giunta comunale assumono rispettivamente la denominazione di Sindaco metropolitano, Consiglio metropolitano e Giunta metropolitana e continuano ad esercitare le funzioni loro attribuite.



## Elenco degli Emendamenti

Emd N.	TESTO DELL'EMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
7.3	L'articolo 7 è soppresso.	Vinciullo Germanà Fontana Alongi (a) (69)	
7.12	L'articolo 7 è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci (a) (249)	
7.46	L'articolo 7 è soppresso.	Greco G. (a) (344)	
7.47	L'articolo 7 è soppresso.	Assenza Falcone Pogliese Milazzo G. Figuccia (a) (371)	
7.51	L'articolo 7 è soppresso.	Falcone Pogliese Milazzo G. Figuccia Assenza	
7.1	Il comma 1 è soppresso.	Vinciullo Germanà Fontana Alongi (a) (50)	
7.13	Il comma 1 è soppresso	Formica Ioppolo Musumeci (a) (251)	
7.49	Il comma 1 è così sostituito: "1. I liberi consorzi dei comuni di Palermo, Catania e Messina assumono la denominazione di città metropolitane".	Barbagallo Alloro Rinaldi (a) (379)	
7.6	Al comma 1 sopprimere le parole "Palermo" e "Messina"	Barbagallo Alloro (a) (88)	
7.4	Al comma 1 sopprimere le parole "Catania e Messina"	Barbagallo Alloro (a) (86)	
7.8	Al comma 1 sopprimere le parole "Catania e Messina"	Greco G. (a)	
7.5	Al comma 1 sopprimere la parola "Messina"	Barbagallo Alloro (a) (87)	
7.26	Al comma 1 dopo la parola "Messina" aggiungere la parola "Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani".	Formica Ioppolo Musumeci (a) (273)	
7.21	Al comma 1 dopo la parola "Messina" aggiungere la parola "Caltanissetta".	Formica Ioppolo Musumeci (a) (264)	
7.20	Al comma 1 dopo la parola "Messina" aggiungere la parola "Agrigento".	Formica Ioppolo Musumeci (a) (262)	

## Testo del disegno di Legge

### **ARTICOLO 7** *Città metropolitane*

1. I comuni di Palermo, Catania e Messina assumono la denominazione di Città metropolitane.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, il territorio delle Città metropolitane coincide con quello dei rispettivi comuni. Il sindaco, il consiglio comunale e la giunta comunale assumono rispettivamente la denominazione di Sindaco metropolitano, Consiglio metropolitano e Giunta metropolitana e continuano ad esercitare le funzioni loro attribuite.

Emd N.	TESTO DELL'EMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
7.22	Al comma 1 dopo la parola "Messina" aggiungere la parola "Enna".	Formica Ioppolo Musumeci (a) (266)	
7.25	Al comma 1 dopo la parola "Messina" aggiungere la parola "Trapani".	Formica Ioppolo Musumeci (a) (272)	
7.24	Al comma 1 dopo la parola "Messina" aggiungere la parola "Siracusa".	Formica Ioppolo Musumeci (a) (269)	
7.23	Al comma 1 dopo la parola "Messina" aggiungere la parola "Ragusa".	Formica Ioppolo Musumeci (a) (269)	
7.11	Al comma 1 dopo le parole "Città metropolitane" inserire le seguenti "L'ente ha personalità giuridica".	Alongi Fontana Germanà Vinciullo (a) (242)	
7.48	Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1 bis. Le città metropolitane sono alternative ai liberi consorzi di comuni che esercitano le funzioni stabilite dalla presente legge".	Barbagallo Alloro Rinaldi (a) (378)	
7.50	Al comma 2 dopo le parole "dei rispettivi" aggiungere "liberi consorzi di".	Barbagallo Alloro Rinaldi (a) (380)	
7.2	Il comma 2 è soppresso.	Vinciullo Germanà Fontana Alongi (a) (51)	
7.14	Il comma 2 è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci (a) (253)	
7.52	Il comma 2 dell'articolo 7 è così sostituito: "2. In sede di prima applicazione della presente legge, il territorio delle Città metropolitane coincide con quello delle aree metropolitane individuate con decreto del Presidente della Regione del 10 agosto 1995 e dei rispettivi comuni. Il sindaco del comune capoluogo assume la denominazione di sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano è costituito dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana."	Germanà D'Asero Alongi Cascio F. Fontana Vinciullo	
7.45	Il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. In sede di prima applicazione della presente legge, il territorio delle Città metropolitane coincide con quello delle aree metropolitane individuate con decreto del Presidente della Regione del 10 agosto 1995 e dei rispettivi comuni. Il sindaco del comune capoluogo assume la denominazione di sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano è costituito dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana."	Picciolo Giuseppe Lo Giudice Salvatore Tamajo Edmondo Greco Marcello Forzese Marco Lucio (a) (320)	
7.7 7.10	Al comma 4 dell'art. 7 dopo le parole "secondo grado" aggiungere le parole "con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti".	Venturino (a) (146)	
7.9	Aggiungere il seguente comma: "In prima applicazione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i sindaci delle città metropolitane procedono mediante nuove elezioni al rinnovo dei propri organi."	Greco G. (a)	

---

## Testo del disegno di Legge

### ARTICOLO 8

#### *Organi delle Città metropolitane*

1. Sono organi delle Città metropolitane:

- a) la Conferenza metropolitana, composta dai sindaci dei comuni compresi nella Città metropolitana;
- b) il Sindaco metropolitano;
- c) la Giunta metropolitana, eletta dalla Conferenza metropolitana.

2. Gli organi delle Città metropolitane sono eletti con sistema indiretto di secondo grado e restano in carica cinque anni, fermo restando che la cessazione dalla carica ricoperta nel comune di appartenenza comporta la cessazione dalla carica ricoperta nella Città metropolitana. Nel caso in cui la Città metropolitana coincida con il comune di riferimento, il sindaco, il consiglio comunale e la giunta comunale mantengono la denominazione di Sindaco metropolitano, Consiglio metropolitano e Giunta metropolitana e continuano ad esercitare le funzioni loro attribuite.

3. Con legge regionale, da approvarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disciplinato l'ordinamento delle Città metropolitane.



## Testo del disegno di Legge

### **ARTICOLO 8**

#### *Organi delle Città metropolitane*

1. Sono organi delle Città metropolitane:

- a) la Conferenza metropolitana, composta dai sindaci dei comuni compresi nella Città metropolitana;
- b) il Sindaco metropolitano;
- c) la Giunta metropolitana, eletta dalla Conferenza metropolitana.

2. Gli organi delle Città metropolitane sono eletti con sistema indiretto di secondo grado e restano in carica cinque anni, fermo restando che la cessazione dalla carica ricoperta nel comune di appartenenza comporta la cessazione dalla carica ricoperta nella Città metropolitana. Nel caso in cui la Città metropolitana coincida con il comune di riferimento, il sindaco, il consiglio comunale e la giunta comunale mantengono la denominazione di Sindaco metropolitano, Consiglio metropolitano e Giunta metropolitana e continuano ad esercitare le funzioni loro attribuite.

3. Con legge regionale, da approvarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disciplinato l'ordinamento delle Città metropolitane.

Emd N.	TESTO DELL'EMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
	<p>2. Gli organi delle Città metropolitane sono organi di secondo livello costituiti secondo le norme della presente legge.</p> <p>3. La Conferenza metropolitana è composta dai sindaci dei comuni compresi nella Città metropolitana e da quarantacinque consiglieri. I consiglieri della Conferenza sono consiglieri comunali eletti dai consigli di ciascun comune compreso nella Città metropolitana.</p> <p>4. Il numero dei consiglieri della Conferenza da assegnare a ciascun comune è calcolato dividendo la cifra della popolazione legale residente nella Città metropolitana, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento generale, per il numero dei consiglieri della Conferenza. Nell'effettuare tale divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente.</p> <p>5. Ad ogni comune sono assegnati tanti consiglieri della Conferenza quante volte il quoziente definito ai sensi del comma 4, è contenuto nella cifra della popolazione legale residente nel comune medesimo. Gli eventuali consiglieri che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai comuni per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai comuni con maggiore cifra di popolazione legale residente.</p> <p>6. In caso di cessazione dalla carica di sindaco di un componente della Conferenza, lo stesso è sostituito nella Conferenza, fino al rinnovo della carica di sindaco, dal commissario straordinario nominato ai sensi della normativa vigente.</p> <p>In caso di cessazione dalla carica di consigliere comunale di un componente della Conferenza, il comune interessato procede alla elezione sostitutiva, entro trenta giorni dalla data di cessazione.</p> <p>7. La Conferenza è l'organo di indirizzo politico-amministrativo della Città metropolitana. La Conferenza approva, a maggioranza assoluta dei componenti, un regolamento per il proprio funzionamento.</p> <p>8. Il Sindaco metropolitano è il sindaco di uno dei comuni compresi nella Città metropolitana ed è eletto dai sindaci dei medesimi comuni. A tal fine ciascun sindaco dispone di un voto. E' eletto Sindaco metropolitano il sindaco che ottiene la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto che rappresentino almeno il quaranta per cento della popolazione dei comuni compresi nella Città metropolitana.</p> <p>9. Qualora, dopo due votazioni, nessun sindaco abbia ottenuto la maggioranza indicata al comma 8, si procede al ballottaggio tra i due sindaci che, nella seconda votazione, abbiano ottenuto i voti rappresentativi della maggiore popolazione. Al fine di calcolare la popolazione rappresentata dai voti ottenuti da ciascun sindaco, si procede, per ciascun sindaco, alla somma della popolazione dei comuni corrispondenti ai voti conseguiti. E' eletto Sindaco metropolitano il sindaco che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto Sindaco metropolitano il sindaco che ottiene i voti rappresentativi della maggiore popolazione.</p> <p>10. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana, convoca e presiede la Conferenza metropolitana e la Giunta metropolitana. Il Sindaco metropolitano nomina, tra i componenti della Giunta metropolitana, un Vicesindaco, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.</p> <p>11. In caso di cessazione dalla carica di sindaco durante il mandato di Sindaco metropolitano, si procede all'elezione del nuovo Sindaco metropolitano entro trenta giorni dalla data di cessazione. Fino all'elezione del nuovo Sindaco metropolitano, le relative funzioni sono esercitate dal Vicesindaco.</p> <p>12. In caso di dimissioni, rimozione o cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Sindaco metropolitano, si applica quanto previsto dal comma 12.</p> <p>13. La Giunta metropolitana è composta dal Sindaco metropolitano e da sei assessori designati dallo stesso tra i componenti della Conferenza metropolitana. La composizione della Giunta metropolitana è sottoposta per l'approvazione alla Conferenza metropolitana, che delibera a maggioranza assoluta dei componenti.</p> <p>14. In caso di cessazione dalla carica di sindaco o consigliere comunale di un componente della Giunta metropolitana, si procede alla sostituzione</p>		

## Testo del disegno di Legge

### **ARTICOLO 8**

#### *Organi delle Città metropolitane*

1. Sono organi delle Città metropolitane:

a) la Conferenza metropolitana, composta dai sindaci dei comuni compresi nella Città metropolitana;

b) il Sindaco metropolitano;

c) la Giunta metropolitana, eletta dalla Conferenza metropolitana.

2. Gli organi delle Città metropolitane sono eletti con sistema indiretto di secondo grado e restano in carica cinque anni, fermo restando che la cessazione dalla carica ricoperta nel comune di appartenenza comporta la cessazione dalla carica ricoperta nella Città metropolitana. Nel caso in cui la Città metropolitana coincida con il comune di riferimento, il sindaco, il consiglio comunale e la giunta comunale mantengono la denominazione di Sindaco metropolitano, Consiglio metropolitano e Giunta metropolitana e continuano ad esercitare le funzioni loro attribuite.

3. Con legge regionale, da approvarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disciplinato l'ordinamento delle Città metropolitane.



Emd N.	TESTO DELL'EMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
	entro trenta giorni dalla data di cessazione. Fino alla sostituzione, le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco metropolitano. 15. La Giunta metropolitana è l'organo esecutivo della Città metropolitana. 16. Nel caso in cui la Città metropolitana coincida con il comune di riferimento, il sindaco, il consiglio comunale e la giunta comunale mantengono la denominazione di Sindaco metropolitano, Consiglio metropolitano e Giunta metropolitana e continuano ad esercitare le funzioni loro attribuite.”.	(a) (115)	
8.1	Il comma 1 è soppresso.	Vinciullo Germanà Fontana Alongi (a) (52)	
8.6 I parte	Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla fine della lettera b) aggiungere le parole “eletto dalla Conferenza metropolitana tra i suoi componenti;”; b) alla fine della lettera c) aggiungere le parole “tra i suoi componenti.”.	Cracolici  (a) (122)	
8.2	Il comma 2 è soppresso.	Vinciullo Germanà Fontana Alongi (a) (53)	
8.6 II parte	Al comma 2 le parole “sono eletti con sistema indiretto di secondo grado” sono sostituite dalle parole “sono organi di secondo livello” e le parole “e restano in carica cinque anni, fermo restando che” sono soppresse.	Cracolici  (a) (122)	
8.41	Al comma 2 la frase “con sistema indiretto di secondo grado” è sostituita dalla frase “con suffragio universale”.	Formica Ioppolo Musumeci (a) ()	
8.40	Al comma 2 la frase “cinque anni” è sostituita dalla frase “quattro anni”.	Formica Ioppolo Musumeci (a) ()	
8.3	Il comma 3 è soppresso.	Vinciullo Germanà Fontana Alongi (a) (54)	
8.6 III parte	Il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Con la legge di cui al comma 4 dell'articolo 2 sono disciplinate le modalità di elezione del Sindaco metropolitano e della Giunta metropolitana nonché il numero dei componenti della stessa, stabilito in rapporto alla popolazione dei comuni compresi in ciascuna Città metropolitana.”.	Cracolici  (a) (122)	
8.39	Al comma 3 la frase “entro sei mesi” è sostituita dalla frase “entro 12 mesi”.	Formica Ioppolo Musumeci (a) ()	
8.38	Al comma 3 la frase “entro sei mesi” è sostituita dalla frase “entro 11 mesi”.	Formica Ioppolo Musumeci (a) ()	
8.37	Al comma 3 la frase “entro sei mesi” è sostituita dalla frase “entro 9 mesi”.	Formica Ioppolo Musumeci (a) ()	
8.36	Al comma 3 la frase “entro sei mesi” è sostituita dalla frase “entro 8 mesi”.	Formica Ioppolo Musumeci (a) ()	
8.35	Al comma 3 la frase “entro sei mesi” è sostituita dalla frase “entro 7	Formica	

---

Testo del disegno di Legge

**ARTICOLO 8**

*Organi delle Città metropolitane*

1. Sono organi delle Città metropolitane:

a) la Conferenza metropolitana, composta dai sindaci dei comuni compresi nella Città metropolitana;

b) il Sindaco metropolitano;

c) la Giunta metropolitana, eletta dalla Conferenza metropolitana.

2. Gli organi delle Città metropolitane sono eletti con sistema indiretto di secondo grado e restano in carica cinque anni, fermo restando che la cessazione dalla carica ricoperta nel comune di appartenenza comporta la cessazione dalla carica ricoperta nella Città metropolitana. Nel caso in cui la Città metropolitana coincida con il comune di riferimento, il sindaco, il consiglio comunale e la giunta comunale mantengono la denominazione di Sindaco metropolitano, Consiglio metropolitano e Giunta metropolitana e continuano ad esercitare le funzioni loro attribuite.

3. Con legge regionale, da approvarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disciplinato l'ordinamento delle Città metropolitane.

Emd N.	TESTO DELL'EMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
	mesi".	Ioppolo Musumeci (a) ()	
8.31	Al comma 3 la frase "entro sei mesi" è sostituita dalla frase "entro 5 mesi".	Formica Ioppolo Musumeci (a) ()	
8.32	Al comma 3 la frase "entro sei mesi" è sostituita dalla frase "entro 4 mesi".	Formica Ioppolo Musumeci (a) ()	
8.33	Al comma 3 la frase "entro sei mesi" è sostituita dalla frase "entro 3 mesi".	Formica Ioppolo Musumeci (a) ()	
8.34	Al comma 3 la frase "entro sei mesi" è sostituita dalla frase "entro 2 mesi".	Formica Ioppolo Musumeci (a) ()	
8.7	Dopo il comma 3 inserire il seguente: "4. il sindaco metropolitano, i componenti della conferenza metropolitana, e della giunta metropolitana esercitano le rispettive funzioni a titolo gratuito".	Alongi Fontana Germanà Vinciullo (a) (245)	

**VOTAZIONE FINALE DELL'ARTICOLO:**

Approvato

Approvato con emendamenti

Non Approvato

---

## Testo del disegno di Legge

### ARTICOLO 9

#### *Adesione ad una Città metropolitana*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni compresi nelle aree metropolitane individuate con decreto del Presidente della Regione del 10 agosto 1995, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei componenti, possono distaccarsi dal libero consorzio comunale di appartenenza per aderire alla relativa Città metropolitana.
2. La delibera del consiglio comunale è trasmessa all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo. Accertata la sussistenza dei predetti requisiti, l'Assessorato forma un elenco che è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana e sul sito istituzionale.
3. Le modifiche ai territori dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane conseguenti all'applicazione del presente articolo sono individuate e contenute nella legge di cui al comma 4 dell'articolo 2.

## Elenco degli Emendamenti

Emd N.	TESTO DELL'EMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
9.6	L'articolo è soppresso.	Vinciullo Germanà Fontana Alongi (a) (71)	
9.19	L'articolo è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci (a)	
9.16	L'articolo è soppresso.	Greco G. (a) (346)	
9.41	L'articolo è soppresso.	Falcone Figuccia Pogliese Assenza Milazzo	
9.2	Il comma 1 è soppresso.	Vinciullo Germanà Fontana Alongi (a) (55)	
9.20	Il comma 1 è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci (a) ()	
9.7	Il comma 1 è così sostituito: "1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni compresi nelle aree metropolitane, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei componenti, possono distaccarsi dalla città metropolitana per aderire al libero consorzio di comuni di appartenenza. I comuni compresi nel libero consorzio di comuni di appartenenza con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei componenti, possono distaccarsi dal libero consorzio di comuni di appartenenza per aderire alla relativa Città metropolitana".	Cordaro Grasso Clemente Lantieri Cimino  (a) (102)	
9.12	Il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni compresi nelle aree metropolitane, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei componenti, possono distaccarsi dalla città metropolitana per aderire al libero consorzio di comuni di appartenenza. I comuni compresi nel libero consorzio di comuni di appartenenza con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei componenti, possono distaccarsi dal libero consorzio di comuni di appartenenza per aderire alla relativa Città metropolitana."	Picciolo Lo Giudice Tamajo Greco M. Forzese  (a) (324)	
9.42	Il comma 1 è così sostituito: 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni compresi nelle aree metropolitane, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei componenti, possono distaccarsi dalla città metropolitana per aderire al libero consorzio di comuni di appartenenza. I comuni compresi nel libero consorzio di comuni di appartenenza con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei componenti, possono distaccarsi dal libero consorzio di comuni di appartenenza per aderire alla relativa Città metropolitana.	Germanà D'Asero Alongi Cascio F. Fontana Vinciullo	
9.17 I parte	Al comma 1 sopprimere la lettera a)	Barbagallo (a) (352)	
9.32	Al comma 1 la frase "entro sei mesi" è sostituita con la frase "entro dodici mesi".	Formica Ioppolo Musumeci	

---

## Testo del disegno di Legge

### **ARTICOLO 9**

#### *Adesione ad una Città metropolitana*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni compresi nelle aree metropolitane individuate con decreto del Presidente della Regione del 10 agosto 1995, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei componenti, possono distaccarsi dal libero consorzio comunale di appartenenza per aderire alla relativa Città metropolitana.
2. La delibera del consiglio comunale è trasmessa all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo. Accertata la sussistenza dei predetti requisiti, l'Assessorato forma un elenco che è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana e sul sito istituzionale.
3. Le modifiche ai territori dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane conseguenti all'applicazione del presente articolo sono individuate e contenute nella legge di cui al comma 4 dell'articolo 2.



---

## Testo del disegno di Legge

### **ARTICOLO 9**

#### *Adesione ad una Città metropolitana*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni compresi nelle aree metropolitane individuate con decreto del Presidente della Regione del 10 agosto 1995, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei componenti, possono distaccarsi dal libero consorzio comunale di appartenenza per aderire alla relativa Città metropolitana.
2. La delibera del consiglio comunale è trasmessa all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo. Accertata la sussistenza dei predetti requisiti, l'Assessorato forma un elenco che è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana e sul sito istituzionale.
3. Le modifiche ai territori dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane conseguenti all'applicazione del presente articolo sono individuate e contenute nella legge di cui al comma 4 dell'articolo 2.



Emd N.	TESTO DELL'EMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
		Musumeci (a) 0	
9.17 II parte	Al comma 2 sopprimere la lettera a)	Barbagallo (a) (352)	
9.40	Al comma 2 dopo la parola "trasmessa" aggiungere la frase "entro 120 giorni".	Formica Ioppolo Musumeci (a) 0	
9.39	Al comma 2 dopo la parola "trasmessa" aggiungere la frase "entro 100 giorni".	Formica Ioppolo Musumeci (a) 0	
9.38	Al comma 2 dopo la parola "trasmessa" aggiungere la frase "entro 90 giorni".	Formica Ioppolo Musumeci (a) 0	
9.37	Al comma 2 dopo la parola "trasmessa" aggiungere la frase "entro 75 giorni".	Formica Ioppolo Musumeci (a) 0	
9.36	Al comma 2 dopo la parola "trasmessa" aggiungere la frase "entro 60 giorni".	Formica Ioppolo Musumeci (a) 0	
9.35	Al comma 2 dopo la parola "trasmessa" aggiungere la frase "entro 45 giorni".	Formica Ioppolo Musumeci (a) 0	
9.34	Al comma 2 dopo la parola "trasmessa" aggiungere la frase "entro 30 giorni".	Formica Ioppolo Musumeci (a) 0	
9.5	Il comma 3 è soppresso.	Vinciullo Germanà Fontana Alongi (a) (57)	
9.22	Il comma 3 è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci (a) 0	
9.8 II parte	Il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il disegno di legge di cui al comma 4 dell'articolo 2 individua i territori delle Città metropolitane, prevedendo le eventuali modifiche territoriali conseguenti all'adesione dei comuni ai sensi del presente articolo."	Cracolici  (a) (123)	
9.18	Aggiungere il seguente comma: "3ter) Fermo rimanendo quanto calendarato dai commi precedenti nelle more le città metropolitane ed i liberi consorzi di comuni, fermo rimanendo la disponibilità finanziaria, prioritariamente, previa delibera della conferenza metropolitana e della assemblea del consorzio, procederanno ad acquisire le azioni o quote di società partecipate, enti, consorzi, distretti o altre configurazioni giuridiche che operano nell'ambito dei servizi ai comparti turistico, dei trasporti e della mobilità urbana ed extraurbana della formazione, della cultura e di interesse socio assistenziale, con lo scopo di assicurarne il funzionamento e la piena operatività, in sostituzione e garantendo la continuità amministrativa delle cessate Province regionali."	Fazio  (a) (353)	

## Testo del disegno di Legge

### **ARTICOLO 10**

#### *Funzioni dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane*

1. Con la legge istitutiva di cui al comma 4 dell'articolo 2 sono individuate le funzioni di competenza dei liberi consorzi comunali nonché le relative risorse finanziarie, materiali e umane.
2. Con la medesima legge di cui al comma 4 dell'articolo 2 sono trasferite alle Città metropolitane le funzioni, tra quelle individuate ai sensi del comma 1, relative ai territori delle Città metropolitane. La legge individua, altresì, le risorse finanziarie, materiali e umane già di spettanza dei liberi consorzi da trasferire alle Città metropolitane in corrispondenza delle funzioni trasferite.

## Elenco degli Emendamenti

Emd N.	TESTO DELL'EMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
10.6	L'articolo 10 è soppresso.	Vinciullo Germanà Fontana Alongi (a) (72)	
10.17	L'articolo 10 è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci (a)	
10.15	L'articolo 10 è soppresso.	Greco G. (a) (347)	
10.21 10.22	L'articolo 10 è soppresso.	Assenza Falcone Pogliese Milazzo G. Figuccia (a) (373-374)	
10GOV.R	<p>L'articolo è sostituito dal seguente:</p> <p>"Art. 10. – Funzioni dei liberi consorzi di comuni e delle Città metropolitane</p> <p>1. I liberi Consorzi di Comuni, quali enti di area vasta, esercitano le seguenti funzioni:</p> <p>a) pianificazione territoriale di coordinamento, per gli aspetti di competenza;</p> <p>b) programmazione e sviluppo economico del territorio;</p> <p>c) pianificazione dei servizi di trasporto anche pubblico locale;</p> <p>d) controllo ed indirizzo dei servizi afferenti il sistema di raccolta e smaltimento rifiuti;</p> <p>e) controllo ed indirizzo del sistema di approvvigionamento e distribuzione delle risorse idriche;</p> <p>f) programmazione dello sviluppo turistico;</p> <p>g) programmazione e coordinamento dei settori agricoltura e pesca</p> <p>2. Le Città metropolitane esercitano le seguenti funzioni:</p> <p>a) pianificazione territoriale di coordinamento, per gli aspetti di competenza;</p> <p>b) programmazione e sviluppo economico del territorio e sociale;</p> <p>c) pianificazione delle reti infrastrutturali, delle viabilità e dei servizi di trasporto anche pubblico locale;</p> <p>d) controllo ed indirizzo dei servizi afferenti il sistema di raccolta e smaltimento rifiuti;</p> <p>e) controllo ed indirizzo del sistema di approvvigionamento e distribuzione delle risorse idriche;</p> <p>f) pianificazione dello sviluppo turistico;</p> <p>g) pianificazione e coordinamento dei settori agricoltura e pesca.</p> <p>3. Con la medesima legge di cui al comma 4 dell'articolo 2 sono disciplinate altresì, le modalità con le quali i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi delle Province regionali.</p> <p>4. Con la legge di cui all'art. 2, sono trasferite le funzioni di cui ai commi 1 e 2 ai liberi consorzi di comuni e alle città metropolitane e le funzioni già spettanti alle Province Regionali sono assegnate ai Comuni, ai Liberi Consorzi di Comuni, alle Città Metropolitane, alla Regione o agli Enti Regionali, con le relative risorse umane, finanziarie, strumentali.</p> <p>5. Con la stessa legge, la Regione può trasferire ai Liberi Consorzi e alle Città Metropolitane funzioni proprie, nonché le ulteriori funzioni che, in conformità all'Art. 118, comma 1, della Costituzione, necessitano di un esercizio unitario di area vasta, purché dall'esercizio associato di tali funzioni, derivi un risparmio di spesa certificato.</p> <p>6. I conferimenti di funzioni e compiti di cui ai commi precedenti avvengono nell'osservanza dei principi posti dall'art. 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dall'art. 35 della legge regionale 15 maggio</p>	Governo	

## Testo del disegno di Legge

### **ARTICOLO 10**

#### *Funzioni dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane*

1. Con la legge istitutiva di cui al comma 4 dell'articolo 2 sono individuate le funzioni di competenza dei liberi consorzi comunali nonché le relative risorse finanziarie, materiali e umane.
2. Con la medesima legge di cui al comma 4 dell'articolo 2 sono trasferite alle Città metropolitane le funzioni, tra quelle individuate ai sensi del comma 1, relative ai territori delle Città metropolitane. La legge individua, altresì, le risorse finanziarie, materiali e umane già di spettanza dei liberi consorzi da trasferire alle Città metropolitane in corrispondenza delle funzioni trasferite.

Emd N.	TESTO DELL'EMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
	2000, n. 10, e perseguono l'obiettivo di realizzare un riassetto organico e unitario delle funzioni amministrative, individuando il ruolo e le competenze dei diversi livelli di governo, sulla base della loro adeguatezza organizzativa e dimensionale	(a)	
10.10	L'articolo 10 è sostituito dal seguente: "Art. 10. Funzioni dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane 1. Con la legge istitutiva di cui al comma 4 dell'articolo 2 sono individuate le funzioni di competenza dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane nonché le relative risorse finanziarie, materiali e umane. 2. Con la medesima legge di cui al comma 4 dell'articolo 2 sono disciplinate, altresì, le modalità con le quali i liberi consorzi comunali e le Città metropolitane subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi delle province regionali."	Cracolici  (a) (124)	
10.1	L'articolo è sostituito dal seguente: "Art. 10. Funzioni dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane 1. Con la legge istitutiva di cui al comma 4 dell'art. 2 sono individuate in capo ai liberi consorzi comunali le funzioni amministrative derivanti dalla programmata soppressione degli enti prevista dal successivo art. 11 nonché quelle aggiuntive, rispetto alle funzioni già previste dall'art. 13 della legge regionale n. 9/86 in materia di ambiente, risorse energetiche, risorse idriche, gestione unitaria dei rifiuti, edilizia sociale abitativa, gestione ed infrastrutturazione degli insediamenti produttivi territoriali, controllo e vigilanza della strumentazione urbanistica comunale, promozione dello sviluppo agricolo ivi compresa la funzione di assistenza tecnica. 2. Col trasferimento delle funzioni amministrative di cui al comma precedente sono individuate in capo ai liberi consorzi comunali le relative risorse finanziarie, strumentali ed umane. 3. Con la medesima legge di cui al comma 4 dell'art. 2 sono trasferite alle Città metropolitane le funzioni amministrative, tra quelle individuate ai sensi del comma, relative ai territori delle Città metropolitane. La legge individua, altresì, le risorse finanziarie, strumentali e umane già in capo ai liberi consorzi comunali, denominati "province regionali" dalla legge regionale n. 9/86 da trasferire alle Città metropolitane in corrispondenza delle funzioni trasferite.	Alloro Barbagallo  (a) (33)	
10.7	L'articolo è sostituito dal seguente: "10. Funzioni dei liberi consorzi e delle Città metropolitane 1. Con la legge istitutiva di cui al comma 4 dell'articolo 2 sono rideterminate le funzioni di competenza dei liberi consorzi di comuni nonché le relative risorse finanziarie, materiali e umane, fermo restando che gli stessi dovranno assolvere alle funzioni fondamentali di governo di area vasta ed alle funzioni amministrative attribuite dallo Stato e dalla Regione. Il libero consorzio può altresì, d'intesa con i comuni, provvedere alla gestione associata di uno o più funzioni e/o servizi comunali."	Vinciullo Germanà Fontana Alongi  (a) (75)	
10.8	Al comma 1: - sostituire la parola "individuate" con "rideterminate"; - dopo le parole "materiali e umane" aggiungere: "fermo restando che gli stessi dovranno assolvere alle funzioni fondamentali di governo di area vasta ed alle funzioni amministrative attribuite dallo Stato e dalla Regione. Il libero consorzio può altresì, d'intesa con i comuni, provvedere alla gestione associata di uno o più funzioni e/o servizi comunali."	Micciché  (a) (80)	
10.4	Il comma 1 è soppresso.	Vinciullo Germanà Fontana Alongi (a) (58)	
10.18	Il comma 1 è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci (a)	
10.5	Il comma 2 è soppresso.	Vinciullo	

## Testo del disegno di Legge

### **ARTICOLO 10**

#### *Funzioni dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane*

1. Con la legge istitutiva di cui al comma 4 dell'articolo 2 sono individuate le funzioni di competenza dei liberi consorzi comunali nonché le relative risorse finanziarie, materiali e umane.
2. Con la medesima legge di cui al comma 4 dell'articolo 2 sono trasferite alle Città metropolitane le funzioni, tra quelle individuate ai sensi del comma 1, relative ai territori delle Città metropolitane. La legge individua, altresì, le risorse finanziarie, materiali e umane già di spettanza dei liberi consorzi da trasferire alle Città metropolitane in corrispondenza delle funzioni trasferite.

Emd N.	TESTO DELL'EMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
		Germanà Fontana Alongi (a) (59)	
10.19 10.12	Il comma 2 è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci (a)	
10.23	Il comma 2 è soppresso.	Assenza Falcone Pogliese Milazzo G. Figuccia (a) (375)	
10.20	Al comma 2 il periodo che inizia con la frase "La legge individua" e termina con la frase "funzioni trasferite" viene così modificata: "con successivo Decreto dell'Assessore degli Enti locali e della funzione pubblica, saranno stabilite le risorse finanziarie, materiali e umane, già di spettanza dei liberi consorzi, da trasferire alle città metropolitane in corrispondenza delle funzioni trasferite".	Formica Ioppolo Musumeci (a)	
10.3	Aggiungere il seguente comma: "3. I liberi consorzi e le città metropolitane subentreranno automaticamente nelle posizioni processuali attive e passive pendenti presso tutti gli organi giudiziari. La rappresentanza processuale sarà mantenuta dagli avvocati già nel ruolo legale delle ex province regionali."	Raia (a) (10)	
10.2	Aggiungere il seguente comma: "3. Fermo rimanendo quanto calendarato ai commi 1 e 2, nelle more, le città metropolitane ed i liberi consorzi di comuni, prioritariamente, previa delibera della conferenza metropolitana e dell'assemblea del consorzio, procederanno ad acquisire le azioni o quote di società partecipate, enti, consorzi, distretti o altre configurazioni giuridiche che operano nell'ambito dei servizi ai comparti turistico, dei trasporti e della mobilità urbana ed extraurbana, della formazione, della cultura e di interesse socio assistenziale, ritenute strategiche e funzionali, con lo scopo di garantirne il funzionamento e la piena operatività, in sostituzione e continuità amministrativa delle cessate Province Regionali."	Fazio (a) (77)	

**VOTAZIONE FINALE DELL'ARTICOLO:**

Approvato

Approvato con emendamenti

Non Approvato

---

## Testo del disegno di Legge

### ARTICOLO 11

#### *Soppressione di enti*

1. La Regione procede alla razionalizzazione, accorpamento o soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, che esercitano funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle attribuite ai liberi consorzi comunali.
2. Con la legge di cui al comma 4 dell'articolo 2 sono soppressi o accorpati gli enti, le agenzie o gli organismi di cui al comma 1. Con la medesima legge sono individuate le relative risorse finanziarie, materiali e umane da trasferire ai liberi consorzi comunali.
3. La Regione non può istituire nuovi enti, agenzie o organismi, comunque denominati, per lo svolgimento di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle attribuite ai liberi consorzi comunali.



## Elenco degli Emendamenti

Emd N.	TESTO DELL'EMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
11.5	L'articolo 11 è soppresso.	Vinciullo Germanà Fontana Alongi (a) (73)	
11.7	L'articolo 11 è soppresso.	Greco G. (a)	
11.10	L'articolo 11 è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci (a)	
11.14	L'articolo 11 è soppresso.	Assenza Falcone Pogliese Milazzo G. Figuccia (a) (376)	
11.2	Il comma 1 è soppresso.	Vinciullo Germanà Fontana Alongi (a) (60)	
11.11	Il comma 1 è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci (a)	
11.15	Il comma 1 è sostituito dal seguente: "11. Entro 6 mesi dall'approvazione della presente legge la Regione individua enti, agenzie od organismi comunque denominati che, in ragione del principio di razionalizzazione dei costi e di efficientamento dei servizi, possono essere soppressi con la conseguente attribuzione delle funzioni in capo al Libero Consorzio."	Falcone Figuccia Pogliese Assenza Milazzo	
11.1	Prima del comma 1, inserire il seguente: "Tutte le società, consorzi, enti ed organismi esistenti in Sicilia, sottoposti a controllo e vigilanza, totale o parziale, da parte di province e comuni, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono trasferite e dovranno sciogliere i propri organi direttivi e di controllo; tali compiti saranno svolti da personale direttivo interno dei liberi consorzi."	Vinciullo Germanà Fontana Alongi (a) (15)	
11.3	Il comma 2 è soppresso.	Vinciullo Germanà Fontana Alongi (a) (61)	
11.12	Il comma 2 è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci (a)	
11.16	Al comma 2 il primo periodo da "Con la legge" e sino a "al comma 1" è cassato.	Falcone Figuccia Pogliese Assenza Milazzo	
11.4	Il comma 3 è soppresso.	Vinciullo Germanà Fontana Alongi (a) (62)	
11.13	Il comma 3 è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci	

---

## Testo del disegno di Legge

### **ARTICOLO 11**

#### *Soppressione di enti*

1. La Regione procede alla razionalizzazione, accorpamento o soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, che esercitano funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle attribuite ai liberi consorzi comunali.
2. Con la legge di cui al comma 4 dell'articolo 2 sono soppressi o accorpati gli enti, le agenzie o gli organismi di cui al comma 1. Con la medesima legge sono individuate le relative risorse finanziarie, materiali e umane da trasferire ai liberi consorzi comunali.
3. La Regione non può istituire nuovi enti, agenzie o organismi, comunque denominati, per lo svolgimento di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle attribuite ai liberi consorzi comunali.

Emd N.	TESTO DELL'EMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
		(a)	
11.17	Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: "4. Ai Liberi Consorzi è fatto divieto attuare partecipazioni, adesioni o costituire nuovi rapporti con enti, società, organismi di ogni tipo e a qualunque titolo."	Falcone Figuccia Pogliese Assenza Milazzo	

**VOTAZIONE FINALE DELL'ARTICOLO:**

Approvato

Approvato con emendamenti

Non Approvato



***EMENDAMENTI AGGIUNTIVI***



## Elenco degli Emendamenti Aggiuntivi

Emd N.	TESTO DELL'EMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
A 8	<p>Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:</p> <p>"Art. ___ Norme transitorie</p> <p>1. Nelle more dell'approvazione della legge istitutiva di cui al comma 4 dell'articolo 2, le funzioni dei liberi consorzi comunali di cui al comma 3 dell'articolo 1 continuano ad essere esercitate, fino all'insediamento degli organi dei predetti liberi consorzi e delle Città metropolitane e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2014, da commissari straordinari ai sensi dell'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana (decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6) approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>2. La legge istitutiva dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane di cui al comma 4 dell'articolo 2 stabilisce gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle elezioni degli organi dei suddetti enti e per il loro insediamento, in sede di prima applicazione."</p>	<p>Cracolici</p> <p>(a) (125)</p>	
A 10	<p>Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:</p> <p>"Art. ___ Norme transitorie</p> <p>1. Nelle more dell'approvazione della legge istitutiva di cui al comma 4 dell'articolo 2, le funzioni dei liberi consorzi comunali di cui al comma 3 dell'articolo 1 continuano ad essere esercitate, fino all'insediamento degli organi dei predetti liberi consorzi e delle Città metropolitane e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2014, da commissari straordinari in carica alla data di entrata in vigore della presente legge nominati ai sensi dell'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana (decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6) approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.</p>	<p>Turano</p> <p>(a) ()</p>	
A 9	<p>Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:</p> <p>"Art. ___ Status dei componenti degli organi dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane</p> <p>1. Ai componenti degli organi dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane si applicano le disposizioni in materia di condizione giuridica, aspettative, permessi e licenze previste per i componenti degli organi delle province regionali dagli articoli 16, 18, 20 e 22 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni."</p>	<p>Cracolici</p> <p>(a) (126)</p>	
A.GOV.R	<p>Aggiungere il seguente articolo:</p> <p>"Art. - La Regione, d'intesa con la Città metropolitana di Messina, favorisce la stipula di appositi accordi con lo Stato, la Regione Calabria e la Città metropolitana di Reggio Calabria, al fine di consentire ai cittadini residenti nell'Area metropolitana di Messina e nella Città metropolitana di Reggio Calabria di usufruire dei servizi secondo criteri di prossimità. Con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell'Assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, sono individuate le attività programmatiche e i servizi per i quali si applicano le disposizioni del presente comma."</p>	<p>Governo</p> <p>(a)</p>	
A 15	<p>Aggiungere il seguente articolo:</p> <p>"Art. ... - Il Governo della Regione entro un anno dell'entrata in vigore della presente legge propone all'Ars un disegno di legge contenente il testo unico sulle funzioni e competenze dei Comuni e dei liberi consorzi e delle città metropolitane anche in materia urbanistica.</p>	<p>Panepinto Gucciardi</p> <p>(a) (336)</p>	

---

Testo del disegno di Legge

**ARTICOLO 12**

*Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



## Elenco degli Emendamenti

Emd N.	TESTO DELL'EMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO

### VOTAZIONE FINALE DELL'ARTICOLO:

Approvato

Approvato con emendamenti

Non Approvato

**DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO INTERNO**  
**RELATIVE ALL'ESAME DEGLI EMENDAMENTI**

**PRESENTAZIONE**

Art. 112

1. Gli emendamenti devono essere presentati, dattiloscritti e firmati, prima dell'inizio della discussione generale del disegno di legge.

*omissis*

4. Prima della chiusura della discussione generale è ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti soltanto quando siano sottoscritti da quattro deputati o da un presidente di Gruppo parlamentare.

*omissis*

6. Dopo la chiusura della discussione generale è ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti soltanto quando siano sottoscritti da quattro deputati o da un Presidente di Gruppo parlamentare e si riferiscono ad altri emendamenti presentati ... o siano in correlazione con emendamenti già approvati dall'Assemblea ed abbiano specifico riferimento all'oggetto del disegno di legge.

**VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITA'**

Art. 111

1 bis. Non possono essere presentati in Assemblea, se non dal Governo o dalla commissione o da un Presidente di Gruppo parlamentare, emendamenti che non siano stati presentati e ritenuti ammissibili nella competente commissione ovvero strettamente connessi con essi secondo l'insindacabile apprezzamento del Presidente.

2. Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, articoli aggiuntivi od emendamenti contrastanti con precedenti deliberazioni dall'Assemblea adottate sull'argomento o estranei allo specifico oggetto della discussione. Il Presidente inappellabilmente decide, previa lettura.

Art. 112

3. Possono essere presentati emendamenti strettamente attinenti all'oggetto del disegno di legge in discussione. Tali condizioni si applicano anche alla presentazione di emendamenti da parte della commissione e del Governo.

Art. 113

1. Gli emendamenti che importino aumenti di spesa o diminuzione di entrate, debbono essere trasmessi, appena presentati, anche alla Commissione «Bilancio» perché esprima il suo parere entro il termine di ventiquattro ore.

**DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO INTERNO**  
**RELATIVE ALL'ESAME DEGLI EMENDAMENTI**

**ESAME**

Art. 111

1 (Gli) emendamenti ... vengono discussi secondo l'ordine di presentazione, o secondo quell'ordine logico che il Presidente, inappellabilmente, reputa opportuno per la discussione.

Art. 112

5. Gli emendamenti presentati ai sensi dei commi precedenti (*cioè prima della chiusura della discussione generale*) sono esaminati dall'Assemblea ventiquattrore dopo la chiusura della discussione generale.

Art. 116

1. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo proposto e procede cominciando dagli emendamenti soppressivi e venendo quindi ai modificativi ed agli aggiuntivi.

Art. 121 *bis*

*omissis*

2. Quando è presentato un solo emendamento, e questo è soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo.

3. Qualora siano presentati più emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario; prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi.

**CORREZIONI**

Art. 117

1. Prima della votazione finale la commissione, il Governo o un deputato possono richiamare l'attenzione dell'Assemblea sopra le correzioni di forma che siano opportune. L'Assemblea, sentito il proponente dell'emendamento o un altro in sua vece, delibera per alzata e seduta.

2. Sopra gli emendamenti già approvati, che sembrano inconciliabili con lo scopo dell'oggetto della deliberazione o con alcune delle sue disposizioni, possono proporsi le necessarie rettifiche.



Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana



### ***Fascicolo subemendamenti***

Ddl nn. 642-31-132-133-149-153-164-165-183-  
219-226-268-474-542-543-546-613-638-662/A

*“Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane.”*

Vice Segreteria generale  
Ufficio per il coordinamento  
dell'attività legislativa

XVI Legislatura, 18 febbraio 2014





## 1.GOV.R

### Art. 1.

#### *Liberi consorzi di comuni*

L'art. 1 è sostituito dal seguente:

1. Al fine di razionalizzare l'erogazione dei servizi al cittadino e di conseguire riduzioni dei costi della pubblica amministrazione, in ossequio ai principi sanciti dall'articolo 15 dello Statuto della Regione siciliana ed in attuazione della legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, per l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta è disciplinata l'istituzione di nove liberi consorzi che in sede di prima applicazione e fino all'approvazione della legge di cui al successivo articolo 2 coincidono con le province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, costituite ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e della legge regionale 12 agosto 1989, n. 17, assumendo la denominazione di 'liberi consorzi comunali'. I liberi consorzi hanno personalità giuridica di diritto pubblico.

2. Ciascuno dei nove liberi consorzi comunali è composto dai comuni appartenenti alla corrispondente provincia regionale, fatta eccezione per i comuni di Palermo, Catania e Messina, istituiti in Città metropolitane ai sensi dell'articolo 7.

3. Il libero Consorzio di Comuni ha potestà statutaria e regolamentare e ad esso si applicano i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione secondo le disposizioni che saranno definite con la legge di cui al successivo art.2.

4. Lo Statuto individua le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. Lo stesso è approvato dall'Assemblea di cui al successivo art. 4 a maggioranza assoluta dei componenti.

5. Al fine di determinare l'incremento dei livelli di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, i liberi consorzi possono esercitare in forma unitaria funzioni e servizi dei comuni che vi appartengono. L'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, che deve risultare da apposito piano da approvare con deliberazione dei Consigli comunali, è svolto utilizzando le risorse finanziarie, materiali e umane già di spettanza dei comuni e costituisce elemento premiale per l'attribuzione di risorse finanziarie. Al fine dell'ottimale allocazione delle risorse, è prevista l'interazione funzionale fra le piante organiche dei comuni appartenenti al libero consorzio. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore delle Autonomie locali e della Funzione pubblica sono fissati i criteri sulla base dei quali saranno definiti i servizi e le funzioni oggetto di accorpamento.

6. Nelle more dell'approvazione della legge di cui al successivo articolo 2 i liberi consorzi comunali continuano ad esercitare le funzioni già attribuite alle province regionali. I liberi consorzi di Palermo, Catania e Messina continuano ad esercitare le funzioni già attribuite alle province regionali anche con riferimento al territorio delle rispettive Città metropolitane.

7. I liberi consorzi continuano ad utilizzare le risorse finanziarie, materiali e umane già di spettanza delle corrispondenti province regionali e continuano ad avvalersi, nei limiti delle disponibilità finanziarie dei servizi svolti da società interamente partecipare, garantendo la continuità dei rapporti contrattuali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. I liberi consorzi si avvalgono delle sedi già in uso alle corrispondenti province regionali.

8. Al personale dei liberi consorzi comunali è confermato lo status giuridico-economico già in godimento presso le province regionali.

## Elenco dei Subemendamenti

Emd N.	TESTO DEL SUBEMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
IgovR.1	L'emendamento I.gov.R è soppresso.	Greco G. Lo Sciuto Figuccia Alongi	
IgovR.3	L'emendamento I.gov.R è soppresso.	Assenza Falcone Figuccia Milazzo Pogliese	
IgovR.14	L'emendamento I.gov.R è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci	
IgovR.16	Il comma 1 dell'articolo 1 dell'emendamento I.gov.R è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci	
IgovR.17	L'emendamento I.GOV.R è sostituito dal seguente: Art. 1 - 1. Ai sensi dell'articolo 169 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale n. 16 del 15 marzo 1963, così come modificato dall'articolo 3 della legge regionale n. 25 del 16 dicembre 2000, le elezioni degli organi delle province regionali si svolgeranno in una data compresa tra il 15 aprile e il 30 giugno dell'anno 2014, secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente. 2. Sino alla data di insediamento dei nuovi organi delle province regionali, le attribuzioni del Consiglio, della Giunta e del Presidente della provincia sono assegnate ad un commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale n. 16 del 15 marzo 2013. Art. 2 (Composizione degli organi delle province regionali e indennità di carica) 1. La Giunta provinciale è composta dal Presidente della provincia e da un numero di Assessori pari a quattro per le province la cui popolazione legale non supera i 500.000 abitanti e pari a 6 per le province con popolazione legale superiore. 2. Il Consiglio provinciale si compone di quindici membri nelle province la cui popolazione legale non supera i 500.000 abitanti e di venti membri nelle province con popolazione legale superiore. 3. L'indennità di carica del Presidente della Provincia è di Euro 2.500,00 lordi mensili e quella degli assessori di Euro 1.500,00. 4. L'indennità di carica del Presidente del Consiglio è equiparata a quella attribuita agli Assessori. 5. I Consiglieri provinciali hanno diritto ad una indennità, stabilita con decreto del Presidente della Regione Siciliana, da calcolarsi in rapporto alla effettiva partecipazione alle riunioni degli organi istituzionali di cui fanno parte. L'indennità dei Consiglieri provinciali non può comunque essere superiore all'80 per cento di quella attribuita agli Assessori. 6. Le indennità di cui i commi precedenti sono rivalutate annualmente secondo l'indice annuo di variazione dei prezzi al consumo calcolato dall'Istat al 31 dicembre. 7. Gli emendamenti 2.GOV.R, 4.GOV.R, 5.GOV.R, 6.GOV.R, 8.GOV.R, 10.GOV.R sono soppressi.	Formica Ioppolo Musumeci	
IgovR.4	Il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Al fine di razionalizzare l'erogazione dei servizi al cittadino e di conseguire riduzioni dei costi della pubblica amministrazione, in ossequio ai principi sanciti dall'articolo 15 dello Statuto della Regione siciliana ed in attuazione della legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, le province regionali, costituite ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986 n. 9 e della legge regionale 12 agosto 1989 n. 17, assumono la denominazione di 'liberi consorzi di comuni' di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani. L'ente consortile ha personalità giuridica ed è pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n° 165 e successive	Vinciullo Germanà Fontana Alongi	



## I.GOV.R

### Art. 1.

#### *Liberi consorzi di comuni*

L'art. 1 è sostituito dal seguente:

1. Al fine di razionalizzare l'erogazione dei servizi al cittadino e di conseguire riduzioni dei costi della pubblica amministrazione, in ossequio ai principi sanciti dall'articolo 15 dello Statuto della Regione siciliana ed in attuazione della legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, per l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta è disciplinata l'istituzione di nove liberi consorzi che in sede di prima applicazione e fino all'approvazione della legge di cui al successivo articolo 2 coincidono con le province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, costituite ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e della legge regionale 12 agosto 1989, n. 17, assumendo la denominazione di 'liberi consorzi comunali'. I liberi consorzi hanno personalità giuridica di diritto pubblico.

2. Ciascuno dei nove liberi consorzi comunali è composto dai comuni appartenenti alla corrispondente provincia regionale, fatta eccezione per i comuni di Palermo, Catania e Messina, istituiti in Città metropolitane ai sensi dell'articolo 7.

3. Il libero Consorzio di Comuni ha potestà statutaria e regolamentare e ad esso si applicano i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione secondo le disposizioni che saranno definite con la legge di cui al successivo art.2.

4. Lo Statuto individua le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. Lo stesso è approvato dall'Assemblea di cui al successivo art. 4 a maggioranza assoluta dei componenti.

5. Al fine di determinare l'incremento dei livelli di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, i liberi consorzi possono esercitare in forma unitaria funzioni e servizi dei comuni che vi appartengono. L'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, che deve risultare da apposito piano da approvare con deliberazione dei Consigli comunali, è svolto utilizzando le risorse finanziarie, materiali e umane già di spettanza dei comuni e costituisce elemento premiale per l'attribuzione di risorse finanziarie. Al fine dell'ottimale allocazione delle risorse, è prevista l'interazione funzionale fra le piante organiche dei comuni appartenenti al libero consorzio. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore delle Autonomie locali e della Funzione pubblica sono fissati i criteri sulla base dei quali saranno definiti i servizi e le funzioni oggetto di accorpamento.

6. Nelle more dell'approvazione della legge di cui al successivo articolo 2 i liberi consorzi comunali continuano ad esercitare le funzioni già attribuite alle province regionali. I liberi consorzi di Palermo, Catania e Messina continuano ad esercitare le funzioni già attribuite alle province regionali anche con riferimento al territorio delle rispettive Città metropolitane.

7. I liberi consorzi continuano ad utilizzare le risorse finanziarie, materiali e umane già di spettanza delle corrispondenti province regionali e continuano ad avvalersi, nei limiti delle disponibilità finanziarie dei servizi svolti da società interamente partecipate, garantendo la continuità dei rapporti contrattuali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. I liberi consorzi si avvalgono delle sedi già in uso alle corrispondenti province regionali.

8. Al personale dei liberi consorzi comunali è confermato lo status giuridico-economico già in godimento presso le province regionali.

Emd N.	TESTO DEL SUBEMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
	modificazioni.”		
IgovR.9	All’inizio del comma 1 inserire le seguenti parole “Entro trenta giorni dalla approvazione della presente legge.”	Alongi Fontana Germanà Vinciullo	
IgovR.2	Al comma 1 sostituire le parole “l’erogazione” con “esercizio”.	D’Asero Alongi Cascio F. Fontana Germanà Vinciullo	
IgovR.5	Al comma 1 dopo le parole “l’istituzione di nove liberi consorzi” sopprimere le parole “che in sede di prima applicazione e fino all’approvazione della legge di cui al successivo articolo 2”.	Assenza Falcone Figuccia Milazzo Pogliese	
Igov R.18	Al comma 1 dell’articolo 1 sostituire le parole “la denominazione di ‘liberi consorzi comunali’” con “la denominazione di ‘province siciliane’”.	Formica Ioppolo Musumeci	
Igov R.19	Il comma 2 è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci	
Igov R.20	Al comma 2, dopo le parole “Ciascuno dei nove liberi consorzi comunali” aggiungere le parole “di cui al comma 1.”	Commissione	
Igov R.21	Al comma 2, dopo le parole “provincia regionale”, le successive sono sopprese.	Falcone Pogliese Figuccia Milazzo Assenza	
IgovR.6	Al comma 2 sopprimere da “fatta eccezione” sino a “ai sensi dell’articolo 7”	Assenza Falcone Figuccia Milazzo Pogliese	
IgovR.22	Al comma 2 sopprimere le parole “Palermo” e “Messina”.	Barbagallo Alloro Lupo Vullo	
IgovR.23	Al comma 2 sopprimere le parole “Catania” e “Messina”.	Barbagallo Alloro Lupo Vullo	
IgovR.24	Al comma 2 sopprimere la parola “Messina”.	Barbagallo Alloro Lupo Vullo	
IgovR.10	Alla fine del comma 2 inserire le seguenti parole: “I Comuni interamente ricompresi nelle Piccole Isole possono determinarsi ad aderire a liberi consorzi di comuni o aree metropolitane purché questi ricomprendano porti stabilmente collegati con le stesse.”	D’Asero Alongi Cascio F. Fontana Germanà Vinciullo	
IgovR.7	I commi 3, 4 e 5 sono soppressi.	Assenza Falcone Figuccia Milazzo Pogliese	
IgovR.25	Il comma 3 è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci	
IgovR.26	Al comma 3 sostituire le parole “dei Comuni” con “delle Province”.	Formica Ioppolo Musumeci	

## 1.GOV.R

### Art. 1.

#### *Liberi consorzi di comuni*

L'art. 1 è sostituito dal seguente:

1. Al fine di razionalizzare l'erogazione dei servizi al cittadino e di conseguire riduzioni dei costi della pubblica amministrazione, in ossequio ai principi sanciti dall'articolo 15 dello Statuto della Regione siciliana ed in attuazione della legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, per l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta è disciplinata l'istituzione di nove liberi consorzi che in sede di prima applicazione e fino all'approvazione della legge di cui al successivo articolo 2 coincidono con le province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, costituite ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e della legge regionale 12 agosto 1989, n. 17, assumendo la denominazione di 'liberi consorzi comunali'. I liberi consorzi hanno personalità giuridica di diritto pubblico.

2. Ciascuno dei nove liberi consorzi comunali è composto dai comuni appartenenti alla corrispondente provincia regionale, fatta eccezione per i comuni di Palermo, Catania e Messina, istituiti in Città metropolitane ai sensi dell'articolo 7.

3. Il libero Consorzio di Comuni ha potestà statutaria e regolamentare e ad esso si applicano i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione secondo le disposizioni che saranno definite con la legge di cui al successivo art.2.

4. Lo Statuto individua le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. Lo stesso è approvato dall'Assemblea di cui al successivo art. 4 a maggioranza assoluta dei componenti.

5. Al fine di determinare l'incremento dei livelli di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, i liberi consorzi possono esercitare in forma unitaria funzioni e servizi dei comuni che vi appartengono. L'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, che deve risultare da apposito piano da approvare con deliberazione dei Consigli comunali, è svolto utilizzando le risorse finanziarie, materiali e umane già di spettanza dei comuni e costituisce elemento premiale per l'attribuzione di risorse finanziarie. Al fine dell'ottimale allocazione delle risorse, è prevista l'interazione funzionale fra le piante organiche dei comuni appartenenti al libero consorzio. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore delle Autonomie locali e della Funzione pubblica sono fissati i criteri sulla base dei quali saranno definiti i servizi e le funzioni oggetto di accorpamento.

6. Nelle more dell'approvazione della legge di cui al successivo articolo 2 i liberi consorzi comunali continuano ad esercitare le funzioni già attribuite alle province regionali. I liberi consorzi di Palermo, Catania e Messina continuano ad esercitare le funzioni già attribuite alle province regionali anche con riferimento al territorio delle rispettive Città metropolitane.

7. I liberi consorzi continuano ad utilizzare le risorse finanziarie, materiali e umane già di spettanza delle corrispondenti province regionali e continuano ad avvalersi, nei limiti delle disponibilità finanziarie dei servizi svolti da società interamente partecipate, garantendo la continuità dei rapporti contrattuali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. I liberi consorzi si avvalgono delle sedi già in uso alle corrispondenti province regionali.

8. Al personale dei liberi consorzi comunali è confermato lo status giuridico-economico già in godimento presso le province regionali.

Emd N.	TESTO DEL SUBEMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
IgovR.11	Al comma 3 dopo le parole "al personale" inserire "ai segretari generali".	Alongi D'Asero Cascio F. Fontana Germanà Vinciullo	
IgovR.13	Dopo il comma 3 inserire il seguente "3bis. I liberi consorzi di comuni, accorpando i relativi uffici comunali, continuano ad esercitare per i territori di loro competenza le funzioni già attribuite alle sopresse province regionali, nonché tutte le funzioni in materia di programmazione e controllo territoriale, di servizi obbligatori per funzioni fondamentali. In forma integrata intercomunale, anche per porzioni di territorio del consorzio, potrà essere svolto ogni altro servizio già di competenza dei singoli comuni, espressamente prevedendone specificità e tipologie nei rispettivi statuti, anche con successive delibere."	D'Asero Alongi Cascio F. Fontana Germanà Vinciullo	
IgovR.37	Il comma 4 è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci	
IgovR.28	Il comma 5 è soppresso.	Falcone Assenza Figuccia Milazzo Pogliese	
IgovR.29	Il comma 5 è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci	
IgovR.30	Al comma 5, dopo le parole "Comuni che vi appartengono" sopprimere le successive parole.	Falcone Assenza Figuccia Milazzo Pogliese	
IgovR.31	Il comma 6 è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci	
IgovR.8	Al comma 6 sopprimere da "Nelle more" sino a "articolo 2".	Assenza Falcone Figuccia Milazzo Pogliese	
IgovR.32	Al comma 6, dopo "province regionali", aggiungere "compreso il finanziamento degli Enti strumentali, operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura di quanto previsto dalle convenzioni in atto vigenti."	Formica Ioppolo Musumeci	
IgovR.33	Il comma 7 è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci	
IgovR.34	Al comma 7, dopo le parole "interamente partecipate", aggiungere "comprese le società partecipate in house al 100%, già attive nelle province siciliane, alla data di entrata in vigore della presente legge."	Formica Ioppolo Musumeci	
IgovR.35	Il comma 8 è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci	
IgovR.36	Al comma 8, dopo le parole "al personale dei liberi consorzi comunali" aggiungere le seguenti " e al personale delle partecipate in house delle partecipate delle province stesse."	Figuccia Falcone Pogliese Assenza Milazzo	
IgovR.12	Alla fine del comma 8 inserire le seguenti parole: "Nelle ipotesi di eventuali mobilità del personale, i provvedimenti devono essere adottati sentite le organizzazioni sindacali di categoria."	Alongi Fontana Germanà Vinciullo	

## 2.GOV.R

### Art. 2

#### *Adesione ad altro libero consorzio di comuni*

L'art. 2 è sostituito dal seguente:

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, possono esprimere la volontà di costituire in aggiunta a quanto previsto dall'art. 1 un nuovo libero consorzio che abbia i seguenti requisiti:

- a) continuità territoriale tra i comuni aderenti;
- b) popolazione non inferiore a 150.000 abitanti.

2. Entro il termine di cui al precedente comma, i comuni appartenenti ad un libero consorzio di cui all'art. 1. con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, possono aderire ad altro libero consorzio, sempre di cui all'art. 1, che abbia continuità territoriale con il comune interessato.

3. La delibera del consiglio comunale è trasmessa all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo. Accertata la sussistenza dei predetti requisiti, l'Assessorato forma un elenco delle delibere pervenute che è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana e sul sito istituzionale.

4. Decorso il termine di cui al comma 1, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge che individua i territori dei liberi consorzi comunali, prevedendo le eventuali modifiche territoriali conseguenti all'applicazione del presente articolo." 5. Il disegno di legge di cui al comma 4 prevede, altresì, le modifiche dei territori dei liberi consorzi comunali conseguenti all'eventuale adesione di comuni alle Città metropolitane ai sensi dell'articolo 9.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, possono esprimere la volontà di costituire in aggiunta a quanto previsto dall'art. 1 un nuovo libero consorzio che abbia i seguenti requisiti:

- a) continuità territoriale tra i comuni aderenti;
- b) popolazione non inferiore a 150.000 abitanti.

2. Entro il termine di cui al precedente comma, i comuni appartenenti ad un libero consorzio di cui all'art. 1. con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, possono aderire ad altro libero consorzio, sempre di cui all'art. 1, che abbia continuità territoriale con il comune interessato.

3. La delibera del consiglio comunale è trasmessa all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo. Accertata la sussistenza dei predetti requisiti, l'Assessorato forma un elenco delle delibere pervenute che è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana e sul sito istituzionale.

4. Decorso il termine di cui al comma 1, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge che individua i territori dei liberi consorzi comunali, prevedendo le eventuali modifiche territoriali conseguenti all'applicazione del presente articolo."

5. Il disegno di legge di cui al comma 4 prevede, altresì, le modifiche dei territori dei liberi consorzi comunali conseguenti all'eventuale adesione di comuni alle Città metropolitane ai sensi dell'articolo 9.

### Elenco dei Subemendamenti

Emd N.	TESTO DEL SUBEMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
2govR.14 2govR.29	L'emendamento 2govR è soppresso.	Assenza Falcone Figuccia Milazzo Pogliese	
2govR.26 2govR.30	L'emendamento 2govR è soppresso.	Rinaldi Barbagallo Vinciullo Formica	
2govR.28	L'emendamento 2govR è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci	
2govR.31	Il comma 1 è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci	
2govR.32	Il comma 1 è soppresso.	Falcone Figuccia Milazzo Assenza Pogliese	
2govR.15	Al comma 1, le parole "i comuni con deliberazione" sino alla fine dell'articolo compresi quindi i commi 2, 3, 4, 5, sono sostituite dalle seguenti "i liberi consorzi ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 possono adottare formale delibera di adesione ad altro libero consorzio. 2. la Regione agevola finanziariamente le aggregazioni di liberi consorzi.	D'Asero Alongi Cascio F. Fontana Germanà Vinciullo	
2govR.24	Al comma 1 sostituire le parole "a maggioranza di due terzi" con "a maggioranza semplice".	Arancio Federico Venturino D'Agostino	
2govR.34	Al comma 1 sostituire le parole "di due terzi" con "assoluta".	Barbagallo Lupo Vullo Rinaldi	
2govR.1	Al comma 1, dopo le parole "a maggioranza dei due terzi dei componenti", aggiungere "da sottoporre a referendum confermativo".	Cappello Siragusa Tancredi Ferreri	
2govR.33 1 parte	Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche: a) sostituire le parole "in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1 un nuovo libero consorzio che abbia" con le parole "in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1, ulteriori liberi consorzi che abbiano". b) aggiungere il seguente periodo "Le delibere relative all'adesione al medesimo consorzio devono essere conformi tra loro e devono individuare l'ambito territoriale dell'istituendo libero consorzio."	Commissione	
2govR.3	Al comma 1, alla lettera b) sostituire il termine "150.000" con "400.000".	Greco G. Lo Sciuto Figuccia Alongi	
2govR.16	Al comma 1, la lettera b) è così sostituita: "Popolazione non inferiore a 300.000 abitanti".	Falcone Figuccia Milazzo Pogliese	
2govR.4	Al comma 1, alla lettera b) sostituire il termine "150.000" con "300.000".	Greco G. Lo Sciuto Figuccia Alongi	
2govR.17	Al comma 1, alla lettera b) sostituire il termine "150.000" con "300.000".	Fontana D'Asero Alongi Cascio F.	

## 2.GOV.R

### Art. 2

#### *Adesione ad altro libero consorzio di comuni*

L'art. 2 è sostituito dal seguente:

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, possono esprimere la volontà di costituire in aggiunta a quanto previsto dall'art.1 un nuovo libero consorzio che abbia i seguenti requisiti:

- a) continuità territoriale tra i comuni aderenti;
- b) popolazione non inferiore a 150.000 abitanti.

2. Entro il termine di cui al precedente comma, i comuni appartenenti ad un libero consorzio di cui all'art. 1. con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, possono aderire ad altro libero consorzio, sempre di cui all'art.1, che abbia continuità territoriale con il comune interessato.

3. La delibera del consiglio comunale è trasmessa all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo. Accertata la sussistenza dei predetti requisiti, l'Assessorato forma un elenco delle delibere pervenute che è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana e sul sito istituzionale.

4. Decorso il termine di cui al comma 1, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge che individua i territori dei liberi consorzi comunali, prevedendo le eventuali modifiche territoriali conseguenti all'applicazione del presente articolo." 5. Il disegno di legge di cui al comma 4 prevede, altresì, le modifiche dei territori dei liberi consorzi comunali conseguenti all'eventuale adesione di comuni alle Città metropolitane ai sensi dell'articolo 9.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, possono esprimere la volontà di costituire in aggiunta a quanto previsto dall'art.1 un nuovo libero consorzio che abbia i seguenti requisiti:

- a) continuità territoriale tra i comuni aderenti;
- b) popolazione non inferiore a 150.000 abitanti.

2. Entro il termine di cui al precedente comma, i comuni appartenenti ad un libero consorzio di cui all'art. 1. con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, possono aderire ad altro libero consorzio, sempre di cui all'art.1, che abbia continuità territoriale con il comune interessato.

3. La delibera del consiglio comunale è trasmessa all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo. Accertata la sussistenza dei predetti requisiti, l'Assessorato forma un elenco delle delibere pervenute che è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana e sul sito istituzionale.

4. Decorso il termine di cui al comma 1, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge che individua i territori dei liberi consorzi comunali, prevedendo le eventuali modifiche territoriali conseguenti all'applicazione del presente articolo."

5. Il disegno di legge di cui al comma 4 prevede, altresì, le modifiche dei territori dei liberi consorzi comunali conseguenti all'eventuale adesione di comuni alle Città metropolitane ai sensi dell'articolo 9.

Emd N.	TESTO DEL SUBEMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
2govR.17 (segue)		Germanà Vinciullo	
2govR.18	Al comma 1, alla lettera b) sostituire il termine "150.000" con "250.000".	Fontana D'Asero Alongi Cascio F. Germanà Vinciullo	
2govR.27 2govR.35	Al comma 1, alla lettera b) sostituire il termine "150.000" con "250.000".	Rinaldi Barbagallo Vinciullo Formica	
2govR.5	Al comma 1, alla lettera b) sostituire il termine "150.000" con "200.000".	Figuccia Milazzo Lo Sciuto Fontana	
2govR.19	Al comma 1, alla lettera b) sostituire il termine "150.000" con "200.000".	Fontana D'Asero Alongi Cascio F. Germanà Vinciullo	
2govR.36	Al comma 1, alla lettera b) sostituire il termine "150.000" con "180.000".	Alloro Rinaldi Raia Ferrandelli	
2govR.6	Al comma 1, alla lettera b) sostituire il termine "150.000" con "172.000".	Greco G. Lo Sciuto Figuccia Alongi	
2govR.7 2govR.8	Al comma 1, alla lettera b) sostituire il termine "150.000" con "168.000".	Greco G. Lo Sciuto Figuccia Alongi	
2govR.9	Al comma 1, alla lettera b) sostituire il termine "150.000" con "164.000".	Greco G. Lo Sciuto Figuccia Alongi	
2govR.10	Al comma 1, alla lettera b) sostituire il termine "150.000" con "163.000".	Greco G. Lo Sciuto Figuccia Alongi	
2govR.11	Al comma 1, alla lettera b) sostituire il termine "150.000" con "145.000".	Greco G. Lo Sciuto Figuccia Alongi	
2govR.12	Al comma 1, alla lettera b) sostituire il termine "150.000" con "125.000".	Greco G. Lo Sciuto Figuccia Alongi	
2govR.37	Al comma 1, lettera b), dopo le parole "150.000 abitanti" aggiungere le seguenti: "o anche con popolazione inferiore, purché abbia una riconosciuta e nota identità territoriale ed economica e una comune tradizione culturale e storica."	Barbagallo Lupo Vullo Rinaldi	
2govR.13	Al comma 1, aggiungere la seguente lettera: "c) per effetto del distacco, la popolazione del libero consorzio di provenienza non subisca una riduzione in misura superiore al venti per cento alla popolazione dello stesso libero consorzio quale risultante dai dati dell'ultimo censimento ufficiale."	Figuccia Greco Ioppolo Milazzo	
2govR.25	Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1 bis. Il comune con il maggior numero di abitanti assumerà il ruolo di capofila di ciascun libero consorzio."	Arancio Federico Venturino D'Agostino	



## 2.GOV.R

### Art. 2

#### *Adesione ad altro libero consorzio di comuni*

L'art. 2 è sostituito dal seguente:

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, possono esprimere la volontà di costituire in aggiunta a quanto previsto dall'art.1 un nuovo libero consorzio che abbia i seguenti requisiti:

- a) continuità territoriale tra i comuni aderenti;
- b) popolazione non inferiore a 150.000 abitanti.

2. Entro il termine di cui al precedente comma, i comuni appartenenti ad un libero consorzio di cui all'art. 1. con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, possono aderire ad altro libero consorzio, sempre di cui all'art.1, che abbia continuità territoriale con il comune interessato.

3. La delibera del consiglio comunale è trasmessa all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo. Accertata la sussistenza dei predetti requisiti, l'Assessorato forma un elenco delle delibere pervenute che è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana e sul sito istituzionale.

4. Decorso il termine di cui al comma 1, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge che individua i territori dei liberi consorzi comunali, prevedendo le eventuali modifiche territoriali conseguenti all'applicazione del presente articolo." 5. Il disegno di legge di cui al comma 4 prevede, altresì, le modifiche dei territori dei liberi consorzi comunali conseguenti all'eventuale adesione di comuni alle Città metropolitane ai sensi dell'articolo 9.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, possono esprimere la volontà di costituire in aggiunta a quanto previsto dall'art.1 un nuovo libero consorzio che abbia i seguenti requisiti:

- a) continuità territoriale tra i comuni aderenti;
- b) popolazione non inferiore a 150.000 abitanti.

2. Entro il termine di cui al precedente comma, i comuni appartenenti ad un libero consorzio di cui all'art. 1. con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, possono aderire ad altro libero consorzio, sempre di cui all'art.1, che abbia continuità territoriale con il comune interessato.

3. La delibera del consiglio comunale è trasmessa all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo. Accertata la sussistenza dei predetti requisiti, l'Assessorato forma un elenco delle delibere pervenute che è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana e sul sito istituzionale.

4. Decorso il termine di cui al comma 1, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge che individua i territori dei liberi consorzi comunali, prevedendo le eventuali modifiche territoriali conseguenti all'applicazione del presente articolo."

5. Il disegno di legge di cui al comma 4 prevede, altresì, le modifiche dei territori dei liberi consorzi comunali conseguenti all'eventuale adesione di comuni alle Città metropolitane ai sensi dell'articolo 9.

Emd N.	TESTO DEL SUBEMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
2govR.38	Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1 bis. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, la popolazione può non essere inferiore a 120.000 abitanti, a condizione che almeno cinque comuni richiedenti e deliberanti coincidano con quelli che si pronunciarono favorevolmente entro il termine e secondo le forme fissati dal comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 6 marzo 1986.	Formica Ioppolo	
2govR.39	Il comma 2 è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci	
2govR.48	Il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i comuni appartenenti ad un libero consorzio, di cui all'articolo 1, con atto deliberativo del consiglio comunale, approvato con maggioranza qualificata dei due terzi, possono chiedere di aderire ad altro consorzio che abbia una continuità territoriale con il comune interessato."	Falcone Figuccia Assenza Milazzo Pogliese	
2govR.33 II parte	Al comma 2 sostituire le parole "i comuni appartenenti" con le parole "ciascun comune appartenente" e la parola "possono" con la parola "può".	Commissione	
2govR.34 II parte	Al comma 2 sostituire le parole "di due terzi" con "assoluta".	Barbagallo Lupo Vullo Rinaldi	
2govR.43	Al comma 2, sostituire le parole "adottata a maggioranza di due terzi" con "adottata a maggioranza assoluta".	Formica Ioppolo Musumeci	
2govR.20	Al comma 2 è aggiunta alla fine la seguente frase "La efficacia della deliberazione è subordinata all'esito favorevole di un referendum confermativo cui parteciperanno i cittadini iscritti nelle liste elettorali di quel Comune che dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla delibera."	Assenza Falcone Figuccia Milazzo Pogliese	
2govR.2	Al comma 2, dopo le parole "a maggioranza dei due terzi dei componenti", aggiungere "da sottoporre a referendum confermativo".	Cappello Siragusa Tancredi Ferreri	
2gov R.44	Al comma 2 aggiungere il seguente: "I liberi consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 1 permangono indipendentemente dall'adesione ad altro libero consorzio da parte di propri comuni."	Alloro Rinaldi Panepinto Marziano	
2govR.45	Il comma 3 è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci	
2govR.21	Al comma 3 dopo le parole "Consiglio Comunale" sono inserite le parole "Dopo l'eventuale esito positivo del referendum di cui al comma precedente".	Assenza Falcone Figuccia Milazzo Pogliese	
2govR.40	Al comma 3 dopo la parola "trasmessa" aggiungere "entro sei mesi".	Formica Ioppolo Musumeci	
2govR.41	Al comma 3 dopo la parola "trasmessa" aggiungere "entro cinque mesi".	Formica Ioppolo Musumeci	
2govR.42	Al comma 3 dopo la parola "trasmessa" aggiungere "entro quattro mesi".	Formica Ioppolo Musumeci	
2govR.46	Al comma 3 dopo la parola "trasmessa" aggiungere "entro tre mesi".	Formica Ioppolo Musumeci	
2govR.47	Il comma 4 è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci	
2govR.22	Il comma 5 è soppresso.	Assenza Falcone	

## 2.GOV.R

### Art. 2

#### *Adesione ad altro libero consorzio di comuni*

L'art. 2 è sostituito dal seguente:

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, possono esprimere la volontà di costituire in aggiunta a quanto previsto dall'art.1 un nuovo libero consorzio che abbia i seguenti requisiti:

- a) continuità territoriale tra i comuni aderenti;
- b) popolazione non inferiore a 150.000 abitanti.

2. Entro il termine di cui al precedente comma, i comuni appartenenti ad un libero consorzio di cui all'art. 1. con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, possono aderire ad altro libero consorzio, sempre di cui all'art.1, che abbia continuità territoriale con il comune interessato.

3. La delibera del consiglio comunale è trasmessa all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo. Accertata la sussistenza dei predetti requisiti, l'Assessorato forma un elenco delle delibere pervenute che è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana e sul sito istituzionale.

4. Decorso il termine di cui al comma 1, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge che individua i territori dei liberi consorzi comunali, prevedendo le eventuali modifiche territoriali conseguenti all'applicazione del presente articolo." 5. Il disegno di legge di cui al comma 4 prevede, altresì, le modifiche dei territori dei liberi consorzi comunali conseguenti all'eventuale adesione di comuni alle Città metropolitane ai sensi dell'articolo 9.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, possono esprimere la volontà di costituire in aggiunta a quanto previsto dall'art.1 un nuovo libero consorzio che abbia i seguenti requisiti:

- a) continuità territoriale tra i comuni aderenti;
- b) popolazione non inferiore a 150.000 abitanti.

2. Entro il termine di cui al precedente comma, i comuni appartenenti ad un libero consorzio di cui all'art. 1. con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, possono aderire ad altro libero consorzio, sempre di cui all'art.1, che abbia continuità territoriale con il comune interessato.

3. La delibera del consiglio comunale è trasmessa all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo. Accertata la sussistenza dei predetti requisiti, l'Assessorato forma un elenco delle delibere pervenute che è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana e sul sito istituzionale.

4. Decorso il termine di cui al comma 1, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge che individua i territori dei liberi consorzi comunali, prevedendo le eventuali modifiche territoriali conseguenti all'applicazione del presente articolo."

5. Il disegno di legge di cui al comma 4 prevede, altresì, le modifiche dei territori dei liberi consorzi comunali conseguenti all'eventuale adesione di comuni alle Città metropolitane ai sensi dell'articolo 9.

<b>Emd N.</b>	<b>TESTO DEL SUBEMENDAMENTO</b>	<b>FIRMATARI</b>	<b>ESITO</b>
2govR.22 (segue)		Figuccia Milazzo Pogliese	
2govR.47	Il comma 5 è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci	
2govR.23	Dopo il comma 5 inserire il seguente: "6. Ai sensi dell'art. 24 bis del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, così come convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135, la disposizione di cui al c. 9 dell'art. 16 del suddetto decreto legge viene con la presente legge recepita nell'ordinamento della Regione Siciliana e sarà applicata sino all'approvazione della legge regionale di cui al comma 4 del presente articolo , fatti salvi gli effetti delle procedure concorsuali già completate alla data di entrata in vigore della presente legge."	Vinciullo Germanà Fontana Alongi	

**VOTAZIONE FINALE DELL'ARTICOLO:**

**Approvato**

**Approvato con subemendamenti**

**Non Approvato**

#### 4.GOV.R

Art. 4.

##### *Assemblea del libero consorzio*

L'art. 4 è sostituito dal seguente:

1. L'assemblea del libero consorzio è composta dai sindaci dei comuni appartenenti al libero consorzio e da un numero di consiglieri comunali determinato nel modo seguente:
  - a) venticinque consiglieri, nei liberi consorzi con popolazione fino a duecentocinquantamila abitanti;
  - b) trentacinque consiglieri, nei liberi consorzi con popolazione fino a trecentocinquantamila abitanti;
  - c) quarantacinque consiglieri, negli altri liberi consorzi.
2. I consiglieri dell'assemblea sono consiglieri comunali eletti dai consigli di ciascun comune appartenente al libero consorzio.
3. Il numero dei consiglieri dell'assemblea da assegnare a ciascun comune è calcolato dividendo la cifra della popolazione legale residente nel libero consorzio, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione, per il numero dei consiglieri dell'assemblea determinato ai sensi del comma 1. Nell'effettuare tale divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente.
4. Ad ogni comune sono assegnati tanti consiglieri dell'assemblea quante volte il quoziente definito ai sensi del comma 3, è contenuto nella cifra della popolazione legale residente nel comune medesimo. Gli eventuali seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai comuni per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai comuni con maggiore cifra di popolazione legale residente.
5. In caso di cessazione dalla carica di sindaco di un componente dell'assemblea, lo stesso è sostituito nell'assemblea, fino al rinnovo della carica di sindaco, dal commissario straordinario nominato ai sensi della normativa vigente. In caso di cessazione dalla carica di consigliere comunale di un componente dell'assemblea, il comune interessato procede alla elezione sostitutiva, entro trenta giorni dalla data di cessazione.
6. L'Assemblea approva, a maggioranza assoluta dei componenti, un regolamento per il proprio funzionamento.

### Elenco dei Subemendamenti

Emd N.	TESTO DEL SUBEMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
4govR.1	L'emendamento 4Gov.R è soppresso.	Assenza Falcone Figuccia Milazzo Pogliese	
4govR.7	L'emendamento 4Gov.R è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci	
4govR.2	L'articolo 4 è così sostituito: "L'assemblea del libero consorzio è composta da un numero di consiglieri eletti a suffragio universale dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni che ne fanno parte pari alla metà dei consiglieri provinciali attualmente previsti".	Assenza Falcone Figuccia Milazzo Pogliese	
4govR.8	Il comma 1 è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci	
4govR.5	I commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente: "L'Assemblea del libero consorzio è composta dagli eletti col sistema diretto nel numero del 50 per cento rispetto agli ex consiglieri provinciali eletti prima dell'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2013, n. 7. L'assemblea è l'organo di indirizzo politico-amministrativo del libero consorzio".	Rinaldi Barbagallo Vinciullo Formica	
4govR.9	Il comma 1 è sostituito dal seguente: "L'Assemblea del libero consorzio è composta dal Presidente e da consiglieri eletti con suffragio universale di primo grado dagli abitanti dei comuni aderenti al medesimo consorzio. Il numero dei consiglieri da eleggere è determinato nel modo seguente: a) venticinque consiglieri, nei liberi consorzi con popolazione fino a 250 mila abitanti; b) trentacinque consiglieri, nei liberi consorzi con popolazione fino a 350 mila abitanti; c) quarantacinque consiglieri, negli altri liberi consorzi".	Formica Ioppolo Musumeci	
4govR.10	Il comma 1 è sostituito dal seguente: "L'Assemblea del libero consorzio è composta da un numero di componenti determinato nel seguente modo: a) quindici consiglieri, nei liberi consorzi con popolazione fino a 250 mila abitanti; b) venticinque consiglieri, nei liberi consorzi con popolazione fino a 350 mila abitanti; c) trentacinque consiglieri, negli altri liberi consorzi".	Falcone Pogliese Figuccia Assenza Milazzo G.	
4govR.3	Il comma 1 è sostituito dal seguente: "L'Assemblea del libero consorzio è composta da un numero di componenti pari al 50 per cento del rapporto già previsto tra la popolazione ed i componenti dei consigli delle ex province regionali ."	Fontana D'Asero Alongi Cascio F. Germanà Vinciullo	
4govR.11	Sostituire la prima parte del comma 1 con la seguente: "L'Assemblea del libero consorzio è composta da un numero di componenti determinato nel seguente modo:"	Falcone Pogliese Figuccia Assenza Milazzo G.	
4govR.12	Al comma 1 sopprimere la lettera a).	Formica Ioppolo Musumeci	
4govR.13	Al comma 1 sopprimere la lettera b).	Formica Ioppolo Musumeci	
4govR.14	Al comma 1 sopprimere la lettera c).	Formica Ioppolo Musumeci	
4govR.18	Al comma 1 sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:	Formica	

#### 4.GOV.R

##### Art. 4.

##### *Assemblea del libero consorzio*

L'art. 4 è sostituito dal seguente:

1. L'assemblea del libero consorzio è composta dai sindaci dei comuni appartenenti al libero consorzio e da un numero di consiglieri comunali determinato nel modo seguente:

- a) venticinque consiglieri, nei liberi consorzi con popolazione fino a duecentocinquantamila abitanti;
- b) trentacinque consiglieri, nei liberi consorzi con popolazione fino a trecentocinquantamila abitanti;
- c) quarantacinque consiglieri, negli altri liberi consorzi.

2. I consiglieri dell'assemblea sono consiglieri comunali eletti dai consigli di ciascun comune appartenente al libero consorzio.

3. Il numero dei consiglieri dell'assemblea da assegnare a ciascun comune è calcolato dividendo la cifra della popolazione legale residente nel libero consorzio, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione, per il numero dei consiglieri dell'assemblea determinato ai sensi del comma 1. Nell'effettuare tale divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente.

4. Ad ogni comune sono assegnati tanti consiglieri dell'assemblea quante volte il quoziente definito ai sensi del comma 3, è contenuto nella cifra della popolazione legale residente nel comune medesimo. Gli eventuali seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai comuni per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai comuni con maggiore cifra di popolazione legale residente.

5. In caso di cessazione dalla carica di sindaco di un componente dell'assemblea, lo stesso è sostituito nell'assemblea, fino al rinnovo della carica di sindaco, dal commissario straordinario nominato ai sensi della normativa vigente. In caso di cessazione dalla carica di consigliere comunale di un componente dell'assemblea, il comune interessato procede alla elezione sostitutiva, entro trenta giorni dalla data di cessazione.

6. L'Assemblea approva, a maggioranza assoluta dei componenti, un regolamento per il proprio funzionamento.

Emd N.	TESTO DEL SUBEMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
4govR.18 (segue)	a) dieci consiglieri, nei liberi consorzi con popolazione fino a 250 mila abitanti; b) quindici consiglieri, nei liberi consorzi con popolazione fino a 350 mila abitanti; c) trenta consiglieri, negli altri liberi consorzi".	Ioppolo Musumeci	
4govR.15	Al comma 1 sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti: a) quindici consiglieri, nei liberi consorzi con popolazione fino a 250 mila abitanti; b) venticinque consiglieri, nei liberi consorzi con popolazione fino a 350 mila abitanti; c) trentacinque consiglieri, negli altri liberi consorzi".	Falcone Pogliese Figuccia Assenza Milazzo G.	
4govR.17	Al comma 1 sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti: a) quindici consiglieri, nei liberi consorzi con popolazione fino a 250 mila abitanti; b) venti consiglieri, nei liberi consorzi con popolazione fino a 350 mila abitanti; c) trentacinque consiglieri, negli altri liberi consorzi".	Formica Ioppolo Musumeci	
4govR.16	Al comma 1 sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti: a) venti consiglieri, nei liberi consorzi con popolazione fino a 250 mila abitanti; b) venticinque consiglieri, nei liberi consorzi con popolazione fino a 350 mila abitanti; c) quaranta consiglieri, negli altri liberi consorzi".	Formica Ioppolo Musumeci	
4govR.19	Il comma 2 è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci	
4govR.27	Il comma 2 è sostituito dal seguente: "I componenti dell'assemblea dei liberi consorzi possono essere individuati tra i consiglieri comunali dei comuni appartenenti al libero consorzio o cittadini esterni aventi diritto dell'elettorato passivo".	Falcone Pogliese Figuccia Assenza Milazzo G.	
4govR.21	Il comma 2 è sostituito dal seguente: "I componenti dell'assemblea dei liberi consorzi possono essere individuati tra i consiglieri comunali dei comuni appartenenti al libero consorzio o cittadini esterni aventi diritto dell'elettorato passivo".	Falcone Pogliese Figuccia Assenza Milazzo G.	
4govR.20	Il comma 2 è sostituito dal seguente: "L'incarico di Presidente e consigliere del libero consorzio è incompatibile con altri incarichi istituzionali, sia comunali che regionali che nazionali".	Formica Ioppolo Musumeci	
4govR.4	Al comma 2 dopo le parole "consiglieri comunali eletti" aggiungere "nel rispetto della rappresentanza di genere,".	Cirone Gucciardi Maggio Milazzo A. Anselmo	
4govR.22	Il comma 3 è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci	
4govR.23	Il comma 4 è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci	
4govR.24	Il comma 5 è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci	
4govR.25	Il comma 6 è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci	
4govR.26	Aggiungere il seguente comma: "6 bis. L'Assemblea è l'organo di indirizzo politico amministrativo del libero consorzio."	Commissione	



## 5.GOV.R

Art. 5.

I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

1. Il Presidente del Libero Consorzio è eletto dai Consiglieri Comunali e Sindaci dei Comuni aderenti allo stesso, a maggioranza assoluta dei voti, fra i Sindaci dei Comuni appartenenti al Libero Consorzio.
2. Nel caso in cui nessun sindaco ottenga la maggioranza indicata al comma 1, si procede al ballottaggio tra i due sindaci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. E' eletto Presidente il sindaco che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto Presidente il sindaco più anziano per età.

## Elenco dei Subemendamenti

Emd N.	TESTO DEL SUBEMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
5govR.2	L'emendamento 5Gov.R è soppresso.	Assenza Falcone Figuccia Milazzo Pogliese	
5govR.9	L'emendamento 5Gov.R è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci	
5govR.3	L'articolo 5 è così sostituito: "Il Presidente del libero consorzio è eletto a suffragio universale dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni che ne fanno parte".	Assenza Falcone Figuccia Milazzo Pogliese	
5govR.10	Il comma I è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci	
5govR.8	I commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente: "1. Il Presidente del libero consorzio è eletto con sistema indiretto di secondo grado secondo le norme della presente legge e resta in carica cinque anni, fermo restando che la cessazione dalla carica ricoperta nel comune di appartenenza comporta la cessazione dalla carica ricoperta nel libero consorzio. 2. Il Presidente del libero consorzio può essere sfiduciato con il voto dei due terzi dell'Assemblea degli eletti."	Rinaldi Barbagallo Vinciullo Formica	
5govR.7	I commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente: "1. Il Presidente del libero consorzio è eletto con sistema indiretto di secondo grado secondo le norme della presente legge e resta in carica cinque anni, fermo restando che la cessazione dalla carica ricoperta nel comune di appartenenza comporta la cessazione dalla carica ricoperta nel libero consorzio."	Rinaldi Barbagallo Vinciullo Formica	
5govR.12 /r6	I commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente: "1. Il Presidente del libero consorzio è eletto direttamente dai cittadini residenti nei comuni aderenti al libero consorzio di appartenenza che ottiene al primo turno il 50 per cent più uno dei voti validi. 2. Qualora, dopo la prima votazione, nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza indicata al comma I, si procede al ballottaggio. E' eletto Presidente il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti. 3. Il Presidente del libero consorzio può essere sfiduciato con il voto dei due terzi dell'Assemblea degli eletti".	Rinaldi Barbagallo Vinciullo Formica	
5govR.4 5govR.5	Il comma 1 è sostituito dal seguente: "Il presidente del libero consorzio è eletto a suffragio universale dai residenti nel territorio del consorzio secondo le compatibili previsioni della attuale legge elettorale per i sindaci dei comuni superiori ai quindicimila abitanti."	Germanà Fontana D'Asero Alongi Cascio F. Vinciullo	
5govR.11 I parte	Il comma 1 è sostituito dal seguente: "Il Presidente del libero consorzio, di seguito Presidente, è eletto direttamente dai cittadini residenti nei comuni aderenti al libero consorzio di appartenenza che ottiene al primo turno il 50 per cento più uno dei voti validi".	Alloro Barbagallo Rinaldi Marziano	
5govR.13	Il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il Presidente del libero consorzio e i componenti dello stesso sono eletti con elezione diretta di primo grado dagli elettori dei comuni aderenti allo stesso."	Formica Ioppolo Musumeci	
5govR.14	Il comma 2 è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci	
5govR.11 II parte	Il comma 2 è sostituito dal seguente: "Qualora, dopo la prima votazione, nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza indicata al comma 1, si procede al ballottaggio. E' eletto Presidente il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti".	Alloro Barbagallo Rinaldi Marziano	

## 5.GOV.R

Art. 5.

I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

1. Il Presidente del Libero Consorzio è eletto dai Consiglieri Comunali e Sindaci dei Comuni aderenti allo stesso, a maggioranza assoluta dei voti, fra i Sindaci dei Comuni appartenenti al Libero Consorzio.

2. Nel caso in cui nessun sindaco ottenga la maggioranza indicata al comma 1, si procede al ballottaggio tra i due sindaci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. E' eletto Presidente il sindaco che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto Presidente il sindaco più anziano per età.

<b>Emd N.</b>	<b>TESTO DEL SUBEMENDAMENTO</b>	<b>FIRMATARI</b>	<b>ESITO</b>
<b>5govR.1</b>	<p>Aggiungere i seguenti commi:</p> <p>"3. Il Presidente del libero consorzio può essere sfiduciato dall'Assemblea del libero consorzio mediante presentazione di mozione motivata e votata per appello nominale da almeno due terzi dell'Assemblea stessa.</p> <p>4. La mozione deve essere firmata da almeno un quinto dei membri dell'Assemblea e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.</p> <p>5. Nel caso di approvazione della mozione di sfiducia, l'Assemblea procede entro trenta giorni alla elezione del nuovo Presidente. In questo lasso di tempo le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente."</p>	<p>Anselmo  Gucciardi  Sammartino  Firetto  Cracolici</p>	

**VOTAZIONE FINALE DELL'ARTICOLO:**

**Approvato**

**Approvato con subemendamenti**

**Non Approvato**

## **6.GOV.R**

Art. 6.

### *Giunta del libero consorzio*

L'art. 6 è sostituito dal seguente:

1. La Giunta del Libero Consorzio è composta dal Presidente e da un numero massimo di otto assessori, nominati dal Presidente fra i componenti dell'Assemblea del Libero Consorzio. Il numero dei componenti della Giunta, stabilito in rapporto alla popolazione dei Comuni di ciascun libero Consorzio, è disciplinato dalla legge di cui al comma 4 dell'art.2. Nella composizione della Giunta nessun genere può essere rappresentato per oltre due terzi.
2. La cessazione della carica ricoperta presso il Comune di appartenenza comporta la decadenza dalla carica ricoperta nel Libero Consorzio.
3. La Giunta è l'organo esecutivo del libero Consorzio.

### Elenco dei Subemendamenti

Emd N.	TESTO DEL SUBEMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
6govR.1	L'emendamento 6Gov.R è soppresso.	Assenza Falcone Figuccia Milazzo Pogliese	
6govR.4	L'emendamento 6Gov.R è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci	
6govR.2	L'articolo 6 è così sostituito: "1) La Giunta del libero consorzio è composta dal Presidente e da un numero di assessori pari alla metà di quelli attualmente previsti nella Provincia. 2) La Giunta è l'organo esecutivo del libero consorzio."	Assenza Falcone Figuccia Milazzo Pogliese	
6govR.5	Il comma 1 è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci	
6govR.3	Al comma 1 sostituire le parole "e da un numero massimo di otto assessori, nominati dal Presidente fra i componenti dell'Assemblea del Libero Consorzio" con le seguenti: "e da un numero compreso tra sei ed otto assessori, nominati dal Presidente"	Fontana D'Asero Alongi Cascio F. Germanà Vinciullo	
6govR.6 I parte	Al comma 1 sostituire le parole "per oltre due terzi." con le parole "in misura superiore a due terzi."	Commissione	
6govR.7	Al comma 1 sopprimere le parole "fra i componenti dell'assemblea del libero consorzio".	Formica Ioppolo Musumeci	
6govR.8	Il comma 2 è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci	
6govR.6 II parte	Al comma 2 aggiungere le seguenti parole "Il Presidente provvede alla sostituzione entro trenta giorni dalla data di cessazione. Fino alla nomina del nuovo componente della Giunta, le relative funzioni sono esercitate dal Presidente."	Commissione	

#### VOTAZIONE FINALE DELL'ARTICOLO:

Approvato

Approvato con subemendamenti

Non Approvato

## 8.GOV.R

Art. 8.

### *Organi delle Città metropolitane*

L'art. 8 è sostituito dal seguente:

#### Art. 8 Organi delle Città metropolitane

1 Sono organi delle Città metropolitane:

- a) il Presidente della Città Metropolitana;
- b) la Giunta metropolitana;
- c) l'Assemblea della Città Metropolitana.

2. Il Presidente della Città Metropolitana è il Sindaco del Comune individuato al comma 1 dell'articolo 7.

3. La Giunta metropolitana è composta dal Presidente e da un numero massimo di otto assessori nominati dal Presidente stesso fra i componenti dell'Assemblea Metropolitana. Nella composizione della Giunta nessun genere può essere rappresentato per oltre due terzi.

4. L'Assemblea Metropolitana è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti alla Città Metropolitana e Presidenti delle Circoscrizioni di decentramento dei detti Comuni, nonché da un numero di 45 Consiglieri Comunali e Circoscrizionali eletti dai rispettivi consigli.

5. Il numero dei consiglieri dell'assemblea da assegnare a ciascun comune e a ciascuna circoscrizione è calcolato dividendo la cifra della popolazione legale residente nella Città metropolitana, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione, per il numero dei consiglieri dell'assemblea di cui al comma 4. Nell'effettuare tale divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente.

6. Ai fini dell'assegnazione dei consiglieri circoscrizionali i dati della popolazione di ciascuna circoscrizione sono ridotti del 70 % rispetto ai dati ufficiali dell'ultimo censimento generale.

7. A ciascun Comune sono assegnati tanti consiglieri quante volte il quoziente definito ai sensi del comma 5 è contenuto nella cifra della popolazione legale residente nel comune medesimo. Parimenti a ciascuna circoscrizione sono assegnati tanti consiglieri quante volte il quoziente definito ai sensi del comma 5 è contenuto nella cifra della popolazione della medesima circoscrizione determinata ai sensi del comma 6. Gli eventuali consiglieri che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai comuni ed alle circoscrizioni per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai comuni ed alle circoscrizioni con maggiore cifra di popolazione legale residente.

8. La cessazione della carica ricoperta presso il Comune o la Circoscrizione comporta la decadenza dagli organi della Città Metropolitana.

## Elenco dei Subemendamenti

Emd N.	TESTO DEL SUBEMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
8govR.1	L'emendamento 8Gov.R è soppresso.	Assenza Falcone Figuccia Milazzo Pogliese	
8govR.8	L'emendamento 8Gov.R è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci	
8govR.4	Il comma 1 è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci	
8govR.5	Al comma 1, la lettera a) è soppressa.	Formica Ioppolo Musumeci	
8govR.6	Al comma 1, la lettera b) è soppressa.	Formica Ioppolo Musumeci	
8govR.7	Al comma 1, la lettera c) è soppressa.	Formica Ioppolo Musumeci	
8govR.2	Dopo il comma 1 inserire il seguente: "1bis. Il sindaco metropolitano, i componenti della conferenza metropolitana, e della giunta metropolitana esercitano le rispettive funzioni a titolo gratuito."	Alongi Fontana Germanà Vinciullo	
8govR.9	Il comma 2 è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci	
8govR.10	Il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il Presidente della Città metropolitana è eletto con suffragio universale dagli elettori residenti nei comuni aderenti alla città metropolitana."	Formica Ioppolo Musumeci	
8govR.11	Il comma 3 è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci	
8govR.12	Al comma 3 la frase "fra i componenti dell'assemblea metropolitana" è soppressa.	Formica Ioppolo Musumeci	
8govR.20 1 parte	Al comma 3 sostituire le parole "per oltre due terzi." con le parole "in misura superiore a due terzi."	Commissione	
8govR.13	Il comma 4 è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci	
8govR.14	Il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. L'Assemblea metropolitana è composta da 45 consiglieri eletti con suffragio universale tra gli elettori dei comuni aderenti alla città metropolitana."	Formica Ioppolo Musumeci	
8govR.3	Al comma 4 dopo le parole "consiglieri comunali e circoscrizionali eletti" aggiungere "nel rispetto della rappresentanza di genere."	Cirone Gucciardi Maggio Milazzo A. Anselmo	
8govR.15	Il comma 5 è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci	
8govR.16	Al comma 5 sostituire la frase "da assegnare a ciascun comune e a ciascuna circoscrizione" con "da eleggere in ciascun comune".	Formica Ioppolo Musumeci	
8govR.17	Il comma 6 è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci	
8govR.18	Il comma 7 è soppresso.	Formica Ioppolo	



## 8.GOV.R

Art. 8.

### *Organi delle Città metropolitane*

L'art. 8 è sostituito dal seguente:

Art. 8 Organi delle Città metropolitane

1 Sono organi delle Città metropolitane:

- a) il Presidente della Città Metropolitana;
- b) la Giunta metropolitana;
- c) l'Assemblea della Città Metropolitana.

2. Il Presidente della Città Metropolitana è il Sindaco del Comune individuato al comma 1 dell'articolo 7.

3. La Giunta metropolitana è composta dal Presidente e da un numero massimo di otto assessori nominati dal Presidente stesso fra i componenti dell'Assemblea Metropolitana. Nella composizione della Giunta nessun genere può essere rappresentato per oltre due terzi.

4. L'Assemblea Metropolitana è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti alla Città Metropolitana e Presidenti delle Circoscrizioni di decentramento dei detti Comuni, nonché da un numero di 45 Consiglieri Comunali e Circoscrizionali eletti dai rispettivi consigli.

5. Il numero dei consiglieri dell'assemblea da assegnare a ciascun comune e a ciascuna circoscrizione è calcolato dividendo la cifra della popolazione legale residente nella Città metropolitana, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione, per il numero dei consiglieri dell'assemblea di cui al comma 4. Nell'effettuare tale divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente.

6. Ai fini dell'assegnazione dei consiglieri circoscrizionali i dati della popolazione di ciascuna circoscrizione sono ridotti del 70 % rispetto ai dati ufficiali dell'ultimo censimento generale.

7. A ciascun Comune sono assegnati tanti consiglieri quante volte il quoziente definito ai sensi del comma 5 è contenuto nella cifra della popolazione legale residente nel comune medesimo. Parimenti a ciascuna circoscrizione sono assegnati tanti consiglieri quante volte il quoziente definito ai sensi del comma 5 è contenuto nella cifra della popolazione della medesima circoscrizione determinata ai sensi del comma 6. Gli eventuali consiglieri che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai comuni ed alle circoscrizioni per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai comuni ed alle circoscrizioni con maggiore cifra di popolazione legale residente.

8. La cessazione della carica ricoperta presso il Comune o la Circoscrizione comporta la decadenza dagli organi della Città Metropolitana.

Emd N.	TESTO DEL SUBEMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
8govR.19	Il comma 8 è soppresso.	Musumeci Formica Ioppolo Musumeci	
8govR.20 II parte	Al comma 8 aggiungere le seguenti parole "In caso di cessazione di un componente della Giunta, il Presidente provvede alla sostituzione entro trenta giorni. Fino alla nomina del nuovo componente della Giunta, le relative funzioni sono esercitate dal Presidente. In caso di cessazione dalla carica di sindaco di un componente dell'Assemblea, lo stesso è sostituito nell'Assemblea, fino al rinnovo della carica di sindaco, dal commissario straordinario nominato ai sensi della normativa vigente. In caso di cessazione dalla carica di consigliere comunale o circoscrizionale di un componente dell'Assemblea, il comune o la circoscrizione interessata procedono alla elezione sostitutiva, entro trenta giorni dalla data di cessazione."	Commissione	
8govR.20 III parte	Aggiungere il seguente comma: "8 bis. Nel caso in cui, in esito al procedimento previsto dall'articolo 9, la Città metropolitana coincida con il comune individuato all'articolo 7, il sindaco, il consiglio comunale e la giunta comunale mantengono la denominazione di Sindaco metropolitano, Consiglio metropolitano e Giunta metropolitana. Ai predetti organi continua ad applicarsi la normativa in materia di composizione ed elezione degli organi comunali. Nel caso previsto dal presente comma, la Città metropolitana continua ad esercitare le funzioni attribuite al comune ed alla stessa si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 10 in materia di funzioni delle Città metropolitane."	Commissione	

**VOTAZIONE FINALE DELL'ARTICOLO:**

Approvato

Approvato con subemendamenti

Non Approvato

10.GOV.R

Art. 10.

*Funzioni dei liberi consorzi di comuni e delle Città metropolitane*

L'art. 10 è sostituito dal seguente:

1. I liberi Consorzi di Comuni, quali enti di area vasta, esercitano le seguenti funzioni:

- a) Pianificazione territoriale di coordinamento, per gli aspetti di competenza;
- b) programmazione e sviluppo economico del territorio;
- c) Pianificazione dei servizi di trasporto anche pubblico locale;
- d) controllo ed indirizzo dei servizi afferenti il sistema di raccolta e smaltimento rifiuti;
- e) controllo ed indirizzo del sistema di approvvigionamento e distribuzione delle risorse idriche;
- f) programmazione dello sviluppo turistico;
- g) programmazione e coordinamento dei settori agricoltura e pesca

2. Le Città metropolitane esercitano le seguenti funzioni:

- a) Pianificazione territoriale di coordinamento, per gli aspetti di competenza;
- b) programmazione e sviluppo economico del territorio e sociale;
- c) Pianificazione delle reti infrastrutturali, delle viabilità e dei servizi di trasporto anche pubblico locale;
- d) controllo ed indirizzo dei servizi afferenti il sistema di raccolta e smaltimento rifiuti;
- e) controllo ed indirizzo del sistema di approvvigionamento e distribuzione delle risorse idriche;
- f) Pianificazione dello sviluppo turistico.
- g) pianificazione e coordinamento dei settori agricoltura e pesca

3. Con la medesima legge di cui al comma 4 dell'art. 2 sono disciplinate, altresì, le modalità con le quali i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi delle Province regionali.

4. Con la legge di cui all'art.2, sono trasferite le funzioni di cui ai commi 1 e 2 ai liberi consorzi di comuni e alle città metropolitane e le funzioni già spettanti alle Province Regionali sono assegnate ai Comuni, ai Liberi Consorzi di Comuni, alle Città Metropolitane, alla Regione o agli Enti Regionali, con le relative risorse umane, finanziarie, strumentali.

5. Con la stessa legge, la Regione può trasferire ai Liberi Consorzi e alle Città Metropolitane funzioni proprie, nonché le ulteriori funzioni che, in conformità all'Art. 118, comma 1, della Costituzione, necessitano di un esercizio unitario di area vasta, purché dall'esercizio associato di tali funzioni, derivi un risparmio di spesa certificato.

6. I conferimenti di funzioni e compiti di cui ai commi precedenti avvengono nell'osservanza dei principi posti dall'art. 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dall'art. 35 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e perseguono l'obiettivo di realizzare un riassetto organico e unitario delle funzioni amministrative, individuando il ruolo e le competenze dei diversi livelli di governo, sulla base della loro adeguatezza organizzativa e dimensionale."

## Elenco dei Subemendamenti

Emd N.	TESTO DEL SUBEMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
10govR.1	L'emendamento 10Gov.R è soppresso.	Greco G. Lo Sciuto Alongi Figuccia	
10govR.2	L'emendamento 10Gov.R è soppresso.	Assenza Falcone Figuccia Milazzo Pogliese	
10govR.8	L'emendamento 10Gov.R è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci	
10govR.9	L'emendamento 10Gov.R è soppresso.	Falcone Pogliese Figuccia Assenza Milazzo G.	
10govR.3	L'articolo 10 è così sostituito: "1) I liberi consorzi comunali continuano ad esercitare le funzioni già attribuite alle province regionali. I liberi consorzi continueranno ad utilizzare le risorse finanziarie, materiali ed umane già di spettanza delle corrispondenti province regionali. I liberi consorzi si avvalgono delle sedi già in uso alle corrispondenti province regionali. 2) Ai liberi consorzi comunali verranno altresì trasferite dalla Regione Sicilia le funzioni che verranno individuate con apposita legge che dovrà essere pubblicata entro un anno dalla pubblicazione della presente legge. 3) Al personale dei liberi consorzi comunali è attribuito lo status giuridico-economico già in godimento presso le province regionali che continuerà ad essere disciplinata dal C.C.N.L. Del comparto enti locali, individuato nell'articolo 9 del C.C.Q.N. Dell' 11 giugno 2007."	Assenza Falcone Figuccia Milazzo Pogliese	
10govR.10	Il comma 1 è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci	
10govR.12	I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. I liberi consorzi di Comuni, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali: a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali. 2. Spettano alle Città metropolitane le seguenti funzioni fondamentali: a) adozione ed aggiornamento annuale del piano strategico del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nell'area, anche rispetto all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalla Regione; b) pianificazione delle reti di servizi e delle infrastrutture di interesse della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nell'area; c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano; d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano; e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche di ricerca	Barbagallo Alloro Rinaldi Lupo	

10.GOV.R

Art. 10.

*Funzioni dei liberi consorzi di comuni e delle Città metropolitane*

L'art. 10 è sostituito dal seguente:

1. I liberi Consorzi di Comuni, quali enti di area vasta, esercitano le seguenti funzioni:

- a) Pianificazione territoriale di coordinamento, per gli aspetti di competenza;
- b) programmazione e sviluppo economico del territorio;
- c) Pianificazione dei servizi di trasporto anche pubblico locale;
- d) controllo ed indirizzo dei servizi afferenti il sistema di raccolta e smaltimento rifiuti;
- e) controllo ed indirizzo del sistema di approvvigionamento e distribuzione delle risorse idriche;
- f) programmazione dello sviluppo turistico;
- g) programmazione e coordinamento dei settori agricoltura e pesca

2. Le Città metropolitane esercitano le seguenti funzioni:

- a) Pianificazione territoriale di coordinamento, per gli aspetti di competenza;
- b) programmazione e sviluppo economico del territorio e sociale;
- c) Pianificazione delle reti infrastrutturali, delle viabilità e dei servizi di trasporto anche pubblico locale;
- d) controllo ed indirizzo dei servizi afferenti il sistema di raccolta e smaltimento rifiuti;
- e) controllo ed indirizzo del sistema di approvvigionamento e distribuzione delle risorse idriche;
- f) Pianificazione dello sviluppo turistico.
- g) pianificazione e coordinamento dei settori agricoltura e pesca

3. Con la medesima legge di cui al comma 4 dell'art. 2 sono disciplinate, altresì, le modalità con le quali i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi delle Province regionali.

4. Con la legge di cui all'art.2, sono trasferite le funzioni di cui ai commi 1 e 2 ai liberi consorzi di comuni e alle città metropolitane e le funzioni già spettanti alle Province Regionali sono assegnate ai Comuni, ai Liberi Consorzi di Comuni, alle Città Metropolitane, alla Regione o agli Enti Regionali, con le relative risorse umane, finanziarie, strumentali.

5. Con la stessa legge, la Regione può trasferire ai Liberi Consorzi e alle Città Metropolitane funzioni proprie, nonché le ulteriori funzioni che, in conformità all'Art. 118, comma 1, della Costituzione, necessitano di un esercizio unitario di area vasta, purché dall'esercizio associato di tali funzioni, derivi un risparmio di spesa certificato.

6. I conferimenti di funzioni e compiti di cui ai commi precedenti avvengono nell'osservanza dei principi posti dall'art. 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dall'art. 35 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e perseguono l'obiettivo di realizzare un riassetto organico e unitario delle funzioni amministrative, individuando il ruolo e le competenze dei diversi livelli di governo, sulla base della loro adeguatezza organizzativa e dimensionale."

Emd N.	TESTO DEL SUBEMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
10govR.12 (segue)	<p>innovativa e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a) del presente comma;</p> <p>innovativa e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a) del presente comma;</p> <p>f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.</p> <p>3. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordini si applicano le seguenti disposizioni:</p> <p>a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale ed accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario, in particolare, quelle destinate a finanziarie le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale;</p> <p>b) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti."</p>		
10govR.11	<p>Sostituire il comma 1 con il seguente:</p> <p>"1. 1. I liberi consorzi di Comuni, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:</p> <p>a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;</p> <p>b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;</p> <p>c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;</p> <p>d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.</p> <p>1 bis) Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:</p> <p>a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale ed accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziarie le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale;</p> <p>b) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti."</p>	Barbagallo Alloro Rinaldi Lupo	
10govR.13	Al comma 1, dopo la parola "esercitano" aggiungere "inoltre"	Falcone Pogliese Figuccia Assenza Milazzo G.	
10govR.14 I parte	Al comma 1 cassare la lettera a).	Barbagallo Lupo Vullo Rinaldi	

10.GOV.R

Art. 10.

*Funzioni dei liberi consorzi di comuni e delle Città metropolitane*

L'art. 10 è sostituito dal seguente:

1. I liberi Consorzi di Comuni, quali enti di area vasta, esercitano le seguenti funzioni:

- a) Pianificazione territoriale di coordinamento, per gli aspetti di competenza;
- b) programmazione e sviluppo economico del territorio;
- c) Pianificazione dei servizi di trasporto anche pubblico locale;
- d) controllo ed indirizzo dei servizi afferenti il sistema di raccolta e smaltimento rifiuti;
- e) controllo ed indirizzo del sistema di approvvigionamento e distribuzione delle risorse idriche;
- f) programmazione dello sviluppo turistico;
- g) programmazione e coordinamento dei settori agricoltura e pesca

2. Le Città metropolitane esercitano le seguenti funzioni:

- a) Pianificazione territoriale di coordinamento, per gli aspetti di competenza;
- b) programmazione e sviluppo economico del territorio e sociale;
- c) Pianificazione delle reti infrastrutturali, delle viabilità e dei servizi di trasporto anche pubblico locale;
- d) controllo ed indirizzo dei servizi afferenti il sistema di raccolta e smaltimento rifiuti;
- e) controllo ed indirizzo del sistema di approvvigionamento e distribuzione delle risorse idriche;
- f) Pianificazione dello sviluppo turistico.

g) pianificazione e coordinamento dei settori agricoltura e pesca

3. Con la medesima legge di cui al comma 4 dell'art. 2 sono disciplinate, altresì, le modalità con le quali i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi delle Province regionali.

4. Con la legge di cui all'art.2, sono trasferite le funzioni di cui ai commi 1 e 2 ai liberi consorzi di comuni e alle città metropolitane e le funzioni già spettanti alle Province Regionali sono assegnate ai Comuni, ai Liberi Consorzi di Comuni, alle Città Metropolitane, alla Regione o agli Enti Regionali, con le relative risorse umane, finanziarie, strumentali.

5. Con la stessa legge, la Regione può trasferire ai Liberi Consorzi e alle Città Metropolitane funzioni proprie, nonché le ulteriori funzioni che, in conformità all'Art. 118, comma 1, della Costituzione, necessitano di un esercizio unitario di area vasta, purché dall'esercizio associato di tali funzioni, derivi un risparmio di spesa certificato.

6. I conferimenti di funzioni e compiti di cui ai commi precedenti avvengono nell'osservanza dei principi posti dall'art. 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dall'art. 35 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e perseguono l'obiettivo di realizzare un riassetto organico e unitario delle funzioni amministrative, individuando il ruolo e le competenze dei diversi livelli di governo, sulla base della loro adeguatezza organizzativa e dimensionale."

Emd N.	TESTO DEL SUBEMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
10govR.15	Al comma 1 cassare la lettera a).	Formica Ioppolo Musumeci	
10govR.16	Al comma 1 cassare la lettera b).	Formica Ioppolo Musumeci	
10govR.17	Alla lettera b) del comma 1, dopo la parola "economico" aggiungere "e culturale"	Formica Ioppolo Musumeci	
10govR.18	Al comma 1 cassare la lettera c).	Formica Ioppolo Musumeci	
10govR.4	Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente: "c) pianificazione delle reti infrastrutturali della viabilità e dei servizi di trasporto."	Fontana D'Asero Alongi Cascio F. Germanà Vinciullo	
10govR.19	Al comma 1 cassare la lettera d).	Formica Ioppolo Musumeci	
10govR.20	Al comma 1 cassare la lettera e).	Formica Ioppolo Musumeci	
10govR.21	Al comma 1 cassare la lettera f).	Formica Ioppolo Musumeci	
10govR.22	Al comma 1 cassare la lettera g).	Formica Ioppolo Musumeci	
10govR.5	Al comma 1 dopo la lettera g) aggiungere la seguente: "h) programmazione e pianificazione manutenzione strutturazione dell'edilizia scolastica di secondo grado nell'ambito del libero consorzio."	Fontana D'Asero Alongi Cascio F. Germanà Vinciullo	
10govR.6	Al comma 1 ed al comma 2 inserire le seguenti lettere: "h) pianificazione delle reti infrastrutturali della viabilità e dei servizi di trasporto; i) Protezione Civile; l) nuova edilizia scolastica e manutenzione di quella esistente; m) assistenza igienico personale e trasporto disabili nelle scuole di secondo grado."	Alongi Fontana Germanà Vinciullo	
10govR.23	Il comma 2 è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci	
10govR.24	Il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Spettano alle città metropolitane le seguenti funzioni fondamentali: a) adozione ed aggiornamento annuale del piano strategico del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nell'area, anche rispetto all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalla Regione; b) pianificazione delle reti di servizi e delle infrastrutture di interesse della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nell'area; c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano; d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano; e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana"	Barbagallo Alloro Rinaldi Lupo	



10.GOV.R

Art. 10.

*Funzioni dei liberi consorzi di comuni e delle Città metropolitane*

L'art. 10 è sostituito dal seguente:

1. I liberi Consorzi di Comuni, quali enti di area vasta, esercitano le seguenti funzioni:

- a) Pianificazione territoriale di coordinamento, per gli aspetti di competenza;
- b) programmazione e sviluppo economico del territorio;
- c) Pianificazione dei servizi di trasporto anche pubblico locale;
- d) controllo ed indirizzo dei servizi afferenti il sistema di raccolta e smaltimento rifiuti;
- e) controllo ed indirizzo del sistema di approvvigionamento e distribuzione delle risorse idriche;
- f) programmazione dello sviluppo turistico;
- g) programmazione e coordinamento dei settori agricoltura e pesca

2. Le Città metropolitane esercitano le seguenti funzioni:

- a) Pianificazione territoriale di coordinamento, per gli aspetti di competenza;
- b) programmazione e sviluppo economico del territorio e sociale;
- c) Pianificazione delle reti infrastrutturali, delle viabilità e dei servizi di trasporto anche pubblico locale;
- d) controllo ed indirizzo dei servizi afferenti il sistema di raccolta e smaltimento rifiuti;
- e) controllo ed indirizzo del sistema di approvvigionamento e distribuzione delle risorse idriche;
- f) Pianificazione dello sviluppo turistico.
- g) pianificazione e coordinamento dei settori agricoltura e pesca

3. Con la medesima legge di cui al comma 4 dell'art. 2 sono disciplinate, altresì, le modalità con le quali i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi delle Province regionali.

4. Con la legge di cui all'art.2, sono trasferite le funzioni di cui ai commi 1 e 2 ai liberi consorzi di comuni e alle città metropolitane e le funzioni già spettanti alle Province Regionali sono assegnate ai Comuni, ai Liberi Consorzi di Comuni, alle Città Metropolitane, alla Regione o agli Enti Regionali, con le relative risorse umane, finanziarie, strumentali.

5. Con la stessa legge, la Regione può trasferire ai Liberi Consorzi e alle Città Metropolitane funzioni proprie, nonché le ulteriori funzioni che, in conformità all'Art. 118, comma 1, della Costituzione, necessitano di un esercizio unitario di area vasta, purché dall'esercizio associato di tali funzioni, derivi un risparmio di spesa certificato.

6. I conferimenti di funzioni e compiti di cui ai commi precedenti avvengono nell'osservanza dei principi posti dall'art. 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dall'art. 35 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e perseguono l'obiettivo di realizzare un riassetto organico e unitario delle funzioni amministrative, individuando il ruolo e le competenze dei diversi livelli di governo, sulla base della loro adeguatezza organizzativa e dimensionale."

Emd N.	TESTO DEL SUBEMENDAMENTO	FIRMATARI	ESITO
10govR.24 (segue)	<p>come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a) del presente comma;</p> <p>f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.</p> <p>2 bis. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:</p> <p>a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale ed accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziarie le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale;</p> <p>b) L'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora e effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti."</p>		
10govR.25	Al comma 2 dopo la parola "esercitano" aggiungere "inoltre"	Formica Ioppolo Musumeci	
10govR.14 II parte 10govR.26	Al comma 2 cassare la lettera a).	Formica Ioppolo Musumeci	
10govR.14	Al comma 2 cassare la lettera a).	Formica Ioppolo Musumeci	
10govR.27	Al comma 2 cassare la lettera b).	Formica Ioppolo Musumeci	
10govR.28	Al comma 2 cassare la lettera c).	Formica Ioppolo Musumeci	
10govR.29	Al comma 2 cassare la lettera d).	Formica Ioppolo Musumeci	
10govR.30	Al comma 2 cassare la lettera e).	Formica Ioppolo Musumeci	
10govR.31	Al comma 2 cassare la lettera f).	Formica Ioppolo Musumeci	
10govR.32	Al comma 2 cassare la lettera g).	Formica Ioppolo Musumeci	
10govR.33	Il comma 3 è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci	
10govR.34	Il comma 4 è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci	
10govR.35	<p>Al comma 4 aggiungere il seguente periodo:</p> <p>"Sono altresì trasferite le funzioni amministrative derivanti dalla programmata soppressione degli enti prevista dal successivo articolo 11 nonché quelle aggiuntive, rispetto alle funzioni già previste dall'articolo 13 della legge regionale n. 9/1986, in materia di : a) ambiente, risorse energetiche, risorse idriche, gestione unitaria dei rifiuti, edilizia sociale abitativa, gestione e infrastrutturazione degli insediamenti produttivi territoriali, controllo e vigilanza della strumentazione urbanistica comunale, promozione dello sviluppo agricolo ivi compresa la funzione di</p>	Alloro Marziano Rinaldi Ferrandelli	

10.GOV.R

Art. 10.

*Funzioni dei liberi consorzi di comuni e delle Città metropolitane*

L'art. 10 è sostituito dal seguente:

1. I liberi Consorzi di Comuni, quali enti di area vasta, esercitano le seguenti funzioni:

- a) Pianificazione territoriale di coordinamento, per gli aspetti di competenza;
- b) programmazione e sviluppo economico del territorio;
- c) Pianificazione dei servizi di trasporto anche pubblico locale;
- d) controllo ed indirizzo dei servizi afferenti il sistema di raccolta e smaltimento rifiuti;
- e) controllo ed indirizzo del sistema di approvvigionamento e distribuzione delle risorse idriche;
- f) programmazione dello sviluppo turistico;
- g) programmazione e coordinamento dei settori agricoltura e pesca

2. Le Città metropolitane esercitano le seguenti funzioni:

- a) Pianificazione territoriale di coordinamento, per gli aspetti di competenza;
- b) programmazione e sviluppo economico del territorio e sociale;
- c) Pianificazione delle reti infrastrutturali, delle viabilità e dei servizi di trasporto anche pubblico locale;
- d) controllo ed indirizzo dei servizi afferenti il sistema di raccolta e smaltimento rifiuti;
- e) controllo ed indirizzo del sistema di approvvigionamento e distribuzione delle risorse idriche;
- f) Pianificazione dello sviluppo turistico.
- g) pianificazione e coordinamento dei settori agricoltura e pesca

3. Con la medesima legge di cui al comma 4 dell'art. 2 sono disciplinate, altresì, le modalità con le quali i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi delle Province regionali.

4. Con la legge di cui all'art.2, sono trasferite le funzioni di cui ai commi 1 e 2 ai liberi consorzi di comuni e alle città metropolitane e le funzioni già spettanti alle Province Regionali sono assegnate ai Comuni, ai Liberi Consorzi di Comuni, alle Città Metropolitane, alla Regione o agli Enti Regionali, con le relative risorse umane, finanziarie, strumentali.

5. Con la stessa legge, la Regione può trasferire ai Liberi Consorzi e alle Città Metropolitane funzioni proprie, nonché le ulteriori funzioni che, in conformità all' Art. 118, comma 1, della Costituzione, necessitano di un esercizio unitario di area vasta, purché dall'esercizio associato di tali funzioni, derivi un risparmio di spesa certificato.

6. I conferimenti di funzioni e compiti di cui ai commi precedenti avvengono nell'osservanza dei principi posti dall'art. 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dall'art. 35 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e perseguono l'obiettivo di realizzare un riassetto organico e unitario delle funzioni amministrative, individuando il ruolo e le competenze dei diversi livelli di governo, sulla base della loro adeguatezza organizzativa e dimensionale."

<b>Emd N.</b>	<b>TESTO DEL SUBEMENDAMENTO</b>	<b>FIRMATARI</b>	<b>ESITO</b>
10govR.35 (segue)	assistenza tecnica.”	Alloro Marziano Rinaldi Ferrandelli	
10govR.36	Il comma 5 è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci	
10govR.37	Il comma 6 è soppresso.	Formica Ioppolo Musumeci	
10govR.38	Il comma 6 è soppresso.	Falcone Pogliese Figuccia Assenza Milazzo G.	
10govR.7	Dopo il comma 6 aggiungere: “6 bis. I liberi consorzi e le Città Metropolitane continueranno ad avvalersi del segretario generale di fascia A (enti Metropolitan) secondo la disciplina di cui agli artt. Da 97 a 101 del dlgs. 267/2000. In fase di prima applicazione le funzioni sono svolte dal segretario generale attualmente in servizio presso l’Ente che mantiene le funzioni, le competenze e lo stato giuridico ed economico in godimento.”	Panepinto Cracolici Alloro Gucciardi	

**VOTAZIONE FINALE DELL'ARTICOLO:**

**Approvato**

**Approvato con subemendamenti**

**Non Approvato**

**A.GOV.R**

“Art. \_\_\_\_\_

La Regione, d'intesa con la Città metropolitana di Messina, favorisce la stipula di appositi accordi con lo Stato, la Regione Calabria e la Città metropolitana di Reggio Calabria, al fine di consentire ai cittadini residenti nell'Area metropolitana di Messina e nella Città metropolitana di Reggio Calabria di usufruire dei servizi secondo criteri di prossimità. Con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell'Assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, sono individuate le attività programmatiche e i servizi per i quali si applicano le disposizioni del presente comma.”

### Elenco dei Subemendamenti

<b>Emd N.</b>	<b>TESTO DEL SUBEMENDAMENTO</b>	<b>FIRMATARI</b>	<b>ESITO</b>
AgovR.1	L'emendamento AGov.R è soppresso.	Assenza Falcone Figuccia Milazzo Pogliese	

#### VOTAZIONE FINALE DELL'ARTICOLO:

Approvato

Approvato con subemendamenti

Non Approvato